Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 241 del 15 ottobre 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Giovedì, 15 ottobre 1998** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 170

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1998, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1998 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1998.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1998, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1998 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 gennaio 1999.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 1998 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
691. 26 giugno-26 ottobre 1992, Bruxelles — Scambio di note tra Italia e Belgio in merito al regime di esonero di imposta per i contrattisti italiani in Belgio in applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 29 aprile 1983	26 ottobre 1992	9
692. 21 marzo 1994, Manila — *Memorandum* of understanding tra Italia e Filippine relativo al programma di produttività degli altopiani per le comunità ivi residenti	21 marzo 1994	17
693. 18-19 novembre 1996, New York — Scambio di lettere tra Italia e UNICEF relativo al rinnovo concernente il centro internazionale per lo sviluppo del bambino (ICDC Firenze)	19 novembre 1996	29
694. 4 marzo 1997, Bucarest — Accordo tra Italia e Romania relativo alle persone che si trovano in situazione irregolare	1° febbraio 1998	35
695. 20 maggio 1997, Vilnius — Scambio di Note tra Italia e Lituania sull'esenzione dall'obbligo del visto per gli autotrasportatori	19 giugno 1997	43
696. 19 giugno 1997, Roma — Accordo tra Italia e Jugoslavia sull'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio	14 maggio 1998	53
697. 19 giugno 1997, Roma — Accordo tra Italia e Jugoslavia sulla riammissione delle persone che non soddisfano i requisiti per l'ingresso o non soddisfano più i requisiti per il soggiorno sul territorio dell'altro Stato	1° agosto 1998	57

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Uruguay per la promozione e protezione degli investimenti (Roma, 21 febbraio 1990) *(Vedi legge 8 marzo 1994, n. 205, nel* S.O. *alla* G.U. *n. 71 del 26 marzo 1994)*	2 marzo 1998 *G.U.* n. 771 del 2 aprile 1998
Accordo di collaborazione culturale tra Italia e Venezuela (Caracas 17 ottobre 1990) *(Vedi legge 1° luglio 1997, n. 226, nel* S.O. *alla* G.U. *n. 167 del 19 luglio 1997)*	18 gennaio 1998 *G.U.* n. 3 del 5 gennaio 1998
Accordo tra Italia e Argentina sulla collaborazione nel campo della protezione dell'ambiente (Buenos Aires 22 maggio 1990) *(Vedi legge 9 ottobre 1997, n. 377, alla* G.U. *n. 257 del 4 novembre 1997)*	9 gennaio 1998 *G.U.* n. 58 dell'11 marzo 1998
Accordo tra Italia e Slovenia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci (Lubiana 29 marzo 1993) *(Vedi legge 16 gennaio 1997, n. 199, nel* S.O. alla G.U. *n. 155 del 5 luglio 1997)*	19 maggio 1998 *G.U.* n. 126 del 2 giugno 1998
Accordo di cooperazione tra Italia e Federazione Russa nel campo della protezione civile in materia di previsione e prevenzione di rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali e tecnologici (Mosca 16 luglio 1993) *(Vedi legge 4 marzo 1997, n. 61, alla* G.U. *n. 69 del 24 marzo 1997)*	14 maggio 1998 *G.U.* n. 135 del 12 giugno 1998
Convenzione tra Italia e Kazakstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note (Roma 22 settembre 1994) *(Vedi legge 12 marzo 1996, n. 174, nel* S.O. *alla* G.U. *n. 76 del 30 marzo 1996)*	26 febbraio 1997 *G.U.* n. 61 del 26 marzo 1997
Accordo sui servizi aerei tra Italia e Ucraina, con allegata tabella delle rotte (Roma, 2 maggio 1995) *(Vedi legge 10 novembre 1997, n. 409, nel* S.O. *alla* G.U. *n. 279 del 29 novembre 1997)*	4 febbraio 1998 *G.U.* n. 77 del 2 aprile 1998
Accordo tra Italia e Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Roma 2 maggio 1995 *(Vedi legge 7 aprile 1997, n. 112, nel* S.O. *alla* G.U. *n. 100 del 2 maggio 1997)*	12 settembre 1997 *G.U.* n. 16 del 21 gennaio 1998
Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Ucraina (Roma, 3 maggio 1995) *(Vedi legge 16 giugno 1997, n. 192, nel* S.O. *alla* G.U. *n. 15 del 2 luglio 1997)*	14 gennaio 1998 *G.U.* n. 27 del 3 febbraio 1998

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Repubblica Ceca sulla promozione e protezione egli investimenti (Roma, 22 gennaio 1996) *(Vedi legge 1° luglio 1997, n. 224, nel* S.O. *alla* G.U. *n. 167 del 19 luglio 1997)*	1° novembre 1997 *G.U.* n. 84 del 19 luglio 1997
Trattato di amicizia tra Italia e Repubblica Ceca (Roma, 23 gennaio 1996) *(Vedi legge 2 ottobre 1997, n. 350, nel* S.O. alla G.U. *n. 242 del 16 ottobre 1997)*	21 marzo 1998 *G.U.* n. 78 del 3 aprile 1998

691.

Bruxelles, 26 giugno-26 ottobre 1992

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Belgio in merito al regime di esonero di imposta per i contrattisti italiani in Belgio in applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 29 aprile 1983

(Entrata in vigore: 26 ottobre 1992)

AMBASCIATA D'ITALIA
A BRUXELLES

Bruxelles, 005700 - 26 10 92

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement et a l'honneur d'accuser réception de la Note Verbale n. 21-95/291 du 26.6.1992, dont le contenu est le suivant:

"La législation fiscale belge (article 4, § 2 et 142, § 1er, 4° du Code des Impôts sur les revenus) permet d'exonérer, sous condition de réciprocité, les rémunérations officielles des membres des missions diplomatiques étrangères et des membres du personnel consulaire de carrière étranger, en poste en Belgique, pour autant que ces personnes ne possèdent pas la nationalité belge.

Les residents permanents de la Belgique (ne possedant pas la nationalité belge) peuvent bénéficier également de cette mesure, pour autant que l'Etat accréditant qui les emploie accorde la même exemption aux personnes qui sont des résidents permanents de cet Etat (sans en posséder la nationalité) et qui sont au service d'une mission diplomatique ou consulaire belge accreditée sur le territoire de cet Etat.

Ainsi il n'y a pas d'empêchement à accorder sur base de réciprocité à partir du 1er janvier 1990, l'exonération des rémunérations officielles allouées aux employés de nationalité italienne en service auprès de l'Ambassade d'Italie, de la Représentation italienne auprès de la Communauté Européenne, de la Délégation italienne

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION
AU DEVELOPPEMENT
Rue Quatre Bras, 2
1000 BRUXELLES

auprès de l'OTAN, et des Consulats de carrière italienne même s'ils sont considérés comme des résidents permanents de la Belgique.

La même exonération pourrait être étendue, également sous condition de réciprocité, aux employés (des mêmes missions italiennes) possèdant la nationalité d'un Etat tiers.

Par "employé" il est entendu tout membre du personnel administratif et technique ou du persoonel de service".

Dans la législation fiscale italienne il existe des normes (art. 4, du décret législatif du 29.9.1973, n. 601) d'une portée similaire à celles de la législation fiscale belge citées dans la Note Verbale ci-dessus reproduite, qui permettent d'exonérer, sous condition de réciprocité, les rémunerations officielles des employés, n'ayant pas la nationalité italienne, des Missions Diplomatiques et Consulaires en Italie. Cela permet au Gouvernement italien d'assurer le Gouvernement belge qu'il accorde la réciprocité aux employés de nationalité belge en service aupres de l'Ambassade de Belgique a Rome, de l'Ambassade de Belgique près le Saint-Siège, des Missions Diplomatiques en Italie, des Consulats Généraux et Consulats belges de carrère, même s'ils sont considérés des résidents permanents de l'Italie.

La réciprocité dont il s'agit est accordée par le Gouvernement italien à partir de la data du 1er janvier 1990.

Cette réciprocité peut s'appliquer, également sous condition de reciprocité, aux employés (des mêmes missions belges) possédant la nationalité d'un Etat tiers.

Cette Note, et celle ici reproduite du Ministère belge des Affaires Etrangères, constituent une entente entre le Gouvernement italien et le Gouvernement belge sur le régime fiscal des impôts sur les revenus des employés dont il s'agit.

L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement l'assurance de sa très haute considération.

NISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

—

B 21-95/ 231

Le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie et se référant à sa note verbale du 30 mars 1992, réf. 1758 a l'honneur de faire part de ce qui suit.

La législation fiscale belge (Article 4. § 2 et 142, § 1er, 4° du Code des Impôts sur les revenus) permet d'exonérer, sous condition de réciprocité, les rémunérations officielles des membres des missions diplomatiques étrangères et des membres du personnel consulaire de carrière étranger, en poste en Belgique, pour autant que ces personnes ne possèdent pas la nationalité belge.

Les résidents permanents de la Belgique (ne possèdant pas la nationalité belge) peuvent bénéficier également de cette mesure, pour autant que l'Etat accréditant qui les emploie accorde la même exemption aux personnes qui sont des résidents permanents de cet Etat (sans en posséder la nationalité) et qui sont au service d'une mission diplomatique ou consulaire belge accréditée sur le territoire de cet Etat.

Ainsi il n'y a pas d'empêchement à accorder sur base de réciprocité, à partir du 1er janvier 1990, l'exonération des rémunérations officielles allouées aux employés de nationalité italienne en service auprès de l'Ambassade d'Italie, de la Représentation italienne auprès de la Communauté européenne, de la Délégation italienne auprès de l'OTAN et des Consulats de carrière italiens même s'ils sont considérés comme des résidents permanents de la Belgique.

La même exonération pourrait être étendue, également sous condition de réciprocité, aux employés (des mêmes missions italiennes) possédant la nationalité d'un Etat tiers.

Par "employé" il est entendu tout membre du personnel administratif et technique ou du personnel de service.

L'Ambassade d'Italie voudra bien informer le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement des assurances qui seront données par le Gouvernement italien en matière de réciprocité.

Le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie l'assurance de sa très haute considération.

l'Ambassade d'Italie

e Emile Claus 28

50 BRUXELLES

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA
A BRUXELLES

Bruxelles, 005700 - 26.10.92

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo Sviluppo, ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 21-95/291 del 26.6.1992, del seguente tenore:

<< La legislazione fiscale belga (articolo 4 § 2 e 142, § Primo, 4° del Codice delle Imposte sul reddito) consente, a condizioni di reciprocità, l'esonero per le retribuzioni ufficiali dei membri delle missioni diplomatiche straniere e del personale della carriera consolare, nelle loro sedi in Belgio, nella misura in cui tali persone non abbiano la nazionalità belga.

I residenti permanenti del Belgio (che non possiedono la nazionalità belga) possono altresì beneficiare di questa disposizione, a condizione che lo Stato accreditante datore di lavoro, conceda il medesimo esonero alle persone che risiedono in forma stabile sul suo territorio (senza averne la nazionalità) e che sono al servizio di una missione diplomatica o consolare belga accreditata sul suo territorio.

Nulla vieta, quindi, di concedere, su base di reciprocità, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'esonero per le retribuzioni ufficiali corrisposte agli impiegati di nazionalità italiana in servizio presso l'Ambasciata d'Italia, la Rappresentanza italiana presso la Comunità europea, la Delegazione italiana presso la NATO ed i Consolati italiani, anche se queste persone sono considerate come essendo residenti permanenti in Belgio.

Lo stesso esonero potrebbe essere esteso, ugualmente a condizioni di reciprocità, agli impiegati (delle stesse missioni italiane) che possiedono la nazionalità di uno Stato terzo.

Per <<impiegato >> s'intende ogni membro del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio >> .

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,
DEL COMMERCIO ESTERO,
E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Rue Quatre Bras, 2
1000 BRUXELLES

Esistono, nella legislazione fiscale italiana, norme (art. 4 del decreto legislativo n. 601 del 29.9.1973) di portata simile a quella della legislazione fiscale belga citate nella Nota Verbale sopra riprodotta che a condizioni di reciprocità consentono l'esonero per le retribuzioni ufficiali degli impiegati delle missioni diplomatiche e consolari in Italia che non hanno la nazionalità italiana. In considerazione di quanto sopra, il Governo italiano é in grado di fornire al Governo belga assicurazioni circa la sua disponibilità a concedere la reciprocità agli impiegati di nazionalità belga in servizio presso l'Ambasciata del Belgio a Roma, l'Ambasciata del Belgio presso la Santa Sede, le Missioni diplomatiche in Italia, i Consolati generali ed i Consolati belgi ufficiali anche se queste persone sono considerate come residenti permanenti dell'Italia.

La reciprocità di cui trattasi é concessa dal Governo italiano a decorrere dalla data del 1° gennaio 1990.

Tale reciprocità può applicarsi, ugualmente a condizioni di reciprocità, agli impiegati delle stesse missioni belghe) che possiedono la nazionalità di uno Stato terzo.

La presente Nota e quella ivi riprodotta del Ministero belga degli Affari Esteri costituiscono un'intesa fra il Governo italiano ed il Governo belga relativamente al regime fiscale dell'imposta sul reddito degli impiegati in oggetto.

L'Ambasciata d'Italia si avvale della presente occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo sviluppo, i sensi della sua più alta considerazione.

1000 BRUXELLES , 26.06.1992
Rue Quatre Bras, 2 - Tel: 513.62.40

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,
DEL COMMERCIO ESTERO
E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

B 21-95/ 2 91

Il Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo Sviluppo presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e con riferimento alla Sua Nota Verbale del 30 marzo 1992, rif. 1758, ha l'onore di comunicare quanto segue.

La legislazione fiscale belga (articolo 4 § 2 e 142, § Primo, 4° del Codice delle Imposte sul reddito) consente, a condizioni di reciprocità, l'esonero per le retribuzioni ufficiali dei membri delle missioni diplomatiche straniere e del personale della carriera consolare, nelle loro sedi in Belgio, nella misura in cui tali persone non abbiano la nazionalità belga.

I residenti permanenti del Belgio (che non possiedono la nazionalità belga) possono altresì beneficiare di questa disposizione, a condizione che lo Stato accreditante datore di lavoro, conceda il medesimo esonero alle persone che risiedono in forma stabile sul suo territorio (senza averne la nazionalità) e che sono al servizio di una missione diplomatica o consolare belga accreditata sul suo territorio.

Nulla vieta, quindi, di concedere, su base di reciprocità, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'esonero per le retribuzioni ufficiali corrisposte agli impiegati di nazionalità italiana in servizio presso l'Ambasciata d'Italia, la Rappresentanza italiana presso la Comunità europea, la Delegazione italiana presso la NATO ed i Consolati italiani, anche se queste persone sono considerate come essendo residenti permanenti in Belgio.

Lo stesso esonero potrebbe essere esteso, ugualmente a condizioni di reciprocità, agli impiegati (delle stesse missioni italiane) che possiedono la nazionalità di uno Stato terzo.

Per <<impiegato >> s'intende ogni membro del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio .

Si confida che l'Ambasciata d'Italia voglia informare il Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo Sviluppo in merito alle assicurazioni che saranno fornite dal Governo italiano in materia di reciprocità.

Il Ministero degli Affari Esteri, del Commercio con l'Estero e della Cooperazione allo Sviluppo si avvale della presente occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasciata d'Italia
Rue Emile Claus,28
1050 BRUXELLES

692.

Manila, 21 marzo 1994

Memorandum of understanding tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo al programma di produttività degli altopiani per le comunità ivi residenti

(Entrata in vigore: 21 marzo 1994)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE COMMUNITY BASED UPLAND PRODUCTIVITY PROGRAMME

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of the Philippines.

WITHIN, the framework of the Agreement for Scientific and Technical Cooperation Between the Philippines and Italy signed on 18 February 1969;

WITHIN, the framework of the Protocol of Understanding Between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy of 18 September 1987 and Amendment to the Protocol signed on 6 July 1990;

WITHIN, the Agreement on Development Cooperation Between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy signed on 17 June 1988;

WISHING to cooperate on the Community Based Upland Productivity Programme;

HAVE AGREED AS FOLLOWS

ARTICLE I

1.1 The Government of the Republic of the Philippines, as represented, by the National Economic and Development Authority, hereinafter referred to as "NEDA", designates the Department of Environment and Natural Resources (DENR) as implementing agency.

1.2 The Government of the Republic of Italy, henceforth referred to as the Italian Government as represented by the Directorate General for Development Cooperation, henceforth referred to as "D.G.C.S), indicates the Non-Governmental Organization (NGO) Centro Internazionale Crocevia (CIC), hereinafter referred to as "CIC", as the organization responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE II

2.1 The two Governments shall cooperate in the "Community Based Upland Productivity Programme", hereinafter referred to as "the Project".

2.2 The development objective of the Project is to improve food production and agricultural productivity among upland marginal farmers, especially the indigenous cultural communities, and at the same time protect and conserve the environment and natural resources for the sustainable development thereof, in Regions I and II. Other areas will be identified during the implementation of the project, using the same criteria established in selecting the sites in the aforementioned Regions.

2.3 The Project is planned to be implemented by procedures to be mutually agreed upon by both parties, in accordance with their respective laws and regulations.

ARTICLE III
Commitments of the Italian Government

The Government of the Republic of Italy, in accordance with the prevailing laws and regulations, and with the resolution of the Steering Committee of the Directorate General of the Italian Cooperation for Development No. 159 dated 9 October 1990 will contribute a grant up to Italian Lire 2,498,660,000.00 (Two billion four hundred ninety eight million eight hundred thousand) corresponding to 80% of the estimated total Project cost.

ARTICLE IV
Commitments of the Philippine Government

The Government of the Republic of the Philippines, in accordance with the prevailing laws and regulations, shall make a contribution in local currency equivalent to Italian Lire 459,800,000.00 (four hundred fifty nine million eight hundred thousand) corresponding to 20% of the estimated total Project cost.

ARTICLE V
Joint Committee

The two Governments also agree to set-up as soon as possible a Joint Committee formed by members designated by each Government. The Committee shall be in charge of verifying at least annually the general progress of the Project activities. the effective resources mobilization making general recommendations, it necessary, on possible modifications and/or extension of the Project.

ARTICLE VI
Privileges of Italian Experts

The Philippine Government shall allow the Italian experts working in the Philippines for the execution of the Project, privileges and exemptions, pursuant to the provisions of The Agreement on Development Cooperation Between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy and The Agreement for Scientific and Technical Cooperation Between the Philippines and Italy, specifically on Article 3.

ARTICLE VII
Tax Exemptions on Italian Equipment and Supplies

In accordance with the provisions of The Agreement on Development Cooperation Between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy and The Agreement for Scientific and Technical Cooperation Between the Philippines and Italy, the Philippine Government shall bear the cost of any taxes, duties and fees or other impositions levied under the laws and regulations in effect in the territories of the Philippines in respect of any equipment, materials and supplies brought into the Philippines for the purpose of implementing the Project.

ARTICLE VIII

The two Governments and their designated implementing agencies in close coordination with local government units and concerned line agencies, shall ensure that this Memorandum of Understanding is carried out with due diligence and efficiency and each shall furnish the other with all information that may be considered necessary for the realization of the Project.

ARTICLE VIII
Plan of Operation

A Plan of Operations (POP) shall be prepared by the implementing agencies within 4 months after the arrival of the mission fielded by CIC. The POP shall be submitted to NEDA and the D.G.C.S. Upon arrival, the POP shall form an integral part of this Memorandum and shall contain, inter alia, the following:

a) the description of the Project objectives and identification of the activities;

b) the detailed responsibilities and obligations of the two counterparts during the various phases of the Project;

c) the reporting requirements of the Project;

d) the timetable of operations; and

e) the functions and composition of the Joint Committee.

ARTICLE X

9.1 This Memorandum of Understanding shall take effect on the date of signature and shall expire upon completion of the Project or on any date mutually agreed upon by the two Government;

9.2 This Memorandum of Understanding which is stipulated in accordance with section 2.2.4.3 of the Amendment to the Protocol of Understanding between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the Republic of Italy, is of technical nature and is intended only to set out the administrative responsibility of the two Governments in relation to the carrying out of the Project within the framework of the above-mentioned Agreement.

9.3 Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

9.4 This Memorandum of Understanding may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by Exchange of Letters.

9.5 Any communication of documents given, made or sent by either the Italian or Philippine Government pursuant to this Memorandum of Understanding shall be in writing and deemed to have been duly given, made or sent to the Party which it is addressed to at the time of its delivery by hand, mail, telegram, cable or telex at its respective address, namely:

For the Italian Government

Ambassador Alessandro Serafini
H. E. The Italian Ambassador
Italian Embassy
6th Floor, ZETA Building
191 Salcedo St., Legaspi Village
Makati, Metro Manila

For the Philippine Government

Honorable Cielito F. Habito
Secretary of Socio-Economic Planning
National Economic and Development Authority
P.O. Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila
Philippines

Cable Address	NEDAPHIL
Telex Address	29058 NEDPH
	4023 NEDA PU

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in Manila on 21 March 1998 in five copies in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

ALESSANDRO SERAFINI

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

CIELITO F. HABITO

Witnessed:

FOR THE ITALIAN GOVERNMENT

Antimo Campanile
First Secretary, Italian Embassy

FOR THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

Undersecretary Ricardo M. Umali

FOR THE PROVINCE OF ABRA

Congressman Jeremias Zapata, Jr.

FOR THE PROVINCE OF AURORA

Congressman Benedicto Miran

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
SUL PROGRAMMA DI PRODUTTIVITA' DEI TERRITORI MONTANI
BASATO SULLA COMUNITA'

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine,

NELL'AMBITO dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra le Filippine e l'Italia, firmato il 18 febbraio 1969,

NELL'AMBITO del Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana del 18 settembre 1987, e relativi emendamenti, firmati il 6 luglio 1990,

NELL'AMBITO dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana, firmato il 17 giugno 1998;

DESIDERANDO collaborare sul Programma di Produttività dei Territori Montani basato sulla Comunità,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo I

1.1 Il Governo della Repubblica delle Filippine, rappresentato dall'Autorità Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo, qui di seguito definita "NEDA", designa il Dipartimento per l'Ambiente e le Risorse Naturali (DENR) quale agenzia esecutrice.

1.2 Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito definito il Governo italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito definita D.G.C.S., indica l'Organizzazione Non Governativa (ONG) Centro Internazionale Crocevia (CIC), qui di seguito definito "CIC", quale organizzazione responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

Articolo II

2.1 I due Governi collaboreranno sul "Programma di Produttività dei Territori Montani basato sulla Comunità", qui di seguito definito "il Progetto".

2.2 L'obiettivo di sviluppo del Progetto è quello di migliorare la produzione alimentare e la produttività agricola fra gli agricoltori dei territori montani secondari, ed in particolare fra le comunità culturali indigene, proteggendo e conservando nel contempo l'ambiente e le risorse naturali per il relativo sviluppo sostenibile, nelle Regioni I e II. Altre aree saranno individuate nel corso dell'attuazione del progetto, con l'impiego degli stessi criteri fissati per selezionare le località delle Regioni sopra menzionate.

2.3 Si prevede che il Progetto verrà attuato con le procedure che le parti concorderanno in conformità con le rispettive leggi e regolamenti.

Articolo III
Impegni del Governo italiano

Il Governo della Repubblica Italiana, in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti e con la risoluzione del Comitato Direttivo della Direzione Generale della Cooperazione Italiana allo Sviluppo n. 159 del 9 ottobre 1990, devolverà a dono fino a 2.498.660.000,00 lire italiane (due miliardi quattrocento novantotto milioni seicento sessantamila), corrispondenti all'80% del costo presunto del Progetto.

Articolo IV
Impegni del Governo delle Filippine

Il Governo della Repubblica delle Filippine, in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti, contribuirà con una somma in valuta locale equivalente a 459.800.000,00 lire italiane (quattrocento cinquanta nove milioni ottocentomila), corrispondenti al 20% del costo presunto del Progetto.

Articolo V
Commissione Mista

I due Governi concordano altresì di istituire al più presto un Comitato Misto composto da membri designati da ciascun Governo. Al Comitato verrà affidato il compito di verificare, almeno ogni anno, lo stato di avanzamento generale delle attività del Progetto e l'effettiva mobilitazione delle risorse e di formulare raccomandazioni generali, ove necessario, su eventuali modifiche e/o proroghe del Progetto.

Articolo VI

Privilegi degli esperti italiani

Il Governo delle Filippine concederà agli esperti italiani che lavoreranno nelle Filippine per dare esecuzione al Progetto privilegi ed esenzioni, in base alle disposizioni dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana ed all'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra le Filippine e l'Italia, in particolare per quanto riguarda l'Articolo 3.

Articolo VII

Esenzioni fiscali sulle attrezzature e le forniture italiane

In conformità con le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana ed all'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra le Filippine e l'Italia, il Governo delle Filippine sosterrà le spese di tutte le imposte, i dazi e le tariffe o di altre imposizioni applicate ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore nei territori delle Filippine su tutte le attrezzature, i materiali e le forniture importati nelle Filippine allo scopo di dare attuazione al Progetto.

Articolo VIII

I due Governi e le agenzie esecutrici da essi designate, in stretto coordinamento con le unità governative locali e con le agenzie interessate, garantiranno che al presente Memorandum d'Intesa venga data esecuzione con la debita diligenza ed efficienza e ciascuno fornirà all'altro tutte le informazioni che potranno essere considerate necessarie per realizzare il Progetto.

Articolo VIII

Piano operativo

Le agenzie esecutrici, entro 4 mesi dall'arrivo della missione del CIC, preparera un Piano Operativo (POP), che sarà presentato alla NEDA ed alla D.G.C.S.. Il POP formerà parte integrante del presente Memorandum e conterrà, fra l'altro, quanto segue:

a) la descrizione degli obiettivi del Progetto e l'individuazione delle attività;
b) le responsabilità e gli obblighi dettagliati delle due controparti durante le varie fasi del Progetto;
c) le necessarie relazioni sul Progetto;
d) il calendario delle operazioni;
e) le funzioni e la composizione del Comitato Misto.

Articolo IX

9.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e decadrà a completamento del Progetto o alla data stabilita di comune accordo dai due Governi.

9.2 Il presente Memorandum d'Intesa, stipulato in conformità con la sezione 2.2 4.3 dell'Emendamento al Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana, e di natura tecnica ed è inteso esclusivamente a delineare la responsabilità amministrativa dei due Governi in relazione allo svolgimento del Progetto, nell'ambito dell'Accordo sopra menzionato.

9.3 Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione o sull'attuazione del presente Memorandum d'Intesa saranno composte in via amichevole tramite consultazioni o negoziati fra i due Governi.

9.4 Il presente Memorandum d'Intesa può essere emendato in qualunque momento con il consenso reciproco dei due Governi, tramite Scambio di Lettere.

9.5 Qualsiasi comunicazione di documenti forniti, redatti o inviati dal Governo italiano o dal Governo filippino in base al presente Memorandum d'Intesa sara messa per iscritto e si considererà debitamente fornita, redatta o inviata alla Parte a cui è indirizzata al momento della consegna a mano, per posta; telegramma, cablogramma o telex ai rispettivi indirizzi, ossia:

per il Governo italiano:

Ambasciatore Alessandro Serafini
Ambasciatore d'Italia
Ambasciata d'Italia
6th Floor, ZETA Building
191 Salcedo St , Legaspi Village
Makati, Metro Manila

per il Governo filippino:

On Cielito F. Habito
Segretario alla Pianificazione Socio-Economica
Autorità Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo
P.O. Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila
Filippine
Indirizzo cablo : NEDAPHIL
Indirizzo telex : 29058 NEDPH
4023 NEDA PU

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Manila il 21 marzo 1994 in cinque copie in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Alessandro SERAFINI)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

(F.to: Cielito F. HABITO)

Testimoni:

PER IL GOVERNO ITALIANO

(F to: Antimo Campanile)
Primo Segretario, Ambasciata d'Italia

PER IL DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI

(F.to: Ricardo M Umali)
Sottosegretario

PER LA PROVINCIA DI ABRA

(F.to: Jeremias Zapata Jr.)
Membro del Congresso

PER LA PROVINCIA DI AURORA

(F.to: Benedicto Miran)
Membro del Congresso

693.

New York, 18-19 novembre 1996

Scambio di lettere tra Italia e Unicef relativo al rinnovo concernente il Centro Internazionale per lo sviluppo del bambino (ICDC - Firenze)

(Entrata in vigore: 19 novembre 1996)

United Nations Children's Fund
Fonds des Nations Unies pour l'enfance
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Office of the Executive Director

UNICEF House
3 United Nations Plaza
New York, New York 10017
(212) 326-7035
Telex: 175989 / Fax: (212) 888-7465

19 November 1996

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of 18 November 1996, proposing to extend for three years, with effect from August 1997, the Agreement between the Government of Italy and the United Nations Children's Fund ("UNICEF"), signed in New York on 23 September 1986 on the establishment of a UNICEF International Child Development Centre to be located in the premises of the Instituto degli Innocenti, in Florence, Italy which entered into force on 10 August 1988 ("the Agreement").

In reply, I have the honour to inform you that your proposal is acceptable to UNICEF. I consider your letter and this reply to constitute the exchange of letters needed to extend the Agreement to 9 August 1999, as provided in Article 12 of the Agreement.

I have also taken note of the fact that, in accordance with Article 3 of the Agreement, the financial contribution of the Government of Italy will be disbursed to UNICEF in installments of equal amounts for each of the Italian financial years 1997, 1998, and 1999.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Carol Bellamy
Executive Director

His Excellency
Mr. Francesco Paolo Fulci
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative of Italy
to the United Nations
New York

The Permanent Representative of Italy
to the United Nations
5652

New York, 18 November 1996

Dear Ms. Executive Director,

I have the honor to refer to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the United Nations Children's Fund (UNICEF) signed in New York on 23 September 1986 on the establishment and the financing of a UNICEF International Child Development Center located in the premises of the Istituto degli Innocenti, in Florence, Italy.

The Agreement entered into force on 10 August 1988, for a three-year period. Article 12 of the Agreement provides that the Agreement may be extended in its entirety by an Exchange of Letters between the Government of the Italian Republic and UNICEF.

I have the honor to propose that the Agreement be extended for a further period of three years and that this letter and your letter of reply shall constitute an Agreement in the form of an Exchange of Letters, as per Article 12 of the original Agreement, which shall enter into force at the date of your letter of reply.

With reference to Article 3 of the Agreement, I wish to inform you that the financial contribution will be disbursed to UNICEF in installments of equal amounts for each of the Italian fiscal years 1997, 1998 and 1999.

I would be grateful for a kind confirmation of your agreement on the above and I avail myself of this opportunity to renew to you the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,

F. Paolo Fulci
Ambassador

Ms. Carol Bellamy
Executive Director
UNICEF H-13F
3, United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017

TRADUZIONE NON UFFICIALE

UNICEF

Ufficio del Direttore Esecutivo

19 novembre 1996

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 18 novembre 1996, in cui si propone di prorogare per tre anni, con effetto dall'agosto 1997, l'Accordo fra il Governo Italiano ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ("UNICEF"), firmato a New York il 23 settembre 1986 sull'istituzione di un Centro Internazionale dell'UNICEF per lo Sviluppo dell'Infanzia, con sede nei locali dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, Italia, entrato in vigore il 10 agosto 1988 ("l'Accordo").

Ho l'onore di informarLa che la Sua proposta può essere accettata dall'UNICEF. Considero pertanto che la Sua lettera e la presente risposta costituiscano lo scambio di lettere necessario a prorogare l'Accordo fino al 9 agosto 1999, come previsto all'Articolo 12 dell'Accordo.

Ho altresì preso atto del fatto che, in conformità con l'Articolo 3 dell'Accordo, il contributo finanziario del Governo Italiano sarà erogato all'UNICEF in rate di uguale importo per ciascun anno finanziario italiano 1997, 1998 e 1999.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Carol Bellamy
Direttore Esecutivo

Sua Eccellenza
Francesco Paolo Fulci
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite
New York

2 — 1 2 — Libreria - *Suppl ord G U* n 241

Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite

New York, 18 novembre 1996

Signor Direttore Esecutivo,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra il Governo Italiano ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ("UNICEF"), firmato a New York il 23 settembre 1986 sull'istituzione ed il finanziamento di un Centro Internazionale dell'UNICEF per lo Sviluppo dell'Infanzia, con sede nei locali dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, Italia.

L'Accordo e entrato il vigore il 10 agosto 1988, per un periodo di tre anni. L'Articolo 12 dell'Accordo stabilisce che esso possa essere prorogato nel suo insieme con uno Scambio di Lettere fra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNICEF.

Ho l'onore di proporre di prorogare l'Accordo per un ulteriore periodo di tre anni e che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un Accordo, sotto forma di Scambio di Lettere, come previsto dall'Articolo 12 dell'Accordo originale, che entrerà in vigore alla data della Sua lettera di risposta.

Con riferimento all'Articolo 3 dell'Accordo, desidero informarLa che il contributo finanziario sarà erogato all'UNICEF in rate di uguale importo per ciascuno degli anni finanziari italiani 1997, 1998 e 1999.

Le sarei grato se volesse fornirci gentile conferma del Suo assenso su quanto precede e colgo l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Sinceramente,

F. Paolo Fulci,
Ambasciatore

Sig.ra Carol Bellamy
Direttore Esecutivo
UNICEF H-13F
3, United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017

694.

Bucarest, 4 marzo 1997

Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania relativo alla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare

(Entrata in vigore: 1° febbraio 1998)

ACCORDO

tra la Repubblica Italiana e la Romania
relativo alla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania,

Animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente;

Al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocità;

Preoccupati di combattere l'immigrazione illegale,

Hanno convenuto quanto segue:

Capo I
Riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti

Articolo 1

1. Ciascuna Parte Contraente riammette sul territorio del proprio Stato, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente e senza espletare altre formalità, qualsiasi persona che non soddisfi i requisiti per l'ingresso o non soddisfi più i requisiti per il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, se viene stabilito, o si presume, che la persona è cittadina della Parte Contraente richiesta.

2. La Parte Contraente richiedente riammette, nelle stesse condizioni, la persona in parola, se in seguito a ulteriori accertamenti risulta che questa non aveva la cittadinanza dell'altra Parte Contraente nel momento in cui ha lasciato il territorio dello Stato della Parte richiedente.

Articolo 2

1. Il possesso della cittadinanza della persona che è oggetto di riammissione viene comprovato in base ai seguenti documenti in corso di validità:
   - Carta d'identità;
   - Passaporto o qualunque altro documento di viaggio;
   - certificato di stato civile o altro documento ufficiale da cui risulti la cittadinanza;
   - Certificato consolare di identità;
   - Libretto personale o qualunque altro documento rilasciato da autorità militari;

2. La cittadinanza viene ritenuta presunta in base ad uno dei seguenti documenti:
 - uno dei documenti menzionati al punto 1, se scaduto;
 - un atto rilasciato dalle autorità pubbliche della Parte richiesta e che comprova l'identità della persona in questione (patente di guida, libretto per marittimi, ecc.)
 - Autorizzazione o permesso di soggiorno scaduti;
 - Fotocopie di uno dei documenti sopramenzionati;
 - Dichiarazioni dell'interessato, autenticate e ricevute dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte richiedente;
 - Dichiarazioni di testimoni di buona fede, contenute in un verbale.

3. Qualora la cittadinanza sia presunta, ma non vi siano prove documentali quali quelle elencate al comma 2 dell'art. 2, questa potrà essere accertata mediante l'intervento delle autorità consolari della Parte richiesta. Esse dovranno sentire l'interessato, entro tre giorni dalla data della richiesta, per quanto possibile nel posto dove egli si trova, oppure, se questo è impossibile, presso la più vicina rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta. L'audizione è organizzata dalla Parte richiedente, di comune accordo con le autorità consolari in questione, quanto prima.
 Se ad udienza conclusa si stabilisce che la persona in parola ha la cittadinanza della Parte richiesta, l'autorità consolare rilascia subito un documento valido per il rimpatrio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di quelle persone che invochino l'esistenza di una domanda di rinuncia alla rispettiva cittadinanza, in merito alla quale non si sia pronunciata in via definitiva la rispettiva Autorità competente.

5. Nel caso in cui la cittadinanza viene presunta in base ai documenti elencati nei commi 2,3,4 del presente articolo, le Autorità consolari della Parte richiesta rilasciano immediatamente un documento di rimpatrio che permetta il reingresso della persona in questione.

Capo II
Riammissione di cittadini di altri Stati

Articolo 3

Le Parti Contraenti si impegnano ad esaminare i problemi della riammissione dei cittadini di Paesi terzi sulla base delle modalità con le quali è, o sarà regolamentato, il regime degli stranieri nella propria legislazione, in vista di un'intesa bilaterale in materia.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegnano a riaccogliere, nelle condizioni previste dalla Convenzione di Chicago, i passeggeri arrivati via aerea dal territorio dell'altra Parte Contraente il cui ingresso non sia stato ammesso.

Capo III
Condizioni relative alla riammissione

Articolo 5

1. La Parte Contraente richiedente riammette sul proprio territorio le persone che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte Contraente, non soddisfano le condizioni previste agli articolo 1, 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

2. Le spese di allontanamento fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonchè le spese per un'eventuale riammissione, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

Capitolo IV
Procedura di riammissione

Articolo 6

1. Le domande di riammissione presentate in applicazione degli articoli 1,2, e 3 sono definite tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti.

2. La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità, ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino straniero, al suo soggiorno nel territorio dello Stato richiesto ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti in modo da soddisfare le richieste di ciascuna autorità.

3. Le decisioni di riammissione dovranno essere adottate nel più breve tempo possibile.

4. L'autorizzazione di riammissione ha una validità di tre mesi dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

Capo V
Ammissione in transito

Articolo 7

1. Ciascuna delle Parti Contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono colpiti da un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente.
2. La Parte Contraente richiedente è responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non può essere eseguita.
3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Articolo 8

1. La Parte Contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, se è necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, puo:
   - sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;
   - sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte Contraente che ha adottato la misura di allontanamento.
2. Se la scorta avviene, in via del tutto eccezionale, per via terrestre, le Parti Contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessità e sulle modalità del servizio di scorta.

Articolo 9

1. La richiesta di transito per allontanamento viene comunicata direttamente tra le autorità competenti delle Parti Contraenti.
2. In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identità e alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora ed al luogo di arrivo nel paese di transito e all'ora ed al luogo di partenza da quest'ultimo al paese di destinazione finale, così come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettua la scorta.

Articolo 10

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:
- se per lo straniero sono presenti ed attuali nel paese di destinazione pericoli di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica.
- se lo straniero corre il rischio di essere accusato o condannato da un tribunale penale del paese di destinazione per reati commessi anteriormente.

Capo VI
Disposizioni generali

Articolo 11

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, derivanti dall'applicazione di altri accordi internazionali.

Esse non pregiudicano altresì l'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi e nelle convenzioni internazionali nel campo dei diritti umani di cui le due Parti siano contraenti.

Articolo 12

1. I Ministeri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Romania stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.
2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i paesi di destinazione.

Articolo 13

Le due Parti Contraenti riconosceranno reciprocamente le condizioni più favorevoli che una delle due Parti Contraenti abbia concluso o concluderà con altri Paesi in materia di riammissione di cittadini di Paesi terzi.

Articolo 14

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 15

Le Parti Contraenti determinano di comune intesa le modifiche da apportare al presente Accordo.
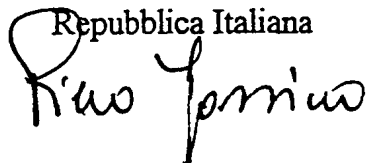
Articolo 16

1. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione o ratifica.
2. Il presente accordo potrà essere denunciato, per via diplomatica, con preavviso scritto di novanta giorni.
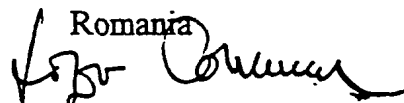
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bucarest il 4 marzo 1997 in duplice copia in lingua italiana e in lingua romena, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Romania

695.

Vilnius, 20 maggio 1997

Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla esenzione dall'obbligo del visto per gli autotrasportatori

(Entrata in vigore: 19 giugno 1997)

AMBASCIATA D'ITALIA

Verbal Note

The Italian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania and, in order to reciprocally abolish the visa requirement concerning professional truck and bus drivers and referring to the present visa regime between the Republic of Lithuania and the Italian Republic, considering the objective of the full implementation of the freedom of movement for the citizens of each of the two countries into the territory of the other Contracting Party and in the framework of the future integration of Lithuania into the European Union, has the honor, in the name of the Italian government, to propose the following:

1) The Italian Republic and the Republic of Lithuania allow professional drivers, citizens of one or the other Party transporting goods or passengers between the two countries, to enter their own territory without visa.

The possibility of availing oneself of the above-mentioned opportunity is subject to the observance of the laws in force in each Contracting Party in the field of immigration, labour and trade and is subject to the observance of bilateral agreements in the field of transfer of goods and passengers.

Ministry of Foreign Affairs of
the Republic of Lithuania
Vilnius

2) Each Party can suspend completely or partially the implementation of this agreement.
The adoption or recall of the above-mentioned decision is immediately notified to the other State through diplomatic channels.
3) This agreement can be denounced at any moment by one of the two Parties and will cease to be in force 30 days after the receipt of the notification carried out through diplomatic channels.
The Italian Embassy has the honor to propose that this Note and the Note of reply by which the agreement of the Lithuanian government is notified, represent an agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania on the abolition of the visa requirement for professional truck and bus drivers, that will enter into force 30 days after the Note of reply of the Lithuanian Party.
The Italian Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania the assurances of its highest consideration.

20 MHU. 1997

REPUBLIC OF LITHUANIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

284/97

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania presents its compliments to the Italian Embassy and has the honour to acknowledge receipt of the Embassy's Note of 20 May, 1997, No. 622 which reads as follows:

"The Italian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania and, referring to the reciprocally abolish the visa requirement concerning professional truck and bus drivers and referring to the present visa regime between the Republic of Lithuania and the Italian Republic considering the objective of the full implementation of the freedom of movement for the citizens of each of the two countries into the territory of the other Contracting Party and in the framework of the future integration of Lithuania into the European Union has the honour, in the name of the Italian Government, to propose the following:
1) The Italian Republic and the Republic of Lithuania allow professional drivers, citizens of one or the other Party transporting goods or passengers between the two countries, to enter their own territory without visa.
The possibility of availing oneself of the above-mentioned opportunity is subject to the observance of the laws in force in each Contracting Party in the field of immigration, labour and trade and is subject to the observance of bilateral agreements in the field of transfer of goods and passengers.
2) Each Party can suspend completely or partially the implementation of this agreement.
The adoption or recall of the above-mentioned decision is immediately notified to the other State through diplomatic channels.
3) This agreement can be denounced at any moment by one of the two Parties and will cease to be in force 30 days after the receipt of the notification carried out through diplomatic channels.

THE ITALIAN EMBASSY
VILNIUS
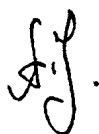
The Italian Embassy has the honour to propose that this Note and the Note of reply by which the agreement of the Lithuanian Government is notified, represent an agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Lithuania on the abolition of visa requirement for professional truck and bus drivers, that will enter into force 30 days after the Note of reply of the Lithuanian Party.
The Italian Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania the assurances of its highest consideration."

In reply, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania has the honour to state that the Government of the Republic of Lithuania accepts the proposal of the Government of the Italian Republic and agrees that the Italian Embassy's Note and the present reply shall constitute an agreement on this subject between the two Governments.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania avails itself of this opportunity to renew to the Italian Embassy the assurances of its highest consideration.

Vilnius, May 20, 1997

LIETUVOS RESPUBLIKA • UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata d'Italia

Nota Verbale

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania e - allo scopo di abolire reciprocamente il regime dei visti per i conducenti di camion e autobus professionisti e con riferimento al regime dei visti attualmente in vigore fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica Italiana - considerando l'obiettivo della completa attuazione della libertà di movimento per i cittadini dei due paesi nel territorio dell'altra Parte Contraente e nel quadro della futura adesione della Lituania all'Unione Europea, ha l'onore, a nome del Governo italiano, di avanzare la seguente proposta:

1. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Lituania consentiranno ai conducenti professionisti, cittadini di una o dell'altra Parte e che trasportano beni o passeggeri fra i due paesi, di entrare nel loro territorio senza visto.
   La possibilità di avvalersi dell'opportunità di cui sopra è soggetta al rispetto delle leggi vigenti in ciascuna Parte Contraente nel settore dell'immigrazione, del lavoro e del commercio, nonché al rispetto degli accordi bilaterali in materia di trasferimento di beni e passeggeri.
2. Ciascuna delle Parti potrà sospendere l'applicazione del presente accordo, parzialmente o completamente.
   L'adozione e l'abrogazione di tale provvedimento dovranno essere immediatamente rese note all'altro Stato attraverso i canali diplomatici.
3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti e cesserà di essere in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della relativa notifica attraverso i canali diplomatici.

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di suggerire che la presente Nota e la Nota con la quale il Governo lituano comunicherà il suo consenso costituiscano un accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sull'esenzione dal regime dei visti per i conducenti di camion e autobus professionisti, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta della Parte lituana.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania i sensi della sua più alta considerazione.

20 maggio 1997

REPUBBLICA DI LITUANIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana del 20 maggio 1997, N. 622, il cui testo è il seguente:

"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania e - allo scopo di abolire reciprocamente il regime dei visti per i conducenti di camion e autobus professionisti e con riferimento al regime dei visti attualmente in vigore fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica Italiana - considerando l'obiettivo della completa attuazione della libertà di movimento per i cittadini dei due paesi nel territorio dell'altra Parte Contraente e nel quadro della futura adesione della Lituania all'Unione Europea, ha l'onore, a nome del Governo italiano, di avanzare la seguente proposta:

1. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Lituania consentiranno ai conducenti professionisti, cittadini di una o dell'altra Parte e che trasportano beni o passeggeri fra i due paesi, di entrare nel loro territorio senza visto.
   La possibilità di avvalersi dell'opportunità di cui sopra è soggetta al rispetto delle leggi vigenti in ciascuna Parte Contraente nel settore dell'immigrazione, del lavoro e del commercio, nonché al rispetto degli accordi bilaterali in materia di trasferimento di beni e passeggeri.
2. Ciascuna delle Parti potrà sospendere l'applicazione del presente accordo, parzialmente o completamente.
   L'adozione e l'abrogazione di tale provvedimento dovranno essere immediatamente rese note all'altro Stato attraverso i canali diplomatici.
3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti e cesserà di essere in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della relativa notifica attraverso i canali diplomatici.

All'Ambasciata della Repubblica Italiana
Vilnius

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di suggerire che la presente Nota e la Nota con la quale il Governo lituano comunicherà il suo consenso costituiscano un accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sull'esenzione dal regime dei visti per i conducenti di camion e autobus professionisti, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta della Parte lituana.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania i sensi della sua più alta considerazione."

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania ha l'onore di rispondere dichiarando che il Governo della Repubblica di Lituania accetta la proposta del Governo della Repubblica Italiana e conviene che la Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana e la presente risposta costituiscano un accordo in materia fra i due Governi.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Vilnius, 20 maggio 1997

696.

Roma, 19 giugno 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia sulla esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio

(Entrata in vigore: 14 maggio 1998)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA SULLA ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI VISTO PER I TITOLARI DI PASSAPORTO DIPLOMATICO O DI SERVIZIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale Jugoslava (nel testo: Parti Contraenti), nel desiderio di promuovere ulteriormente i rapporti bilaterali e al fine di agevolare i viaggi dei cittadini delle Parti Contraenti, titolari di passaporti diplomatici o di servizio, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

I cittadini dei due Stati titolari di passaporto diplomatico o di servizio in corso di validità possono senza obbligo di visto entrare nel territorio dell'altro Stato, soggiornarvi per un massimo di novanta giorni e transitarvi per un massimo di sette giorni.

Articolo 2

I cittadini dei due Stati titolari di passaporto diplomatico o di servizio in corso di validità, inviati in missione presso la Rappresentanza diplomatica o consolare nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché i coniugi ed i figli a carico e conviventi, titolari di passaporto diplomatico o di servizio, sono soggetti all'obbligo di primo visto di ingresso dello Stato ospitante. Dopo avere assunto l'incarico nella Rappresentanza diplomatica o consolare, le predette persone possono entrare e lasciare senza limitazioni e senza l'obbligo di visto di reingresso il territorio dell'altra Parte Contraente per tutto il periodo dell'incarico.
Il soggiorno delle predette persone resta comunque regolato dalla legislazione vigente in materia nei due Paesi.

Articolo 3

1. Le Parti Contraenti scambieranno per via diplomatica nel più breve tempo possibile e comunque almeno trenta giorni prima della data dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli esemplari dei passaporti diplomatici e di servizio in corso di validità cui si riferiscono le disposizioni del presente Accordo.
2. In caso di introduzione di nuovi passaporti diplomatici o di servizio, ovvero in caso di modifiche di quelli esistenti, le Parti Contraenti scambieranno gli esemplari degli stessi per via diplomatica, almeno trenta giorni prima della loro introduzione .

Articolo 4

Ciascuna Parte Contraente può sospendere, interamente o in parte, l'applicazione del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di salute pubblica. La sospensione o la revoca della sospensione entreranno in vigore il giorno successivo a quello in cui l'altra Parte Contraente avrà ricevuto, per via diplomatica, la notifica della sospensione o della revoca della sospensione.

Articolo 5

Ciascuna Parte Contraente può denunciare per via diplomatica e per iscritto il presente Accordo. In tal caso l'Accordo cessa di produrre i suoi effetti novanta giorni dopo la ricezione della denuncia.

Articolo 6

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un tempo indeterminato.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo l'avvenuto scambio delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica previste dai rispettivi ordinamenti delle due Parti Contraenti.

Fatto a Roma il 19-06-1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e serba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO FEDERALE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI JUGOSLAVIA

697.

Roma, 19 giugno 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia sulla riammissione delle persone che non soddisfino i requisiti per l'ingresso o non soddisfino più i requisiti per il soggiorno sul territorio dell'altro Stato

(Entrata in vigore: 1° agosto 1998)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE NON SODDISFINO I REQUISITI PER L'INGRESSO O NON SODDISFINO PIÙ I REQUISITI PER IL SOGGIORNO SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia (di seguito denominate "Parti Contraenti")

animati dal desiderio di sviluppare le amichevoli relazioni fra i due Stati;

al fine di disciplinare la riammissione delle persone che non soddisfino o non soddisfino più i requisiti per l'ingresso o il soggiorno sul territorio della controparte;

nell'intento di contribuire in tal modo alla prevenzione ed al contrasto dell'immigrazione illegale;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizione dei concetti

1. LA PERSONA CHE VIENE RIAMMESSA E':
a) la persona di cui sia stata accertata la cittadinanza di una delle Parti Contraenti;
b) il cittadino di un Paese terzo entrato illegalmente dal territorio di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;

2. LA PERSONA IN TRANSITO è: il cittadino del Paese terzo per il quale ciascuna Parte Contraente consenta, su richiesta dell'altra Parte Contraente, il transito attraverso il proprio territorio.

3. LA PARTE RICHIEDENTE è: lo Stato sul territorio del quale si trova la persona che deve essere riammessa, ovvero la persona per la quale viene richiesto il transito, secondo le condizioni previste dal presente Accordo.

4. LA PARTE RICHIESTA è: lo Stato sul territorio del quale deve essere riammessa la persona, ovvero attraverso il territorio del quale deve essere consentito il transito della persona, secondo le condizioni previste dal presente Accordo.

5. LA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE OVVERO DI TRANSITO rappresenta una richiesta formale con la quale la Parte richiedente chiede alla Parte richiesta di riammettere le persone nel proprio territorio, ovvero di consentire il transito della persona attraverso il proprio territorio.

6. LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE OVVERO DI TRANSITO è la comunicazione ufficiale con la quale la Parte richiesta risponde alla richiesta di riammissione ovvero di transito.

7. LE AUTORITA' COMPETENTI sono le Autorità delle Parti Contraenti attraverso le quali si svolge la procedura di riammissione ovvero il transito.

I
RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

Articolo 2
Obbligo di riammissione

Ciascuna Parte Contraente riammette, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino più i requisiti per l'ingresso o il soggiorno sul territorio della Parte richiedente.

Articolo 3
Accertamento dell'identità e della cittadinanza

(1). L'identità e la cittadinanza della persona da riammettere vengono accertate dalle autorità competenti della Parte richiesta, in armonia con la vigente normativa interna.

(2). La Parte richiedente trasmetterà alla Parte richiesta, al fine di accertare l'identità e la cittadinanza, la richiesta di riammissione della persona di cui al comma precedente, nonché i documenti personali disponibili.

(3). I documenti necessari per l'accertamento dell'identità e della cittadinanza verranno definiti nel protocollo esecutivo del presente Accordo. Le copie dei suddetti documenti potranno essere anch'essi utilizzati ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza.

(4). Ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza potrà essere utilizzata anche la dichiarazione della persona per la quale viene richiesta la riammissione.

Articolo 4
Procedure di richiesta della riammissione

(1) Se alla richiesta di riammissione viene allegato il passaporto, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta nel territorio della Parte Richiedente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, la Rappresentanza stessa rilascerà immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data di ricezione della richiesta di riammissione il documento di viaggio alla persona da riammettere.

(2) Nel caso in cui alla richiesta di riammissione vengano allegati i documenti di cui all'articolo. 3.(3) del presente Accordo ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza, l'autorità competente della Parte Richiesta fornirà entro 15 giorni la risposta alla richiesta in questione alle competenti autorità della Parte Richiedente.
Dopo la ricezione della risposta positiva alla richiesta di riammissione, l'autorità competente della Parte Richiedente, presentando la suddetta risposta alla Rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta, otterrà il documento di viaggio per la persona da riammettere.
Il documento di viaggio verrà rilasciato immediatamente e comunque non oltre tre giorni.

(3).Nel caso in cui l'autorità competente della Parte richiedente non abbia la possibilità di allegare alla richiesta altri documenti eccetto la dichiarazione della persona da riammettere di cui all'articolo 3.(4) del presente Accordo, la Parte richiesta fornirà la relativa risposta all'autorità competente della Parte richiedente entro 30 giorni dalla data di ricezione.
Dopo la ricezione della risposta positiva alla richiesta di riammissione, l'autorità competente della Parte richiedente, presentando la suddetta risposta alla Rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta, otterrà il documento di viaggio per la persona da riammettere.
Il documento di viaggio verrà rilasciato immediatamente e comunque non oltre tre giorni.

(4). La validità della risposta positiva alla richiesta di riammissione è illimitata.

(5). La risposta negativa alla richiesta di riammissione dovrà essere motivata.

Articolo 5
Procedura di riammissione

(1) La riammissione sarà effettuata entro trenta giorni dalla data di rilascio del documento di viaggio.
(2) L'autorità competente della Parte richiedente informerà l'autorità competente della Parte richiesta sui termini e sulle modalità di consegna della persona , entro e non oltre dieci giorni dalla data in cui intende effettuare il rimpatrio.

II
RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI STATI TERZI

Articolo 6
Obbligo e procedura di riammissione

(1). Ciascuna Parte Contraente riammetterà nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno in vigore sul territorio della Parte richiedente, nella misura in cui sia comprovato che tale cittadino sia entrato illegalmente sul territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitato attraverso il territorio della Parte richiesta.

(2). La richiesta di riammissione può essere presentata entro sei mesi dalla data di ingresso illegale del cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte richiedente.
La richiesta di riammissione conterrà i dati sull'identità e sulla cittadinanza della persona da riammettere nonché le prove dell'ingresso illegale nel territorio della Parte richiedente dal territorio della Parte richiesta.

(3) La Parte richiesta risponderà alla richiesta di riammissione entro venti giorni ovvero, in casi eccezionali, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

(4) La Parte richiesta riammetterà il cittadino di uno Stato terzo entro trenta giorni dalla data di consegna della risposta positiva alla richiesta di riammissione. Su richiesta della Parte richiedente, tale termine pòtrà essere prorogato, per giustificati motivi, di altri trenta giorni.

(5) Qualora venga successivamente accertato che il cittadino di un Paese terzo non è illegalmente entrato dal territorio della Parte richiesta, la Parte richiedente è tenuto a riammetterlo immediatamente e comunque non oltre trenta giorni nel proprio territorio.

Articolo 7
Esenzione dall'obbligo di riammissione

L'obbligo di riammissione nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi non sussiste nei seguenti casi:

1. qualora venga accertato che questi cittadini siano entrati sul territorio dell'altra Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo;

2. qualora, prima dell'ingresso nel territorio della Parte richiedente ovvero in un momento successivo all'ingresso stesso, la Parte richiedente abbia rilasciato a tali cittadini un visto o un permesso di soggiorno.

III
AMMISSIONE DEI CITTADINI DI STATI TERZI IN TRANSITO

Articolo 8
Procedure di transito

(1) Ciascuna Parte Contraente ammetterà, su richiesta dell'altra Parte Contraente, i cittadini di stati terzi ai fini del transito attraverso il suo territorio qualora la Parte richiedente fornisca le prove sicure di aver provveduto al loro accoglimento nello Stato di destinazione oppure sul territorio del successivo Stato di transito.

(2) La richiesta di ammissione in transito viene presentata dalla Parte richiedente la quale è tenuta ad allegare le prove di cui al comma (1) del presente Articolo.

(3) Il trasporto delle persone in transito con scorta ufficiale sarà eseguito conformemente alla normativa della Parte richiesta

Articolo 9
Cause di esclusione del transito

(1) Il transito può essere rifiutato nei seguenti casi:

se nel paese di destinazione o in altri eventuali paesi di transito la persona in transito rischia trattamenti disumani, la pena capitale, ovvero la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero in pericolo a causa della propria nazionalità, religione, razza o appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinione politica;

oppure

se nel paese di destinazione o in uno dei paesi di transito la persona in transito rischia un procedimento penale o l'esecuzione di una condanna penale, a meno che questi non riguardino l'ingresso illegale.

(2) la risposta negativa alla richiesta di transito deve essere motivata.

(3) la Parte richiedente riammetterà immediatamente sul suo territorio la persona in transito qualora durante il transito stesso si verifichino le circostanze di cui al comma (1) del presente Articolo.

IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10
Spese

Le spese di rimpatrio e le spese per il transito attraverso il territorio della Parte richiesta saranno a carico della Parte richiedente.

Articolo 11
Applicazione dell'Accordo

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero Federale per gli Affari Interni della Repubblica Federale di Jugoslavia concluderanno un Protocollo Esecutivo.

Articolo 12
Collaborazione per l'applicazione dell'Accordo

Le competenti autorità delle Parti Contraenti si incontreranno, qualora necessario, per esaminare le questioni relative all'applicazione del presente Accordo e del relativo Protocollo Esecutivo.

Articolo 13
Clausola di inviolabilità

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi che le Parti Contraenti hanno assunto sulla base di altri accordi internazionali.

Articolo 14
Sospensione dell'applicazione dell'Accordo

Ciascuna Parte Contraente puo sospendere, interamente o in parte, l'applicazione del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di salute pubblica. La sospensione non sara applicata ai propri cittadini salvo caso di forza maggiore. La sospensione o la revoca della sospensione entreranno in vigore il giorno successivo a quello in cui l'altra Parte Contraente avra ricevuto, per via diplomatica, la notifica della sospensione o della revoca della sospensione.

Articolo 15
Denuncia dell'Accordo

Ciascuna delle Parti Contraenti può denunciare il presente Accordo per via diplomatica e per iscritto. In tal caso, l'Accordo cesserà di produrre i suoi effetti dopo novanta giorni dalla ricezione della denuncia.
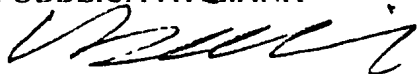
Articolo 16
Entrata in vigore e validità
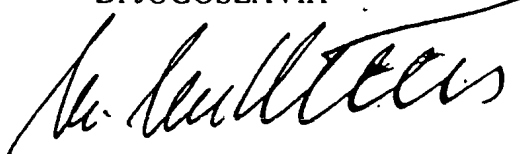
(1)Il presente Accordo resterà in vigore per un tempo indeterminato.
(2) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto scambio delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica previste dai rispettivi ordinamenti delle due Parti Contraenti.

Fatto a Roma il 19-06-1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e serba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA

698.

Roma, 27 giugno 1997

Accordo fra il Governo della Repubblia italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione turistica

(Entrata in vigore: 20 agosto 1998)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia (di seguito denominati le "Parti Contraenti")

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione e amicizia fra i due popoli;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione euro-mediterranea nel campo del turismo;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali ambientali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli e si adopereranno per facilitare la cooperazione tra le imprese, organizzazioni, istituzioni ed enti di entrambi i Paesi competenti nel settore del turismo.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo ,
b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza e di promozione turistica (il cui personale sara assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno) che saranno rispettivamente per la Repubblica Italiana "L'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT)" e per la Repubblica di Croazia "l'Ufficio Nazionale Croato per il Turismo (HTZ)";
d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
e) la cooperazione in materia di legislazione turistica ed ambientale.

ARTICOLO IV

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.

ARTICOLO V

Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui risultati della loro applicazione.

ARTICOLO VI

Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

ARTICOLO VII

Tutte le forme di collaborazione derivanti dalla applicazione del presente Accordo saranno realizzate in conformità con le legislazioni in vigore nei due Paesi.

ARTICOLO VIII

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere riunioni bilaterali.

ARTICOLO IX
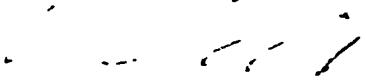
I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.
Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche sei mesi prima della sua scadenza.

La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.
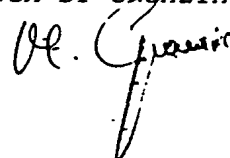
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 27/6/1997 in due originali nelle lingue italiana, croata ed inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

AGREEMENT ON COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Croatia (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),

ACKNOWLEDGING the importance that tourism can have both for their respective economies and for greater understanding and friendly relations between their two peoples;

CONVINCED of the need to promote active cooperation in the field of tourism taking their respective potentials into account;

CONSIDERING the interest that both Parties have in Euro-Mediterranean cooperation in the sector of tourism;

CONSIDERING the will of both Parties to take any step aimed at preserving natural, environmental and cultural resources in order to ensure lasting development in the sector of tourism;

have agreed as follows:

ARTICLE I

Both Contracting Parties shall take specific care in developing and strengthening tourist relations between both countries with a view to improving the mutual knowledge of the history and culture of both peoples.

The Contracting Parties shall support cooperation betwen enterprises, organizations and institutions of both countries with responsibility in the field of tourism.

ARTICLE II

Both Contracting Parties shall endeavour to strengthen cooperation to promote the development of the tourist sector and shall encourage to this end the exchange of experts to promote tourism and tourist marketing by cooperating in the sectors of training and technological research with a view to better preserve and manage areas and developing tourist investments in compliance with their legislations and provisions in force.

ARTICLE III

Both contracting Parties shall favour as far as possible:

a) the carrying out of technical missions in the field of tourist promotion and entertainment with a view to exchanging their respective experiences and studying the possibilities to take joint actions to promote tourism;

b) the exchange of publications and tourist promotional material;

c) opening of representative and tourist promotion offices in their respective countries (whose personnel shall be subject to national laws for entry and stay), namely the Italian National Tourist Board (ENIT -Ente Nazionale Italiano per il Turismo) for the Italian Republic, and the Croatian National Tourist Board (HTZ - Hrvatska turisticka zajednica) for the Republic of Croatia;

d) the development of cooperation to protect historical buildings for tourist purposes;

e) cooperation in the field of tourist and environmental legislation.

ARTICLE IV

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of vocational training and shall facilitate the exchange of information on teaching programmes in the sector of tourism and shall explore - with the national authorities concerned - the possibility to grant scholarships for the training of experts in the management of tourist enterprises and experts in the field.

ARTICLE V

Both Contracting Parties shall endeavour to carry out study programmes in the tourist sectors of common interest concerning tourist and hotel management, by exchanging information on the studies carried out as well as on the results of their implementation.

ARTICLE VI

Both Contracting Parties shall make any effort to further develop cooperation between their respective bodies also in the context of the international organizations operating in the sector of tourism and shall exchange information on the results respectively achieved in this field.

ARTICLE VII

All forms of cooperation resulting from this Agreement shall be carried out in conformity with the national legislation of the Contracting Parties.

ARTICLE VIII

With a view to ensure the implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall consult to promote bilateral meetings.

ARTICLE IX

Both countries shall notify each other - through diplomatic channels - of the fulfilment of the internal procedures required by their respective national legislations for entry into force of the present Agreement.

This Agreement shall come into force at the date when the second notification is received.

This Agreement shall remain valid for five years and shall be tacitly extended every year unless terminated by either Contracting Party in writing and through diplomatic channels six months before its expiry.

The termination of the Agreement shall not affect the carrying out of programmes and projects agreed during the period of validity of this Agreement unless otherwise agreed upon by the Contracting Parties.

In witness whereof the undersigned have signed this Agreement

Done at Rome on 27/6/1997 in two originals in Italian, Croatian and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
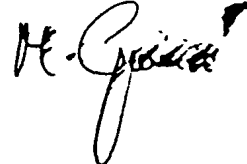
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

699.

Dakar, 14 agosto 1997

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Mali

(Entrata in vigore: 25 giugno 1998)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MALI

Il Coverno della Repubblica Italiana ed il Governo del Mali, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione del Processo verbale firmato a Parigi il 20 giugno 1996 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relativo al consolidamento del debito del Mali, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dell'ammontare totale di effetti del capitale non pervenuti a scadenza, a partire dal 20 maggio 1996, dei debiti dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") a seguito dell'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Mali (di seguito denominato "Governo") concluso in attuazione del Processo-verbale di Parigi del 27 ottobre 1988.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati nell'Allegato a tale Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

S'intende che gli interessi calcolati secondo l'Accordo di consolidamento concluso in attuazione del Processo verbale di Parigi del 27 ottobre 1988 a decorrere dall'ultima scadenza d'interesse fino al 19 maggio 1996 compreso, sono esclusi dal presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati dal "Governo" alla "SACE", nella valuta indicata nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

20.11.1999 0,23%
20.05.2000 0,25%
20.11.2000 0,27%
20.05.2001 0,28%
20.11.2001 0,30%
20.05.2002 0,32%
20.11.2002 0,34%
20.05.2003 0,36%
20.11.2003 0,38%
20.05.2004 0,41%
20.11.2004 0,43%
20.05.2005 0,46%
20.11.2005 0,48%
20.05.2006 0,51%
20.11.2006 0,54%

20.05.2007	0,57%
20.11.2007	0,60%
20.05.2008	0,63%
20.11.2008	0,67%
20.05.2009	0,70%
20.11.2009	0,74%
20.05.2010	0,78%
20.11.2010	0,82%
20.05.2011	0,87%
20.11.2011	0,91%
20.05.2012	0,96%
20.11.2012	1,01%
20.05.2013	1,07%
20.11.2013	1,12%
20.05.2014	1,18%
20.11.2014	1,24%
20.05.2015	1,30%
20.11.2015	1,37%
20.05.2016	1,44%
20.11.2016	1,51%
20.05.2017	1,59%
20.11.2017	1,67%
20.05.2018	1,75%
20.11.2018	1,84%
20.05.2019	1,93%
20.11.2019	2,02%
20.05.2020	2,12%
20.11.2020	2,23%
20.05.2021	2,34%
20.11.2021	2,45%
20.05.2022	2,57%
20.11.2022	2,70%
20.05.2023	2,83%
20.11.2023	2,97%
20.05.2024	3,12%
20.11.2024	3,27%
20.05.2025	3,43%
20.11.2025	3,59%
20.05.2026	3,77%
20.11.2026	3,95%
20.05.2027	4,14%
20.11.2027	4,34%
20.05.2028	4,55%
20.11.2028	4,77%
20.05.2029	5,01%

ARTICOLO III

1) Sull'ammontare totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato secondo i termini del Articolo II precedente, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dal 20 giugno 1996 fino al pagamento totale degli stessi, al tasso d'interesse dell'1,94% annuo per i debiti in lire italiane.

2) Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, mediante rate semestrali (20 Maggio- 20 Novembre) la prima delle quali a scadere il 20 Novembre 1997.

ARTICOLO IV

In caso di ritardo di oltre trenta giorni per ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II e III del presente Accordo, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla "SACE" gli interessi di mora calcolati sulla base dei tassi d'interesse corrispondenti al "Libor" a sei mesi, rilevati per la lira italiana sul Financial Times (Tabella dei tassi d'interessi in valuta Euro) alla data di scadenza,ed incrementato dello 0,50% annuo.

Articolo V

Fatte salve le norme del presente Accordo, quest'ultimo stesso non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti indicati nell'Articolo I precedente.

Articolo VI

Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad essere applicate, salvo se i paesi creditori del Club di Parigi accertano che le condizioni previste dal Processo-Verbale del 20 maggio 1996 non sono soddisfatte.

Articolo VII

Il presente Accordo entra in vigore contestualmente all'ultima notifica di avvenuto espletamento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a DAKAR, in due esemplari in lingua francese, il 14 agosto 1997

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	**PER IL GOVERNO DEL MALI**
Paolo Guido SPINELLI	**Cheick Mouctary DIARRA**

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU MALI

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Mali, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signé à Paris le 20 Juin 1996 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Mali, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation du montant total de l'encours du principal, à compter du 20 Mai 1996, des dettes envers la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (ci-après dénommée "SACE") resultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Mali (ci-après dénommée "Gouvernement") conclu en application du Procès-Verbal de Paris du 27 Octobre 1988;

Les montants des dettes en question sont indiqués dans l'Annexe à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que les intérêts courus sur l'Accord de consolidation conclu en application du Procès-Verbal de Paris du 27 Octobre 1988 depuis la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 19 Mai 1996 inclus, sont exclus du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précédent Article I seront remboursées par le "Gouvernement" à la "SACE", dans la devise indiquée dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit.

20.11.1999	0,23%
20.05.2000	0,25%
20.11.2000	0,27%
20.05.2001	0,28%
20.11.2001	0,30%
20.05.2002	0,32%
20.11.2002	0,34%
20.05.2003	0,36%
20.11.2003	0,38%
20.05.2004	0,41%
20.11.2004	0,43%
20.05.2005	0,46%
20.11.2005	0,48%
20.05.2006	0,51%
20.11.2006	0,54%
20.05.2007	0,57%
20.11.2007	0,60%
20.05.2008	0,63%
20.11.2008	0,67%
20.05.2009	0,70%
20.11.2009	0,74%

20.05.2010	0,78%
20.11.2010	0,82%
20.05.2011	0,87%
20.11.2011	0,91%
20.05.2012	0,96%
20.11.2012	1,01%
20.05.2013	1,07%
20.11.2013	1,12%
20.05.2014	1,18%
20.11.2014	1,24%
20.05.2015	1,30%
20.11.2015	1,37%
20.05.2016	1,44%
20.11.2016	1,51%
20.05.2017	1,59%
20.11.2017	1,67%
20.05.2018	1,75%
20.11.2018	1,84%
20.05.2019	1,93%
20.11.2019	2,02%
20.05.2020	2,12%
20.11.2020	2,23%
20.05.2021	2,34%
20.11.2021	2,45%
20.05.2022	2,57%
20.11.2022	2,70%
20.05.2023	2,83%
20.11.2023	2,97%
20.05.2024	3,12%
20.11.2024	3,27%
20.05.2025	3,43%
20.11.2025	3,59%
20.05.2026	3,77%
20.11.2026	3,95%
20.05.2027	4,14%
20.11.2027	4,34%
20.05.2028	4,55%
20.11.2028	4,77%
20.05.2029	5,01%

ARTICLE III

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchélonné aux termes du precédent Article II, le "Gouvernement" s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir du 20 Juin 1996 jusqu'au règlement total des dettes mêmes au taux d'intérêt de 1,94 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes.

2) Les intérêts seront réglés dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (20 Mai - 20 Novembre) dont le premier echéant le 20 Novembre 1997.

ARTICLE IV

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précédents Articles II et III du présent Accord, le "Gouvernement" s'engage à rembourser et à transférer promptement à la "SACE" les intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "Libor" à six mois relevés pour la Lire Italienne sur le Financial Times (table Euro-currency Interest Rates) à la date d'échéance, augmenté de 0,50 % p.a..

ARTICLE V

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les operations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au précédent Article I.

ARTICLE VI

Les dispositions du présent Accord continueront à être appliquées à moins que les pays creanciers du Club de Paris constatent que les conditions prévues par le Procès-Verbal du 20 Mai 1996 ne sont pas satisfaites.

ARTICLE VII
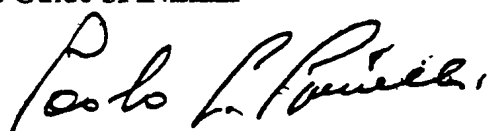
Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signe le présent Accord.

Fait à ......DAKAR..... en deux exemplaires, en langue française le 14 AOUT 1997

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Paolo Guido SPINELLI

POUR LE GOUVERNEMENT DU MALI

Cheick Mouctary DIARRA

SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N 227)

DATA ELAB. 10/06/96
LINGUA: ITALIANO

« LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI »

CCD PAESE 149 MALI
CCD. ACCORDO MALI4
PROGR LISTA 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 31/08/1996 AL 28/02/2002
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 20/05/1996 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
MALI1	26/07/1989	1	31/08/1996	251.122.154,00	161.333.881,00
		1	28/02/1997	242.297.851,00	161.333.881,00
		1	31/08/1997	236.157.444,00	161.333.881,00
		1	28/02/1998	227.577.134,00	161.333.881,00
		1	31/08/1998	221.192.728,00	161.333.881,00
		1	28/02/1999	212.856.411,00	161.333.881,00
		1	31/08/1999	206.228.021,00	161.333.881,00
		1	29/02/2000	198.339.012,00	161.333.881,00
		1	31/08/2000	191.263.306,00	161.333.881,00
		1	28/02/2001	183.414.963,00	161.333.881,00
		1	31/08/2001	176.298.597,00	161.333.881,00
		1	28/02/2002	168.694.276,00	161 333.910,00
				2.515.441.897 00	1.936.006.601,00
			TOTALI	2.515.441.897,00	1.936.006.601,00

• Intérêts du 01 Mars 1996 au 20 Mai 1996 Lires Italiennes 39 038 380,00

700.

Sana'a, 12 novembre 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sul consolidamento del debito della Repubblica dello Yemen (Club di Parigi del 24 settembre 1996)

(Entrata in vigore: 30 aprile 1998)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN ON THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF YEMEN

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Yemen in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on September 24, 1996 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the rescheduling of:

a) commercial and financial debts, for both principal and contractual interest, extended to the Government of the Republic of Yemen (hereinafter referred to as "Government") or to the Yemeni public sector or covered by the guarantee of the "Government" or its public sector, due as at August, 31 1996 and not paid and due within the period September 1, 1996 - June 30, 1997 inclusive and not paid, related to contracts as well as to financial arrangements concluded before January 1, 1993 - with an original maturity of more than one year - covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law from Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (hereinafter referred to as "SACE");

b) debts, for both principal and contractual interest, related to Government Loans as per financial conventions between the "Government" and MEDIOCREDITO CENTRALE concluded before January 1, 1993, due as at August, 31 1996 and not paid and due within the period September 1, 1996 - June 30, 1997 inclusive and not paid.

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, a). will be transferred - in the currency established in the contracts or in the financial arrangements - by the "Government" to "SACE" as follows:

1.2.1998	0.33%
1.8.1998	0.19%
1.2.1999	0.20%
1.8.1999	[illegible]
1.2.2000	0.22%
1.8.2000	0.24%
1.2.2001	0.25%
1.8.2001	0.27%
1.2.2002	0.28%
1.8.2002	0.30%
1.2.2003	0.32%
1.8.2003	0.33%
1.2.2004	0.35%
1.8.2004	0.37%
1.2.2005	0.40%
1.8.2005	0.42%
1.2.2006	0.44%
1.8.2006	0.47%
1.2.2007	0.49%
1.8.2007	0.52%
1.2.2008	0.55%
1.8.2008	0.58%
1.2.2009	0.61%
1.8.2009	0.64%
1.2.2010	0,68%
1.8.2010	0,71%
1.2.2011	0,75%
1.8.2011	0.79%
1.2.2012	0,83%
1.8.2012	0.88%
1.2.2013	0.92%
1.8.2013	0.97%
1.2.2014	1,02%
1.8.2014	1,08%
1.2.2015	1,13%
1.8.2015	1,19%
1.2.2016	1.26%
1.8.2016	1.32%
1.2.2017	1,39%
1.8.2017	1,46%
1.2.2018	1.54%
1.8.2018	1.62%
1.2.2019	1.70%
1.8.2019	1,79%
1.2.2020	1.88%
1.8.2020	1.98%
1.2.2021	2.08%
1.8.2021	2.19%
1.2.2022	[illegible]
1.8.2022	2.42%
1.2.2023	2,54%
1.8.2023	2.67%
1.2.2024	2.81%
1.8.2024	2.95%
1.2.2025	3.10%
1.8.2025	3.26%
1.2.2026	3.42%
1.8.2026	3.59%
1.2.2027	3.78%
1.8.2027	3,97%
1.2.2028	4,17%
1.8.2028	4.38%
1.2.2029	4,60%
1.8.2029	4.84%
1.2.2030	5.06%

ARTICLE III

The debts referred to in the previous Article I, b) will be transferred - in the currency established in the financial convention - by the "Government" to MEDIOCREDITO CENTRALE as follows:

1.8.2013	0.53%
1.2.2014	0.56%
1.8.2014	0.59%
1.2.2015	0,62%
1.8.2015	0.65%
1.2.2016	0.68%
1.8.2016	0.71%
1.2.2017	0,7[illegible]%
1.8.2017	0,7[illegible]%
1.2.2018	0,83%
1.8.2018	0,87%
1.2.2019	0,91%
1.8.2019	0,96%
1.2.2020	1.00%
1.8.2020	1,05%
1.2.2021	1.11%
1.8.2021	1.16%
1.2.2022	1,22%
1.8.2022	1,28%
1.2.2023	1,34%
1.8.2023	1,41%
1.2.2024	1,48%
1.8.2024	1,56%
1.2.2025	1,63%
1.8.2025	1,72%
1.2.2026	1.80%
1.8.2026	1,89%
1.2.2027	1,99%
1.8.2027	2,08%
1.2.2028	2,19%
1.8.2028	2,30%
1.2.2029	2,41%
1.8.2029	2,53%
1.2.2030	2,66%
1.8.2030	2,79%
1.2.2031	2.93%
1.8.2031	3,08%
1.2.2032	3,23%
1.8.2032	3.40%
1.2.2033	3.57%
1.8.2033	3.74%
1.2.2034	3.93%
1.8.2034	4,13%
1.2.2035	4,33%
1.8.2035	4.55%
1.2.2036	4.78%
1.8.2036	5,02%
1.2.2037	5.26%

ARTICLE IV

1) The "Government" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE respectively interest on debts envisaged in Article I of the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Such interest will accrue from the maturity date until the full settlement of the debt and shall be calculated as follows:

i) as regards debts referred to in previous Article I, a) at the rate of 1,38 % p.a. as concerns debts denominated in US Dollars;

ii) as regards debts referred to in previous Article I, b) at the rate of 2,25 % p.a.

3) The said interest shall be transferred, in the currency established in the contracts or in the financial conventions in semi-annual payments (February 1 - August 1) beginning on February 1, 1998.

ARTICLE V

The "Government" undertakes to transfer to "SACE" as soon as possible and in any case not later than 30 days from the signature of this Agreement all the amounts due as at September 24, 1996 and not yet paid to "SACE" related to debts not covered by this Agreement.

Late interest will be charged on those amounts.

ARTICLE VI

In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III and IV, the "Government" shall pay and transfer respectively to "SACE" and to MEDIOCREDITO CENTRALE interest calculated as follows:

- for debts due to "SACE", at the relevant six month LIBOR prevailing on such maturity date, plus a margin of 0,50 % p.a.;
- for debts due to MEDIOCREDITO CENTRALE, at the rate of 2,75 % p.a..

ARTICLE VII

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.
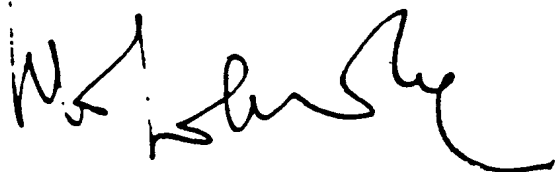
ARTICLE VIII

This present Agreement shall come into force as from the receiving date of the last notification by which the two contracting Parties shall communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Sana'a on 12 Nov. 1997, in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN

SACE

SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

MAG 151

DATA ELAB. 03/[illegible]

PAG. 1
MOD. RRPB0104

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

COD. PAESE 47 - YEMEN REP.ARABA
COD. ACCORDO YEMEL
PROG. LISTA 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE
ARRETRATE DAL: AL: 31/08/1996
PERIODO DAL: 01/09/1996 AL: 30/06/1997
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/09/1996 ACCORDO BILATERALE DEL - VALUTA 69 $ USA

N. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
[illegible] 220105 04	ANSALDO IMPIANTI S.P.	PUBLIC ELECTRICITY CO	14/10/1996	2.500.000,00	2.500.000,00
			14/11/1996	3.500.000,00	3.500.000,00
			14/12/1996	3.467.500,00	3.467.500,00
			14/01/1997	1.817.812,50	1.817.812,50
			14/02/1997	1.817.812,50	1.817.812,50
				13.103.125,00	13.103.125,00
			TOTALE	13.103.125,00	13.103.125,00

Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine
MEDIOCREDITO CENTRALE S p.A

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)
ARRETRATI DELLE RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE FINO AL 31/08/1996 E NON PAGATE
RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE
CONSOLIDAMENTO N 96/905/00

.CREDITO	N.EROG.	DATA SCADENZA	DIVISA	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
82/018/00	001	13/11/1992	$USA	28 917,67	0,00	28 917,67
82/018/00	008	15/11/1992	$USA	9 678,91	1 306,65	10 985,56
82/018/00	014	20/11/1992	$USA	9 148,32	1 337,94	10 486,26
82/018/00	024	30/11/1992	$USA	21 809,68	3 680,38	25 490,06
83/012/00	014	01/05/1993	$USA	0,00	1 101,16	1 101,16
83/012/00	010	22/08/1993	$USA	675,19	0,00	675,19
83/012/00	002	01/10/1993	$USA	21.514,52	0,00	21 514,52
83/012/00	012	20/10/1993	$USA	8 031,19	0,00	8 031,19
83/012/00	014	01/11/1993	$USA	0,00	1 101,16	1 101,16
83/012/00	012	20/04/1994	$USA	8.031,19	2.258,77	10.289,96
83/012/00	012	20/10/1994	$USA	8.031,19	2.168,42	10.199,61
82/018/00	023	20/10/1994	$USA	53.633,55	6.637,15	60.270,70
82/018/00	029	10/11/1994	$USA	201,78	0,00	201,78
83/012/00	009	15/01/1995	$USA	2.416,89	0,00	2 416,89
83/012/00	003	30/12/1995	$USA	1.937,38	435,91	2.373,29
83/012/00	015	05/01/1996	$USA	905,12	244,38	1 149,50
82/018/00	010	10/01/1996	$USA	6 089,50	411,04	6 500,54
82/018/00	002	13/01/1996	$USA	150 755,82	5 088,01	155.843,83
82/018/00	006	15/01/1996	$USA	12.804,36	720,25	13.524,61
82/018/00	016	15/01/1996	$USA	31 421,00	2 474,40	33 895,40
82/018/00	020	18/01/1996	$USA	36 246,18	3.262,16	39 508,34
82/018/00	011	20/01/1996	$USA	8.416,91	568,14	8 985,05
82/018/00	026	20/01/1996	$USA	15.099,64	1 528,84	16 628,48

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)

ARRETRATI DELLE RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE FINO AL 31/08/1996 E NON PAGATE

RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE

CONSOLIDAMENTO N. 96/905/00

.CREDITO	N.EROG.	DATA SCADENZA	DIVISA	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
83/012/00	013!	03/02/1996	$USA	15.058,67	3.727,02	18.785,69
83/012/00	001	05/02/1996	$USA	76.837,57	16.424,03	93 261,60
82/018/00	021	14/02/1996	$USA	17.417,45	1.567,57	18 985,02
83/012/00	010	22/02/1996	$USA	5.812,21	1 373,14	7.185,35
82/018/00	017	25/02/1996	$USA	17.712,18	1.394,83	19.107,01
82/018/00	027	10/03/1996	$USA	113.946,77	11.537,11	125.483,88
83/012/00	011	10/03/1996	$USA	10.245,01	2.420,38	12 665,39
82/018/00	033	10/03/1996	$USA	3.845,18	475,84	4.321,02
82/018/00	031	15/03/1996	$USA	8.679,18	976,41	9.655,59
83/012/00	016	20/03/1996	$USA	6 335,77	1 710,66	8 046,43
83/012/00	005	22/03/1996	$USA	10 181,22	2 290,77	12 471,99
82/018/00	028	30/03/1996	$USA	4.217,00	426,97	4.643,97
82/018/00	022	30/03/1996	$USA	8.935,32	804,18	9.739,50
83/012/00	002	01/04/1996	$USA	21 514,52	4.598,73	26.113,25
83/012/00	006	01/04/1996	$USA	8 639,40	1 943,86	10.583,26
82/018/00	018	10/04/1996	$USA	20.996,36	1 653,46	22 649,82
82/018/00	012	10/04/1996	$USA	34.725,95	2.344,00	37.069,95
82/018/00	013	15/04/1996	$USA	24.669,79	1.665,21	26.335,00
82/018/00	007	15/04/1996	$USA	23.396,45	1.316,05	24.712,50
82/018/00	004	20/04/1996	$USA	11.136,27	501,13	11.637,40
82/018/00	003	20/04/1996	$USA	80.964,00	3.643,38	84.607,38
82/018/00	023	20/04/1996	$USA	53.633,55	4.827,02	58 460,57
83/012/00	012	20/04/1996	$USA	8 031,19	1.897,37	9 928,56

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)
ARRETRATI DELLE RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE FINO AL 31/08/1996 E NON PAGATE
RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE
CONSOLIDAMENTO N. 96/905/00

I.CREDITO	N.EROG	DATA SCADENZA	DIVISA	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
82/018/00	032	20/04/1996	$USA	3.570,63	401,70	3 972,33
82/018/00	034	25/04/1996	$USA	11 506,82	1.553,42	13.060,24
82/018/00	019	25/04/1996	$USA	25.938,82	2.042,68	27.981,50
83/012/00	007	01/05/1996	$USA	15.845,83	3 565,31	19.411,14
83/012/00	014	01/05/1996	$USA	3.764,67	931,75	4 696,42
82/018/00	029	10/05/1996	$USA	77 364,14	7.833,11	85 197,25
82/018/00	001	13/05/1996	$USA	349.233,61	3.928,88	353 162,49
82/018/00	008	15/05/1996	$USA	9.678,91	544,44	10 223,35
82/018/00	014	20/05/1996	$USA	9.148,32	617,51	9.765,83
82/018/00	024	30/05/1996	$USA	21 809,68	1.962,87	23 772,55
82/018/00	015	08/06/1996	$USA	25 221,45	1.702,45	26 923,90
82/018/00	035	10/06/1996	$USA	1.417,89	191,42	1 609,31
82/018/00	005	10/06/1996	$USA	18.370,82	826,69	19.197,51
83/012/00	008	15/06/1996	$USA	6.215,61	1.398,51	7 614,12
82/018/00	025	20/06/1996	$USA	43.150,23	3.883,52	47.033,75
83/012/00	018	20/06/1996	$USA	0,00	335,71	335,71
82/018/00	009	25/06/1996	$USA	51.405,55	2.891,56	54.297,11
82/018/00	030	25/06/1996	$USA	30.710,64	3.109,45	33 820,09
83/012/00	003	30/06/1996	$USA	1 937,38	414,12	2.351,50
83/012/00	015	05/07/1996	$USA	905,12	234,20	1.139,32
83/012/00	017	08/07/1996	$USA	0,00	529,49	529,49
82/018/00	010	10/07/1996	$USA	6.089,50	342,53	6 432,03
82/018/00	002	13/07/1996	$USA	150.755,82	3.392,01	154 147,83

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)

ARRETRATI DELLE RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE FINO AL 31/08/1996 E NON PAGATE

RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE

CONSOLIDAMENTO N 96/905/00

N.CREDITO	N.EROG.	DATA SCADENZA	DIVISA	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
82/018/00	006	15/07/1996	$USA	12.804,36	576,20	13 380,56
82/018/00	016	15/07/1996	$USA	31.421,00	2.120,92	33 541,92
83/012/00	009	15/07/1996	$USA	10.281,10	2.313,25	12 594,35
82/018/00	020	18/07/1996	$USA	36.246,18	2.854,39	39 100,57
82/018/00	026	20/07/1996	$USA	15 099,64	1.358,97	16 458,61
82/018/00	011	20/07/1996	$USA	8 416,91	473,45	8 890,36
83/012/00	004	27/07/1996	$USA	11 624,42	2.484,72	14 109,14
83/012/00	013	03/08/1996	$USA	15.058,67	3.557,61	18.616,28
83/012/00	001	05/08/1996	$USA	76.837,57	15 559,61	92.397,18
82/018/00	021	14/08/1996	$USA	17 417,45	1 371,63	18.789,08
83/012/00	010	22/08/1996	$USA	5 812,21	1 307,74	7.119,95
82/018/00	017	25/08/1996	$USA	17.712,18	1 195,57	18 907,75
		TOT.GEN.	$USA	2.145.470,13	181.651,27	2 327.121,40

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)
RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE NEL PERIODO 01/09/1996 30/06/1997 E NON PAGATE
RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE
CONSOLIDAMENTO N. 96/905/00

N.CREDITO	N EROG	DATA SCADENZA	DIVISA	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
82/018/00	027	10/09/1996	$USA	113 946,77	10.255,21	124 201,98
83/012/00	011	10/09/1996	$USA	10.245,01	2.305,13	12 550,14
82/018/00	033	10/09/1996	$USA	3 845,18	432,58	4 277,76
82/018/00	031	15/09/1996	$USA	8 679,18	878,77	9 557,95
83/012/00	016	20/09/1996	$USA	6 335,77	1 639,38	7 975,15
83/012/00	005	22/09/1996	$USA	10 181,22	2.176,24	12 357,46
82/018/00	028	30/09/1996	$USA	4 217,00	379,53	4 596,53
82/018/00	022	30/09/1996	$USA	8.935,32	703,66	9 638,98
83/012/00	006	01/10/1996	$USA	8 639,40	1 846,67	10 486,07
83/012/00	002	01/10/1996	$USA	21.514,52	4 356,69	25.871,21
82/018/00	018	10/10/1996	$USA	20 996,36	1 417,26	22 413,62
82/018/00	012	10/10/1996	$USA	34.725,95	1 953,34	36 679,29
82/018/00	013	15/10/1996	$USA	24 669,79	1.387,68	26 057,47
82/018/00	007	15/10/1996	$USA	23 396,45	1.052,84	24 449,29
82/018/00	003	20/10/1996	$USA	80 964,00	2 732,54	83 696,54
82/018/00	004	20/10/1996	$USA	11 136,27	375,85	11.512,12
82/018/00	023	20/10/1996	$USA	53 633,55	4.223,64	57.857,19
82/018/00	032	20/10/1996	$USA	3.570,63	361,53	3 932,16
83/012/00	012	20/10/1996	$USA	8.031,19	1.807,02	9 838,21
82/018/00	034	25/10/1996	$USA	11.506,82	1 423,97	12 930,79
82/018/00	019	25/10/1996	$USA	25 938,82	1.750,87	27 689,69
83/012/00	007	01/11/1996	$USA	15.845,83	3.387,05	19 232,88
83/012/00	014	01/11/1996	$USA	3 764,67	889,40	4 654,07

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)

RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE NEL PERIODO 01/09/1996 30/06/1997 E NON PAGATE

RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE

CONSOLIDAMENTO N. 96/905/00

N.CREDITO	N.EROG.	DATA SCADENZA	DIVISA	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
82/018/00	029	10/11/1996	$USA	77.364,14	6 962,77	84.326,91
82/018/00	008	15/11/1996	$USA	9 678,91	435,55	10 114,46
82/018/00	014	20/11/1996	$USA	9 148,32	514,59	9 662,91
82/018/00	024	30/11/1996	$USA	21.809,68	1.717,51	23 527,19
82/018/00	015	08/12/1996	$USA	25.221,45	1.418,71	26 640,16
82/018/00	035	10/12/1996	$USA	1.417,89	175,46	1.593,35
82/018/00	005	10/12/1996	$USA	18 370,82	620,01	18 990,83
83/012/00	008	15/12/1996	$USA	6.215,61	1.328,59	7 544,20
82/018/00	025	20/12/1996	$USA	43 150,23	3.398,08	46 548,31
83/012/00	018	20/12/1996	$USA	0,00	335,71	335,71
82/018/00	009	25/12/1996	$USA	51.405,55	2.313,25	53.718,80
82/018/00	030	25/12/1996	$USA	30.710,64	2.763,96	33 474,60
83/012/00	003	30/12/1996	$USA	1.937,38	392,32	2.329,70
83/012/00	015	05/01/1997	$USA	905,12	224,02	1 129,14
83/012/00	017	08/01/1997	$USA	1.810,23	529,49	2 339,72
82/018/00	010	10/01/1997	$USA	6.089,50	274,03	6 363,53
82/018/00	002	13/01/1997	$USA	150 755,78	1.696,00	152.451,78
82/018/00	006	15/01/1997	$USA	12.804,36	432,15	13 236,51
82/018/00	016	15/01/1997	$USA	31.421,00	1.767,43	33 188,43
83/012/00	009	15/01/1997	$USA	10.281,10	2.197,58	12.478,68
82/018/00	020	18/01/1997	$USA	36.246,18	2.446,62	38.692,80
82/018/00	026	20/01/1997	$USA	15 099,64	1.189,10	16 288,74
82/018/00	011	20/01/1997	$USA	8.416,91	378,76	8 795,67

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)

RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE NEL PERIODO 01/09/1996 30/06/1997 E NON PAGATE

RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE

CONSOLIDAMENTO N 96/905/00

N.CREDITO	N.EROG.	DATA SCADENZA	DIVISA	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
82/018/00	032	20/04/1997	$USA	3 570,63	321,36	3.891,99
83/012/00	012	20/04/1997	$USA	8.031,19	1.716,67	9.747,86
82/018/00	034	25/04/1997	$USA	11.506,82	1.294,52	12 801,34
82/018/00	019	25/04/1997	$USA	25 938,82	1.459,06	27.397,88
83/012/00	007	01/05/1997	$USA	15.845,83	3.208,78	19 054,61
83/012/00	014	01/05/1997	$USA	3 764,67	847,05	4.611,72
82/018/00	029	10/05/1997	$USA	77.364,14	6.092,43	83.456,57
82/018/00	008	15/05/1997	$USA	9.678,91	326,66	10.005,57
82/018/00	014	20/05/1997	$USA	9.148,32	411,67	9 559,99
82/018/00	024	30/05/1997	$USA	21.809,68	1.472,15	23.281,83
82/018/00	015	08/06/1997	$USA	25.221,45	1.134,97	26.356,42
82/018/00	035	10/06/1997	$USA	1 417,89	159,51	1.577,40
82/018/00	005	10/06/1997	$USA	18.370,82	413,34	18.784,16
83/012/00	008	15/06/1997	$USA	6 215,61	1 258,66	7.474,27
82/018/00	025	20/06/1997	$USA	43.150,23	2.912,64	46 062,87
83/012/00	018	20/06/1997	$USA	0,00	335,71	335,71
82/018/00	009	25/06/1997	$USA	51 405,55	1.734,94	53.140,49
82/018/00	030	25/06/1997	$USA	30.710,64	2.418,46	33.129,10
83/012/00	003	30/06/1997	$USA	1.937,38	370,53	2.307,91
		TOT.GEN.	$USA	2.040 592,96	166.088,33	2 206 681,29

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP.ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)

RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE NEL PERIODO 01/09/1996 30/06/1997 E NON PAGATE

RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE

CONSOLIDAMENTO N 96/905/00

N CREDITO	N.EROG.	DATA SCADENZA	DIVISA	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
83/012/00	004	27/01/1997	$USA	11 624,42	2 353,95	13.978,37
83/012/00	013	03/02/1997	$USA	15 058,67	3.388,20	18 446,87
83/012/00	001	05/02/1997	$USA	76.837,57	14.695,19	91 532,76
82/018/00	021	14/02/1997	$USA	17.417,45	1.175,68	18.593,13
83/012/00	010	22/02/1997	$USA	5 812,21	1.242,36	7 054,57
82/018/00	017	25/02/1997	$USA	17 712,18	996,31	18 708,49
82/018/00	027	10/03/1997	$USA	113.946,77	8.973,31	122 920,08
83/012/00	011	10/03/1997	$USA	10 245,01	2.189,87	12 434,88
82/018/00	033	10/03/1997	$USA	3 845,18	389,32	4 234,50
82/018/00	031	15/03/1997	$USA	8 679,18	781,13	9 460,31
83/012/00	016	20/03/1997	$USA	6 335,77	1 568,10	7.903,87
83/012/00	005	22/03/1997	$USA	10.181,22	2.061,90	12 243,12
82/018/00	028	30/03/1997	$USA	4.217,00	332,09	4 549,09
82/018/00	022	30/03/1997	$USA	8 935,32	603,13	9 538,45
83/012/00	006	01/04/1997	$USA	8 639,40	1 749,48	10 388,88
83/012/00	002	01/04/1997	$USA	21 514,52	4 114,65	25.629,17
82/018/00	018	10/04/1997	$USA	20 996,36	1.181,05	22.177,41
82/018/00	012	10/04/1997	$USA	34 725,95	1.562,67	36 288,62
82/018/00	013	15/04/1997	$USA	24.669,79	1 110,14	25 779,93
82/018/00	007	15/04/1997	$USA	23.396,45	789,63	24 186,08
82/018/00	004	20/04/1997	$USA	11.136,27	250,57	11.386,84
82/018/00	003	20/04/1997	$USA	80 964,00	1 821,69	82 785,69
82/018/00	023	20/04/1997	$USA	53 633,55	3 620,26	57 253,81

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 settembre 1996 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento dei:

(a) debiti commerciali e finanziari per il capitale e per gli interessi contrattuali concessi al Governo della Repubblica dello Yemen (qui di seguito definito "Governo") od al suo settore pubblico, o coperti da garanzia del "Governo" o del suo settore pubblico, dovuti al 31 agosto 1996, e non regolati, e dovuti nel periodo fra il 1 settembre 1996 ed il 30 giugno 1997 compresi, e non regolati, relativi a contratti e convenzioni finanziarie conclusi precedentemente al 1 gennaio 1993 - con scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito definita "SACE");

(b) debiti per il capitale e per gli interessi contrattuali dovuti, nel periodo fra il 1 settembre 1993 ed il 31 agosto 1996 compresi, e non regolati, relativi al Prestito Governativo di cui alle convenzioni finanziarie fra il "Governo" ed il MEDIOCREDITO CENTRALE, concluse precedentemente al 1 gennaio 1993, dovuti al 31 agosto 1996 e non regolati.

I debiti di cui sopra sono elencati agli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I (a) saranno versati - nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" alla "SACE" come segue:

Data	%
1.2.1998	0.33%
1.8.1998	0.19%
1.2.1999	0.20%
1.8.1999	0.21%
1.2.2000	0.22%
1.8.2000	0.24%
1.2.2001	0.25%
1.8.2001	0.27%
1.2.2002	0.28%
1.8.2002	0.30%
1.2.2003	0.32%
1.8.2003	0.33%
1.2.2004	0.35%
1.8.2004	[illegible]
1.2.2005	0.40%
1.8.2005	0.42%
1.2.2006	[illegible]
1.8.2006	0.47%
1.2.2007	[illegible]
1.8.2007	0.52%
1.2.2008	0.55%
1.8.2008	0.58%
1.2.2009	0.61%
1.8.2009	0.64%
1.2.2010	0.68%
1.8.2010	0.71%
1.2.2011	0.75%
1.8.2011	0.79%
1.2.2012	0.83%
1.8.2012	0.88%
1.2.2013	0.92%
1.8.2013	0.97%
1.2.2014	1.02%
1.8.2014	1.08%
1.2.2015	1.13%
1.8.2015	1.19%
1.2.2016	1.26%
1.8.2016	1.32%
1.2.2017	1.39%
1.8.2017	1.46%
1.2.2018	1.54%
1.8.2018	1.62%
1.2.2019	1.70%
1.8.2019	1.70%
1.2.2020	1.88%
1.8.2020	[illegible]
1.2.2021	2.08%
1.8.2021	[illegible]
1.2.2022	[illegible]
1.8.2022	2.42%
1.2.2023	2.54%
1.8.2023	2.67%
1.2.2024	2.81%
1.8.2024	2.95%
1.2.2025	3.10%
1.8.2025	[illegible]
1.2.2026	3.42%
1.8.2026	3.59%
1.2.2027	3.78%
1.8.2027	3.97%
1.2.2028	4.17%
1.8.2028	4.38%
1.2.2029	4.60%
1.8.2029	4.84%
1.2.2030	5.06%

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I (b) saranno versati - nella valuta indicata nella convenzione finanziaria - dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:

1.8.2013	0.53%
1.2.2014	0.56%
1.8.2014	0.59%
1.2.2015	0,62%
1.8.2015	0.65%
1.2.2016	0,68%
1.8.2016	0.71%
1.2.2017	0.75%
1.8.2017	0,79%
1.2.2018	0,83%
1.8.2018	0,87%
1.2.2019	0.91%
1.8.2019	0,96%
1.2.2020	1.00%
1.8.2020	1,05%
1.2.2021	1.11%
1.8.2021	1.16%
1.2.2022	1.22%
1.8.2022	1.28%
1.2.2023	1,34%
1.8.2023	1.41%
1.2.2024	1,48%
1.8.2024	1,56%
1.2.2025	1,63%
1.8.2025	1,72%
1.2.2026	1,80%
1.8.2026	1,89%
1.2.2027	1,99%
1.8.2027	2.08%
1.2.2028	2.19%
1.8.2028	2,30%
1.2.2029	2.41%
1.8.2029	2,53%
1.2.2030	2,66%
1.8.2030	2,79%
1.2.2031	2.93%
1.8.2031	3.08%
1.2.2032	3.23%
1.8.2032	3.40%
1.2.2033	3.57%
1.8.2033	3,74%
1.2.2034	3.93%
1.8.2034	4,13%
1.2.2035	4.33%
1.8.2035	4.55%
1.2.2036	4.78%
1.8.2036	5.02%
1.2.2037	5.26%

ARTICOLO IV

1) Il "Governo" si impegna a corrispondere ed a versare alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi sui debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo, in conformità con il successivo paragrafo 2).

2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza fino a completa estinzione dei debiti e saranno calcolati come segue:

i) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (a) al tasso dell'1,38% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA;
ii) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (b) al tasso dell'2,25% annuo.

3) Detti interessi saranno corrisposti nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie in rate semestrali (1 febbraio - 1 agosto) ad iniziare dal 1 febbraio 1998.

ARTICOLO V

Il "Governo" si impegna a trasferire alla "SACE" al più presto ed in ogni caso non oltre 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo tutti gli importi dovuti al 24 settembre 1996 non ancora corrisposti alla "SACE", relativi ai debiti che non figurano nel presente Accordo. Su tali importi saranno calcolati gli interessi di ritardato pagamento.

ARTICOLO VI

Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV, il "Governo" corrisponderà e verserà rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, tramite la Banca, gli interessi calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla "SACE", al relativo tasso semestrale LIBOR rilevato alla data di scadenza, incrementato di una margine dello 0,50% annuo;
- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,75% annuo.

ARTICOLO VII

Tranne che per quanto da esso specificatamente disciplinato, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sana'a il 12 novembre 1997 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN
(F.to: firma illeggibile)	(F.to: firma illeggibile)

701.

Tirana, 18 novembre 1997

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone alla frontiera, con Protocollo esecutivo

(Entrata in vigore: 1° agosto 1998)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE ALLA FRONTIERA

Il Governo della Repubblica Italiana
ed
Il Governo della Repubblica d'Albania

di seguito denominate "Parti Contraenti"

Animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente;

Al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocita';

Preoccupati di combattere l'immigrazione illegale, attraverso un accordo inteso a consolidare, anche nei suoi termini operativi, la collaborazione gia' in atto tra le competenti autorita' dei due Paesi;

Animati dall'intenzione di confermare lo spirito di tolleranza e di solidarieta', anche nell'accoglienza, che ha sempre ispirato l'azione delle rispettive autorita' preposte al controllo dei movimenti delle persone tra i due paesi;

Richiamandosi al rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell'uomo ed in particolare di quelli del lavoratore migrante;

Hanno convenuto quanto segue:

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Articolo 1

1. Nel rispetto delle legislazioni nazionali e sulla base di quanto previsto dal presente Accordo e dall'annesso Protocollo, ciascuna Parte Contraente ammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni di ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte Contraente richiedente qualora sia accertato o presunto che detta persona sia cittadino della Parte Contraente richiesta.

2. I documenti presi in considerazione per l'accertamento della cittadinanza sono:
il certificato di cittadinanza,
gli atti di naturalizzazione,
il passaporto,
la carte d'identita,
il libretto di navigazione marittima,
anche se detti documenti sono scaduti.
In mancanza di tali documenti, e qualora la cittadinanza dello Stato sia presunta, la riammissione viene regolata tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati Contraenti.

3. La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona presa in carico allontanata dal proprio territorio in conformità al paragrafo 1 su richiesta dell'altra Parte Contraente, se controlli successivi dimostrino che questa non possedeva la cittadinanza della Parte Contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

II - RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI

Articolo 2

1. Ciascuna Parte Contraente ammette sul proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte Contraente richiedente qualora venga accertato che tali cittadini sono entrati nel territorio di detta parte dopo aver soggiornato o dopo essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta.

Articolo 3

1. La richiesta prevista dall'articolo 2 non si applica per:

a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera comune con una delle Parti Contraenti.
b) i cittadini di Stati terzi, ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della Parte Contraente richiedente, e' stato rilasciato da quest'ultima Parte Contraente un titolo di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi.
c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano regolarmente da piu' di 6 mesi sul territorio della Parte Contraente richiedente.
d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto di rifugiato, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ovvero lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi.
e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno Stato terzo.

Articolo 4

La Parte Contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati terzi che, a seguito di accertamenti svolti posteriormente alla ammissione da parte della Parte Contraente richiesta, non soddisfano le condizioni fissate all'articolo 2 al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

III- PROCEDURA DI RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Articolo 5

Le procedure per l'esecuzione dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono definite sulla base dell'annesso Protocollo al presente Accordo.

Articolo 6

Sono a carico della Parte Contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta delle persone di cui e' stata disposta la riammissione.

IV - AMMISSIONE IN TRANSITO DI CITTADINI DI STATI TERZI

Articolo 7

1. Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra Parte Contraente, l'ingresso o il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono sottoposti ad un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente. Il transito può' effettuarsi per via terrestre o aerea.

2. La Parte Contraente richiedente e' responsabile del proseguimento del viaggio del cittadino di uno Stato Terzo verso il Paese di destinazione e riprende in carico la persona in questione se per qualsiasi ragione la misura di allontanamento non puo' essere eseguita.

3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che il cittadino del Paese Terzo, del quale viene autorizzato il transito, e' in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Articolo 8

La richiesta di autorizzazione al transito per allontanamento e' trasmessa direttamente dalle Autorità della Parte Contraente Richiedente a quelle dell'altra Parte Contraente.

I modi dell'applicazione del Capitolo IV verranno stabiliti nel Protocollo annesso al presente Accordo.

Articolo 9

Il transito per allontanamento puo'essere rifiutato:

- se per il cittadino di un Paese Terzo, nel Paese di destinazione, sono presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa delle propria razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un (certo) gruppo sociale o opinione politica.

Articolo 10

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, cosi' come le spese per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 11

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali.

Articolo 12

I Ministeri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.

Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.

Articolo 13

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 14

Le Parti Contraenti si consulteranno almeno una volta all'anno per esaminare lo stato di attuazione del presente Accordo e gli eventuali problemi che potrebbero insorgere al riguardo nonche' per formulare proposte in merito.

Articolo 15

Le Parti Contraenti determineranno di comune intesa le modifiche da apportare al presente Accordo.

Articolo 16

Il presente Accordo, completo del Protocollo esecutivo tra i Ministeri degli Interni dei due paesi, come stabilito dall'articolo 5, entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.
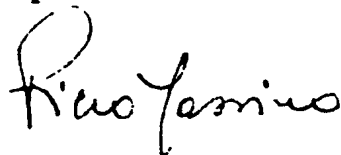
Fermo restando quanto disposto dalle legislazioni nazionali, le nuove procedure e modalita' previste dal presente Accordo e dal Protocollo annesso, si applicheranno a partire

dall'entrata in vigore del presente Accordo nei confronti dei cittadini degli Stati Contraenti che entreranno successivamente nei rispettivi territori.

Il presente Accordo potra' essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di novanta giorni.

Fatto a Tirana, il diciotto novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Piero FASSINO
Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

Per il Governo della
Repubblica d'Albania

Maqo LAKRORI
Segretario di Stato
per l' Integrazione Euroatlantica

PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO
fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone alla frontiera.

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Albania, in base all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania sulla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, ed in particolare di quanto previsto al Capo III - Procedure di riammissione (art. 5), al Capo IV - Ammissione in transito (articolo 8) e, infine, al Capo V - Disposizioni generali (articoli 12 e 14) del suddetto accordo, hanno convenuto quanto segue:

PROCEDURE DI RIAMMISSIONE DI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI
(Capo III dell'Accordo)

A) Le procedure di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1 (riammissione dei cittadini degli Stati contraenti) sono così stabilite:

1. La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza dell'altra Parte Contraente viene effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di Frontiera appresso indicati allorché le suddette persone, in possesso dei documenti che accertano la cittadinanza della Parte Contraente richiesta di cui al punto 3, sono rintracciate al momento di fare ingresso illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente.

   La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.

2. Qualora le suddette persone, in possesso dei documenti di cui al punto 3, siano già presenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, la Parte Contraente richiesta è obbligata a riammettere tali persone entro 48 ore dalla ricezione della domanda di riammissione.

   Trascorse 48 ore senza che sia pervenuta una risposta, la Parte Contraente richiedente provvederà all'immediato rinvio di dette persone nel territorio della Parte Contraente richiesta.

   La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.

3. I documenti che accertano la cittadinanza di tali persone sono i seguenti.

   per la cittadinanza italiana:
   - carta d'identità;
   - passaporti diplomatici, di servizio ed ordinari;
   - tessera di riconoscimento dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e dei loro familiari (Modello AT e BT).
   - certificato per minori di anni 15 munito di fotografia convalidato dagli organi di polizia;
   -documenti professionali internazionalmente riconosciuti.

per la cittadinanza albanese:
- carta d'identità;
- passaporti diplomatici, di servizio ed ordinari validi;
- certificato di nascita munito di fotografia;
- libretto militare;
- documenti professionali internazionalmente riconosciuti.

4. Le Autorità competenti per la riammissione delle persone di cui ai punti 1 e 2 sono:

per la Repubblica Italiana:
- Ministero dell'Interno
- Direzione Generale della Polizia di Frontiera
 Tel. 0039 6 46525367
 Fax 0039 6 4883953.

per la Repubblica d'Albania:
- Ministero dell'Interno;
- Comando della Polizia di Frontiera.

B) Le procedure di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 2, (riammissione dei cittadini di cui si presume la cittadinanza di uno dei due Stati contraenti) sono così stabilite:

1. Nel caso in cui le persone di cui si richiede la riammissione siano sprovviste di documentazione, la prova della cittadinanza è desunta attraverso la presentazione dei seguenti elementi di prova nella misura in cui creino la convinzione della cittadinanza stessa:
 a. una dichiarazione scritta dalla persona interessata ;
 b. fotografia della persona;
 c. cartella fotosegnaletica;
 d. documenti non più validi o scaduti;
 e. altri documenti regolari oltre quelli indicati al punto 3 della lettera A);
 f. altre eventuali prove.

2. La consegna e la riammissione delle persone aventi la presunta cittadinanza dell'altra Parte Contraente viene effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di Frontiera appresso indicati allorché le suddette persone, in possesso dei documenti di cui al punto 1, sono rintracciate al momento di fare ingresso illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.

3. Qualora le suddette persone, la cui cittadinanza è presunta secondo i documenti di cui al punto 1, sono presenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, la Parte Contraente richiesta è obbligata a riammettere tali persone entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione.

Trascorsi 7 giorni senza che sia pervenuta una risposta, la Parte Contraente richiedente provvederà all'immediato rinvio di dette persone nel territorio della Parte Contraente richiesta.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare specifica domanda, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo, alla Parte Contraente richiesta.

Se entro 15 giorni dalla consegna delle persone, a seguito di esame della documentazione dalla Parte Contraente richiesta, risulta che le persone di cui è stata chiesta la riammissione non sono cittadini di detta Parte, le persone stesse vengono riconsegnate, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, alla Parte Contraente richiedente, su cui graveranno le relative spese.

Le Autorità competenti per la riammissione delle persone delle quali sia presunta la cittadinanza di una delle Parti contraenti devono:

per la Repubblica Italiana:
- Direzione Centrale per gli Affari Generali
- Servizio Stranieri
  Tel. 0039 6 46539616 - 4653 9625
  Fax 0039 6 47887531 - 47887529.

per la Repubblica d'Albania:
- il Ministero dell'Interno
- il Comando della Polizia di Frontiera.

C) La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza, vera o presunta, può aver luogo presso uno dei valichi indicati al successivo Capo V della presente intesa.

D) Le procedure di riammissione di cui all'articolo 2 (riammissione dei cittadini di Stati terzi) sono così stabilite:

1. La consegna e la riammissione dei cittadini di Stati terzi viene effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di Frontiera appresso indicati, allorché le suddette persone, munite di documenti in corso di validità sui quali è apposto un timbro di ingresso da parte delle competenti autorità di Polizia di Frontiera della Parte Contraente richiesta o siano in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da tale Stato, sono rintracciati al momento di fare ingresso illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare una specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.

Qualora si accerti che le suddette persone, a seguito di successiva verifica, non risultino essere partiti dal territorio della Parte Contraente richiesta, quest'ultima provvederà a riconsegnare tali persone alla Parte Contraente richiedente. In tal caso le spese di trasporto saranno a carico di tale Parte.

2. La consegna e la riammissione dei cittadini degli Stati terzi in situazione irregolare nel territorio della Parte Contraente richiedente avviene, di norma, quando sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Parte Contraente richiesta, o di un visto d'ingresso in corso di validità o di un timbro d'ingresso. A seguito di conforme richiesta della Parte Contraente richiedente, contenente i dati anagrafici delle persone nonché l'ultima

residenza conosciuta nel Paese di destinazione, la Parte Contraente richiedente provvederà a riammettere tali persone entro 8 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione.

Trascorsi 8 giorni senza che la Parte Contraente richiesta abbia fornito risposta, la Parte Contraente richiedente provvederà a rinviare le suddette persone nel territorio della Parte Contraente richiesta.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare una specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta. Qualora si accerti che le suddette persone, a seguito di successive verifiche, non risultino essere partite dal territorio della Parte Contraente richiesta, quest'ultima provvederà a riconsegnare tali persone alla Parte Contraente richiedente. In tal caso le spese di trasporto sono a carico di tale Parte.

3. La riammissione non si applica allorché la Parte Contraente richiedente abbia precedentemente rilasciato un permesso di soggiorno o un visto d'ingresso a tali persone.

4. La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza di un Paese terzo può aver luogo presso ciascuno dei valichi di frontiera indicati al successivo Capo V della presente intesa.

AMMISSIONE IN TRANSITO DI CITTADINI DI STATI TERZI (Capo IV)

Le procedure di esecuzione di cui all'articolo 7 (autorizzazione all'ingresso e al transito di cittadini di Stati terzi) sono così stabilite:

1. L'ammissione di transito ai cittadini di Stati terzi viene di norma effettuata previo inoltro di specifica domanda (Allegato 1) alle competenti Autorità nazionali che sono:

a) per la Repubblica Italiana:
- Ministero dell'Interno
- Direzione Centrale della Polizia di Frontiera
  Tel. 0039 6 46525367
  Fax 0039 6 4883953.

b) per la Repubblica d'Albania:
- Ministero dell'Interno
- Direzione della Polizia di Frontiera.

La Parte Contraente richiedente provvederà ad inoltrare alla Parte Contraente richiesta una specifica domanda, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo della persona di cui si domanda l'ammissione in transito, specificando se tale persona è scortata da personale di polizia e se comunque risulti pericolosa.

2. L'ammissione in transito di cittadini di Stati terzi può aver luogo presso ciascuno dei valichi di frontiera indicati al successivo Capo V della presente intesa.

DISPOSIZIONI GENERALI (Capo V)

Lista dei valichi di frontiera utilizzabili per la riammissione o l'ammissione in transito delle persone (cittadini delle Parti contraenti o di Stati terzi).

a) **Valichi di frontiera in territorio italiano:**

1. Marittimi:

Bari	Tel. 0039 80 5214116
	Fax 0039 80 5316188
Brindisi	Tel. 0030 831 590212
	Fax 0039 831 418075

2. Aerei:

Bari	Tel. 0039 80 5316188
	Fax 0039 80 5316188
Roma Fiumicino	Tel. 0039 6 65610410
	Fax 0039 6 65610483.

b) **Valichi di frontiera in territorio albanese:**

1. Marittimi:

Durazzo	Tel.
	Fax
Valona	Tel.
	Fax
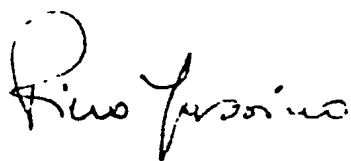
2. Aerei:

Tirana Rinas	Tel.
	Fax

Gli esperti delle due Parti contraenti stabiliranno, di regola, un incontro per la verifica dello stato di attuazione dell'Accordo di riammissione almeno una volta all'anno, concordando di volta in volta la data dello stesso.

Fatto a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Piero FASSINO
Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica d'Albania

Maqo LAKRORI
Segretario di Stato
per l'Integrazione Euroatlantica

702.

Tirana, 18 novembre 1997

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania per l'occupazione di lavoratori stagionali, con Protocollo

(Entrata in vigore: 1° settembre 1998)

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA PER L'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI STAGIONALI

Il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Governo della Repubblica di Albania,

qui di seguito denominate "Parti Contraenti",

mosse dalla volontà di rafforzare i legami esistenti tra i due Paesi e allo scopo di favorire flussi regolari di lavoratori stagionali,
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Nei casi di scarsità di manodopera per soddisfare i bisogni di carattere stagionale del mercato interno del lavoro, le Parti Contraenti, tramite le loro competenti Autorità, mettono in atto le procedure idonee a rendere possibile l'occupazione di lavoratori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti si impegnano a comunicare, tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche, i rispettivi fabbisogni di lavoro stagionale che possono essere soddisfatti dai cittadini dell'altra Parte Contraente, indicando le qualifiche professionali, il settore produttivo e la durata dell'occupazione che non può essere superiore a sei mesi.

ARTICOLO 3

L'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro avviene con le modalità previste nel Protocollo allegato al presente Accordo.

ARTICOLO 4

Ai lavoratori che entrano nel territorio di una Parte Contraente in base a quanto disposto dal precedente articolo 3 vengono rilasciati dalle Autorità competenti le autorizzazioni riguardanti il soggiorno e il lavoro per la durata prevista e comunque non superiore a sei mesi.

L'ingresso dei lavoratori avviene in conformità alla legislazione vigente nel territorio delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 5

Entro cinque giorni dalla scadenza del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro il lavoratore stagionale deve lasciare il territorio della Parte Contraente ove ha svolto l'attività lavorativa a carattere stagionale.

ARTICOLO 6

I provvedimenti di espulsione nei confronti del lavoratore stagionale di una Parte Contraente disposti sulla base della legislazione vigente, sono notificati alle Autorità diplomatico-consolari dell'altra Parte Contraente interessata.

ARTICOLO 7

I lavoratori stagionali occupati in ottemperanza a quanto disposto dal presente Accordo possono trasferire nei Paesi d'origine i loro guadagni.

ARTICOLO 8

I lavoratori stagionali non hanno diritto al ricongiungimento familiare.

ARTICOLO 9

I contributi previdenziali versati dai datori di lavoro per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono trasferiti, a richiesta dei lavoratori stagionali interessati, presso gli enti previdenziali del Paese di appartenenza. I predetti enti sono tenuti ad utilizzarli per prestazioni previdenziali analoghe a quelle per le quali i contributi sono stati versati.

ARTICOLO 10

Per l'applicazione del presente Accordo, gli esperti delle due Parti Contraenti possono incontrarsi a richiesta di una delle due Parti.

ARTICOLO 11

Le disposizioni applicative del presente Accordo sono contenute nel Protocollo allegato che ne e' parte integrante.

ARTICOLO 12
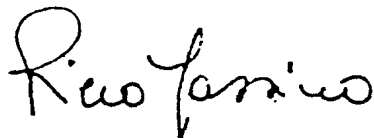
Il presente Accordo ha la durata di due anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo denuncia notificata all'altra Parte tre mesi prima della sua scadenza.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo, completo del Protocollo che ne è parte integrante, entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione delle seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

Fatto a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Piero FASSINO
Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI ALBANIA

Maqo LAKRORI
Segretario di Stato
per l' Integrazione Euroatlantica

PROTOCOLLO

PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER L'OCCUPAZIONE IN ITALIA DI LAVORATORI STAGIONALI ALBANESI

Le procedure previste nel presente Protocollo regolano l'occupazione in Italia di lavoratori stagionali albanesi in conformità alle leggi in vigore sull'ingresso per motivi di lavoro di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

ARTICOLO 1

I datori di lavoro che intendono occupare in Italia lavoratori stagionali residenti nella Repubblica di Albania presentano agli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione del Ministero del Lavoro italiano richieste di assunzione nominative ovvero numeriche redatte a norma di legge.

ARTICOLO 2

Nel caso di richiesta nominativa di assunzione, il datore di lavoro, ottenuta l'autorizzazione al lavoro dall'Ufficio del Ministero del Lavoro e il nulla osta della Questura competente per territorio, provvede a trasmetterla al lavoratore interessato ai fini del successivo rilascio del visto d'ingresso da parte dell'Autorità diplomatico-consolare italiana in Albania.

Detta Autorità informa il Ministero del Lavoro albanese del rilascio dei visti d'ingresso ai lavoratori, periodicamente o, ove ritenuto opportuno, in casi specifici.

ARTICOLO 3

Nel caso di richieste numeriche di assunzione, gli Uffici provinciali del Ministero del Lavoro italiano, esperito inutilmente l'accertamento di indisponibilità, trasmettono le richieste alla competente Autorità del lavoro albanese. Quest'ultima provvede a selezionare i lavoratori disponibili e, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro, ne invia l'elenco agli Uffici del lavoro interessati e alle competenti Questure, indicando, per ciascun lavoratore, dati anagrafici, settore produttivo, qualifica e precedenti lavorativi in Italia.

Nella indicazione dei lavoratori da assumere gli Uffici provinciali danno precedenza ai lavoratori che sono stati gia occupati in Ital ia in lavori stagionali.

ARTICOLO 4

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, i lavoratori in possesso dell'autorizzazione al lavoro devono perfezionare presso i competenti organi del Ministero del Lavoro e presso le Questure le pratiche relative al rilascio del libretto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Il permesso di soggiorno ha la durata del contratto di lavoro ovvero superiore nel caso in cui apposite convenzioni, stipulate dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro con le

commissioni regionali per l'impiego, prevedano la partecipazione ad attività di formazione professionale. Il permesso di soggiorno non può essere comunque superiore a sei mesi.

L' autorizzazione al lavoro e' valida per il dipendente e per il posto in essa indicati.

ARTICOLO 5

Dopo l'ingresso in Italia, il lavoratore può essere sottoposto ad esami medici previsti dalla normativa italiana.

ARTICOLO 6

Le spese per l'ingresso e il rientro dei lavoratori stagionali sono a loro carico.

ARTICOLO 7

Durante il soggiorno regolare in Italia i lavoratori stagionali albanesi hanno parità di diritti con i lavoratori italiani in conformità alla legislazione vigente nel predetto Paese.

ARTICOLO 8

Entro cinque giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il dipendente deve lasciare il territorio italiano e far apporre sul proprio passaporto l'apposito timbro di uscita, previa consegna del permesso di soggiorno agli organi di polizia di frontiera italiana e del libretto di lavoro al datore di lavoro che lo restituirà all'Ispettorato del lavoro competente.

ARTICOLO 9

I lavoratori che non rispettano le disposizioni dell'Accordo e del Protocollo non possono accedere ad altra occupazione in Italia.

ARTICOLO 10

Questo Protocollo e' parte integrante dell'Accordo ed entrerà in vigore lo stesso giorno dell'Accordo, alle condizioni e per la durata in cui sarà in vigore l'Accordo.

ARTICOLO 11
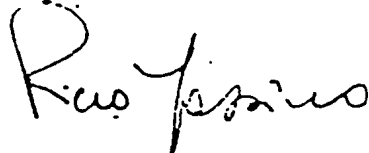
Per quanto non regolato dall'Accordo si fa riferimento alla legislazione italiana in materia di ingresso, impiego e soggiorno di lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea ed alle disposizioni di attuazione impartite dalle competenti Autorità italiane.

ARTICOLO 12

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano anche all'impiego di lavoratori stagionali italiani in Albania.

Fatto a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Piero FASSINO
Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica d'Albania

Maqo LAKRORI
Segretario di Stato
per l'Integrazione Euroatlantica

703.

Tirana, 18 dicembre 1997

Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Albania per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-99

(Entrata in vigore: 30 giugno 1998)

PROTOCOLLO D'INTESA

fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-99.

Al fine di migliorare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Albania, il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, in seguito denominati "le Parti", hanno deciso di stipulare il presente Protocollo sulla Cooperazione Tecnica.

ARTICOLO 1

Le Parti convengono che la Repubblica Italiana sosterra' i progetti fra le organizzazioni italiane senza fini di lucro ed i partner albanesi attraverso la concessione di un congruo contributo sul costo complessivo dei progetti stessi.

ARTICOLO 2

I progetti saranno concentrati sull'assistenza tecnica, comprese le attivita' di formazione e gli studi di prefattibilita' e fattibilita' nelle seguenti aree:
- promozione delle piccole e medie imprese;
- privatizzazione delle imprese, loro conversione e ristrutturazione (produzione, commercio estero e finanziamento), formazione e addestramento della manodopera con particolare attenzione al suo impiego in imprese miste e nelle piccole e medie imprese;
- agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti;
- edilizia e infrastrutture urbane;
- servizi sociali, protezione dell'ambiente, produzione sicura d'energia;
- telecomunicazioni e trasporti;
- cultura, informazione, educazione e ricerca;
- scienza e tecnologia.

5 — Libreria - Suppl ord. G U n. 241

ARTICOLO 3

Il Governo della Repubblica d'Albania sottoporra', tramite l'Ambasciata Italiana a Tirana o, qualora piu' agevole, tramite l'Ambasciata della Repubblica d'Albania a Roma, le proposte dei progetti alle Autorita' italiane, nei settori sopracitati, per una loro valutazione tecnica e l'eventuale ammissione al finanziamento.

Le proposte dovranno essere dettagliate e definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i tempi necessari alla loro realizzazione ed i relativi costi.

ARTICOLO 4

Il Governo della Repubblica d'Albania s'impegna a dare priorita', nelle sue richieste di finanziamento ad organismi bilaterali o multilaterali, ai progetti per la cui fattibilita' o assistenza tecnica sia stato concesso un contributo finanziario dalle Autorita' italiane.

ARTICOLO 5

Le proposte dei progetti che non ricadano nei settori previsti dalla presente intesa potranno essere considerate dalle Autorita' italiane solo su esplicita richiesta del Governo della Repubblica d'Albania che dovra' essere fatta pervenire tramite i canali diplomatici. Le sopracitate proposte dovranno corrispondere agli indirizzi generali della politica di cooperazione italiana.

ARTICOLO 6

Al fine di assicurare la migliore efficacia dei progetti e per evitare che le proposte si sovrappongano con progetti presentati da altri donatori, la Parte albanese designa come unica Autorita' di riferimento per l'esame dei progetti e la loro negoziazione il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica.

ARTICOLO 7

L'eventuale contenzioso sull'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo dovra' essere risolto attraverso un negoziato tra le Parti.

ARTICOLO 8
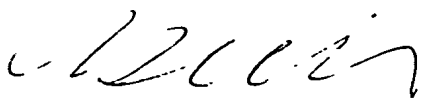
Il presente Protocollo entrera' in vigore il giorno in cui le Parti avranno comunicato, tramite uno scambio di note verbali, di aver osservato i necessari adempimenti interni previsti.

L'eventuale interruzione del presente Protocollo non pregiudichera' l'esecuzione dei progetti gia' avviati o sottoscritti sulla base del Protocollo stesso.

A conferma di cio' i Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo d'intesa.
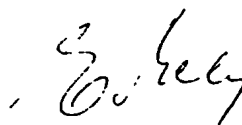
Fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Ermelinda MEKSI
Ministro di Stato per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica

704.

L'Avana, 23 dicembre 1997

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba in materia di cooperazione turistica

(Entrata in vigore: 5 maggio 1998)

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba (di seguito denominati le "Parti Contraenti")

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie, sia per una maggiore conoscenza e comprensione fra i due popoli, sia per l'intensificazione degli scambi fra essi sotto il profilo dei valori culturali, ideali e delle esperienze;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali anche in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.

ARTICOLO II

Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico ed incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

ARTICOLO III

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

a) la realizzazione di missioni in materia di promozione e di animazione turistica al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;
b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sarà assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici e degli ecosistemi;
e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.

ARTICOLO IV

Le due Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed analizzeranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.

ARTICOLO V

Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate così come sui risultati delle loro applicazioni.

ARTICOLO VI

Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati conseguiti in questo campo.

ARTICOLO VII

Allo scopo dí assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere riunioni bilaterali.

ARTICOLO VIII

I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.

Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.
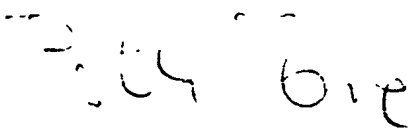
La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a l'Avana il giorno 23 del mese di dicembre dell'anno 1997 in due originali nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA

705.

New Delhi, 6 gennaio 1998

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica indiana e il Governo della Repubblica italiana per lo sviluppo delle piccole e medie imprese

(Entrata in vigore: 6 gennaio 1998)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
between
The Government of the Republic of India
and
the Government of the Republic of Italy

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Italy:

Conscious of the existence of a close similarity between the Indian and Italian industrial fabrics, owing, in particular, to the presence of a large number of Small and Medium Enterprises (SMEs) and to their tendency of such enterprises to organise themselves around industrial clusters each characterised by a specific industrial sector;

Recognising the validity of a model of industrial development based on SMEs and the relevance of clusters of SMEs in the context of promoting the overall development of SMEs and thereby promoting the overall industrial development in the two countries for ensuring balanced regional growth and generation of employment in the national economy;

Recognising also that such large presence of SMEs in the two countries can foster the development of cluster-to-cluster industrial cooperation between the two countries including new and innovative forms of industrial collaboration;

Noting the statements made in this regard by renowned economists and international institutions such as OECD, UNCTAD, UNIDO and the World Bank and the UNIDO assistance programmes aimed at promoting the development of industrial clusters in emerging economies, including India;

Recognising also that the development of SMEs is linked to their modernisation and their capability of asserting their presence in the international markets and that SMEs cooperation can be a useful vehicle for promoting interaction in trade, investment and technology;.

Acknowledging the need for modernisation and technological upgradation of Indian SMEs through the establishment of cooperative relations with Italian SMEs in mutually beneficial areas;

Recognising the role to be played by the industrial associations and other industry related institutions of the two countries in the realisation of the objective of promoting cooperation between the SMEs of the two countries;

Recognising also that the cooperation between Indian and Italian SMEs, and universities and research institutes would also foster the setting up of new enterprises, particularly in innovative sectors, such as, informatics, biotechnology and renewable energy;

Noting in this context the offer made by the Italian Government of the cooperation programme for the development of Indian SMEs funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and the technical assistance provided by UNIDO as part of such programme;

Have entered into this Memorandum of Understanding.

ARTICLE I

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Italy will cooperate in the development of the SME sector in India and Italy in a mutually beneficial manner for promoting trade, investment and technological transactions between the two countries.

ARTICLE II

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Italy call upon universities, research institutes and SME associations in the two countries to extend their cooperation for promoting collaboration between the Indian and Italian SMEs.

ARTICLE III

Cooperation in the SME sector will consist interalia of the following elements:

a) Exchange of ideas on policies for the development of Small and Medium Enterprises.

b) Promotion of technology upgradation and modernisation of the SMEs in India.

c) Promotion of interaction between the SME clusters of the two countries in mutually beneficial areas.

d) Identification of potential opportunities and relevant technologies mutually advantageous and beneficial for the SMEs of the two countries.

e) Conducting workshops, seminars and other activities for the dissemination of trade, investment and technology related information for the mutual benefit of Indian and Italian SMEs.

f) Promotion of cooperation between universities and research institutes in the two countries for fostering mutually beneficial relations between Indian and Italian SMEs.

g) Cooperation in training for entrepreneurship development and management and skill upgradation of SME in the two countries.

h) Strengthening of institutions to promote SMEs in mutually beneficial ways.

I) Joint initiatives to promote SMEs in third countries.

ARTICLE IV

The Italian Government confirms its willingness to assess, in close cooperation with the Government of India, the impact of the cooperation programme for the development of

Indian SMEs with assistance from the Government of Italy and to consider the possibility of providing further financing assistance for the same.

ARTICLE V

The present Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force unless either of the Parties gives to the other a written notice six months in advance of its intention to terminate this Memorandum of Understanding.

Done at New Delhi this 6th of January, 1998.

(GAETANO ZUCCONI)
Ambassador of Italy
in India

For and on behalf of
the Government of the
Republic of Italy

(ASHOK PARTHASARATHI)
Secretary
Department of Small Scale
Industries and Agro & Rural
Industries
Ministry of Industry

For and on behalf of the
Government of the
Republic of India

MEMORANDUM D'INTESA
fra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Indiana

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana.

Consapevoli della stretta analogia esistente fra il tessuto industriale italiano e quello indiano, dovuta, in particolare, alla presenza di un ingente numero di Piccole e Medie Imprese (PMI) ed alla loro tendenza ad organizzarsi in distretti caratterizzati da una specializzazione settoriale;

Riconoscendo la validità del modello di sviluppo industriale basato sulle PMI e l'importanza dei relativi distretti nel contesto della promozione dello sviluppo globale delle PMI, che favoriscono peraltro lo sviluppo industriale globale dei due paesi, assicurando una crescita regionale equilibrata e la creazione di posti di lavoro all'interno dell'economia nazionale;

Riconoscendo altresì che tale ampia presenza delle PMI nei due paesi può favorire in essi lo sviluppo della cooperazione industriale fra i distretti, dando altresì vita a forme originali di cooperazione industriale;

Prendendo atto delle dichiarazioni di illustri economisti ed istituzioni internazionali al riguardo, quali l'OCSE, l'UNCTAD e l'UNIDO, nonché dei programmi di assistenza della Banca Mondiale e dell'UNIDO, volti a promuovere lo sviluppo dei distretti industriali nelle economie emergenti, ed in particolare in India;

Riconoscendo altresì che lo sviluppo delle PMI dipende dalla loro modernizzazione e dalla loro capacità di affermare la propria presenza sui mercati internazionali e che la cooperazione fra PMI può essere un utile mezzo tramite cui promuovere azioni comuni nei settori del commercio, degli investimenti e della tecnologia,

Riconoscendo la necessità di modernizzare e riqualificare le PMI indiane, allacciando rapporti di cooperazione con le PMI italiane in settori di interesse comune;

Riconoscendo il ruolo che dovranno svolgere le associazioni e le altre istituzioni industriali dei due paesi, al fine di realizzare l'obiettivo di promuovere la cooperazione fra PMI dei due paesi;

Riconoscendo inoltre che la cooperazione fra PMI italiane e indiane e fra università ed istituti di ricerca favorirebbe altresì la creazione di nuove imprese, in particolare in settori innovativi, quali l'informatica, le biotecnologie e l'energia rinnovabile,

Prendendo atto, in tale contesto, dell'offerta avanzata dal Governo italiano di un programma di cooperazione per lo sviluppo delle PMI indiane, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'UNIDO, quale parte di tale programma

Hanno stipulato il presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO I

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indiana collaboreranno per sviluppare il settore delle PMI in Italia ed in India in maniera reciprocamente vantaggiosa, onde promuovere il commercio, gli investimenti e le transazioni tecnologiche fra i due paesi

ARTICOLO II

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indiana rivolgono un appello alle università, agli istituti di ricerca ed alle associazioni delle PMI dei due paesi, affinché amplino la loro cooperazione per promuovere la collaborazione fra le PMI italiane e indiane.

ARTICOLO III

La cooperazione nel settore delle PMI comprenderà, fra l'altro, gli elementi seguenti:

a) scambio di idee sulle politiche per lo sviluppo delle PMI,
b) promozione della riqualificazione e della modernizzazione tecnologica delle PMI in India;
c) promozione di azioni comuni fra i distretti delle PMI dei due paesi in settori di interesse reciproco;
d) identificazione delle potenziali opportunità e delle relative tecnologie che presentano vantaggi per le PMI dei due paesi;
e) organizzazione di laboratori, seminari ed altre attività per divulgare le informazioni relative al commercio, agli investimenti ed alla tecnologia, a vantaggio reciproco delle PMI italiane e indiane;
f) promozione della cooperazione fra università ed istituti di ricerca nei due paesi, al fine di incentivare rapporti di interesse reciproco fra le PMI italiane e indiane,
g) cooperazione nella formazione dello sviluppo e della gestione imprenditoriale e riqualificazione professionale delle PMI dei due paesi,
h) rafforzamento delle istituzioni per promuovere le PMI in maniera reciprocamente vantaggiosa;
i) iniziative congiunte volte a promuovere le PMI in paesi terzi.

ARTICOLO IV

Il Governo italiano conferma la sua disponibilità a valutare, di concerto con il Governo indiano, l'impatto del programma di cooperazione per lo sviluppo delle PMI indiane, con l'assistenza del Governo italiano, ed a prendere in considerazione la possibilità di fornire ulteriore assistenza finanziaria a tal fine

ARTICOLO V

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore fino a quando una delle Parti non comunicherà all'altra per iscritto, con sei mesi di anticipo, l'intenzione di sospenderlo

Fatto a Nuova Delhi il 6 gennaio 1998

Per il Governo della Repubblica Italiana

Gaetano ZUCCONI
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo della Repubblica Indiana

ASHOK PARTHASARATHI
Segretario, Dipartimento delle PMI e delle Industrie Agrorurali del Ministero dell'Industria

706.

Roma, 10 febbraio 1998

Protocollo d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-99

(Entrata in vigore: 7 maggio 1998)

PROTOCOLLO D'INTESA

**fra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Federazione Russa
per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-99.**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati le Parti,

al fine di sviluppare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa

hanno raggiunto una reciproca intesa su quanto segue:

ARTICOLO 1

La Parte italiana sosterrà i progetti di cooperazione tecnica concordati fra Organizzazioni italiane senza fini di lucro e Partners russi attraverso la concessione di un congruo contributo sul costo complessivo dei progetti stessi.

ARTICOLO 2

I progetti di cui all'art. 1 si rivolgeranno alle attivita' di formazione professionale in campo manageriale, all'assistenza tecnica e agli studi di prefattibilità e fattibilità nelle seguenti aree:

-privatizzazione delle imprese, loro conversione e ristrutturazione; "management" d'impresa (produzione, commercio estero e finanziamento); formazione e addestramento manageriale, con particolare attenzione alle imprese miste e alle piccole e medie imprese;
-promozione delle piccole e medie imprese,
-agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti ;
-edilizia e infrastrutture urbane,
-sanita, protezione dell'ambiente, produzione d'energia;
-telecomunicazioni e trasporti;
-cultura, informazione, educazione e ricerca;
-scienza e tecnologia

ARTICOLO 3

La Parte russa sottoporrà alla Parte italiana tramite l'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Federazione Russa o, qualora piu' agevole, tramite l'Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana le proposte dei progetti di cui all'art. 2 al fine di consentire una loro valutazione tecnica e l'eventuale ammissione al finanziamento.

Le proposte dovranno essere dettagliate e definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i tempi necessari alla loro realizzazione ed i costi dei progetti.

ARTICOLO 4

La Parte russa s'impegna a dare priorità, nelle sue richieste di finanziamento ad organismi bilaterali o multilaterali, ai progetti per la cui fattibilità e/o assistenza tecnica sia stato concesso un contributo finanziario dalla Parte italiana.

ARTICOLO 5

Le proposte di progetti, giudicati particolarmente importanti, che non ricadono nei settori previsti dal presente Protocollo, potranno essere considerate dalla Parte italiana solo su proposta della Parte russa, che dovrà essere fatta pervenire tramite le vie diplomatiche. Le sopracitate proposte dovranno corrispondere agli indirizzi generali della politica di cooperazione della Repubblica Italiana

ARTICOLO 6

Al fine di assicurare la migliore efficacia dei progetti e per evitare che le proposte si sovrappongano con progetti finanziati da altri donatori, la Parte russa designa come unica Autorità di riferimento per l'esame e l'inoltro dei progetti il Ministero dell'Economia della Federazione Russa.

ARTICOLO 7

L'eventuale contenzioso sull'interpretazione e l'applicazione del presente Protocollo dovrà essere risolto attraverso il negoziato tra le Parti.

ARTICOLO 8
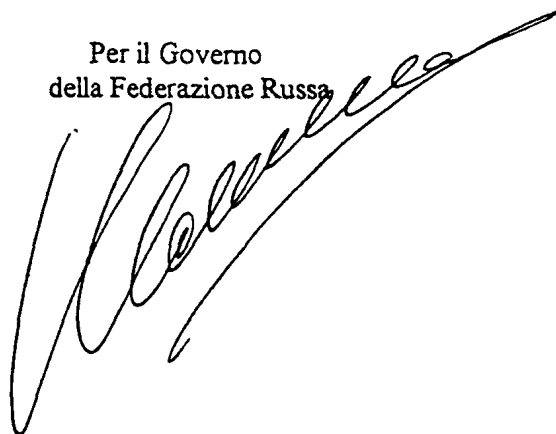
Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui le Parti avranno notificato, tramite uno scambio di note verbali, l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore

Fatto a Roma , il giorno 10 del mese di febbraio 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi egualmente facenti fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Federazione Russa

707.

Roma, 21 aprile 1998

Minuta tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan

(Entrata in vigore: 21 aprile 1998)
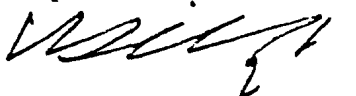
Minute tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan

Nel corso dei colloqui tenutisi durante la visita in Italia del Primo Ministro Pakistano Nawaz Sharif è stata ribadita da parte italiana l'offerta al Pakistan di un credito di aiuto ad alto contenuto concessionale fino al valore massimo di trenta miliardi di lire italiane.
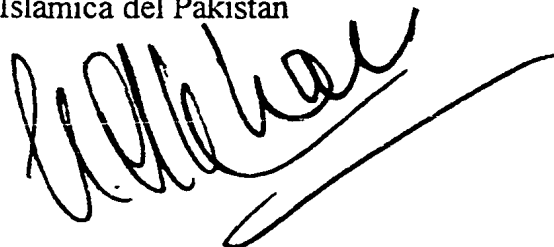
Entrambe le parti hanno auspicato che, nell'ambito di tale offerta, i tre progetti recentemente identificati in Pakistan da esperti della Cooperazione allo Sviluppo italiana possano essere al più presto definiti, non appena completate le verifiche tecniche del caso.

Fatto a Roma il 21 aprile 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana ed Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan

708.

Roma, 21 aprile 1998

Programma esecutivo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Republica Islamica del Pakistan, con tre annessi

(Entrata in vigore: 21 aprile 1998)

PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan (di seguito denominati le "Parti"), animati dal desiderio di incrementare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi e di contribuire così al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Popoli, hanno concordato il seguente Programma per gli anni dal 1998 al 2001, sulla base dell'Accordo Culturale tra Italia e Pakistan, firmato ad Islamabad il 17 marzo 1975.

1. INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA

1.1 La Parti si impegneranno a favorire quelle iniziative che, in accordo con le legislazioni nazionali, possano promuovere e sviluppare la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue nell'altra Parte.

1.2 Allo scopo di favorire la conoscenza delle rispettive culture, dei sistemi di istruzione e dei metodi di insegnamento, le Parti scambieranno libri, audiovisivi ed altro materiale didattico e favoriranno una stretta cooperazione a tutti i livelli tra gli organismi educativi e le istituzioni scolastiche dei due Paesi.

A tale riguardo la Parte italiana ha manifestato la propria disponibilità a fornire libri sulla lingua, la letteratura, la storia e la geografia italiana, per la diffusione delle lingua e della cultura italiana e per i corsi di formazione e aggiornamento rivolti a docenti e lettori ed a quelle istituzioni culturali che ne faranno richiesta per le vie diplomatiche.

1.3 La Parte italiana, inviterà fino a 2 insegnanti pakistani di lingua e cultura italiana, a frequentare i corsi estivi di perfezionamento organizzati, di norma con cadenza annuale, presso un'Istituzione specializzata nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

2. BORSE DI STUDIO

2.1 Le Parti collaboreranno a programmi comuni di ricerca nel campo della ricerca scientifica di base e delle scienze applicate.

2.2 Le Parti offriranno annualmente 36 mensilità per borse di studio nel campo dell'ingegneria, della ricerca scientifica di base e delle scienze sociali. La Parte italiana offrirà esclusivamente borse di livello postuniversitario e di lunga durata fino a 12 mesi.

3. SCAMBI NEI SETTORI EDUCATIVI, UNIVERSITARI E SCIENTIFICI

3.1 Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti si scambieranno visite, della durata massima di 10 giorni, di due o tre esperti nel settore dell'istruzione, allo scopo di studiare il sistema educativo ed i metodi di insegnamento dell'altro Paese.

3.2 Le due Parti promuoveranno contatti diretti tra istituzioni scolastiche ed altri organismi competenti dei due Paesi, allo scopo di incrementare gli scambi di studenti nell'ambito di progetti di interesse specifico.

3.3 Le Parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione tra le università e gli altri istituti di istruzione superiore dei due Paesi, sia mediante la firma di accordi, lo scambio di docenti e ricercatori, di informazioni e dati, sia attraverso comuni progetti di ricerca, seminari e conferenze. Le Parti si informeranno reciprocamente circa le intese già in atto tra le università e su quelle che verranno concluse in seguito.

3.4 Le Parti, durante il periodo di validità del presente Programma, si scambieranno 3 docenti universitari e/o ricercatori ed esperti, per visite della durata massima di 3 settimane ciascuna, dando la precedenza a quelle che costituiscono il presupposto per l'inizio di collaborazioni interuniversitarie future e di programmi comuni nel campo della ricerca scientifica e tecnologica.

4. CULTURA E ARTE

4.1 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra i due Paesi nel settore degli archivi, facilitando, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti, lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di disposizioni normative e favorendo anche lo scambio di archivisti per visite di studio e ricerche d'archivio.

4.2 Le due Parti, nel rispetto delle loro legislazioni nazionali, incoraggeranno lo scambio di libri, di copie e microfilm di libri, di pubblicazioni e di periodici tra le biblioteche, le accademie e le istituzioni culturali dei due paesi, anche favorendo il prestito tra le biblioteche.

4.3 Nel periodo di validità del presente Programma, le Parti si scambieranno almeno una mostra di livello adeguato. I relativi dettagli, compresi quelli di ordine finanziario, saranno definiti per le vie diplomatiche caso per caso.

4.4 Le Parti si impegnano a cooperare per prevenire e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, audiovisivi, prodotti tutelati dalle leggi sul diritto d'autore, documenti ed altri beni di valore storico. Essi concordano di prendere le opportune misure a tal fine.

4.5 Al fine di sviluppare la conoscenza delle rispettive letterature, le due Parti promuoveranno le traduzioni di opere pakistane e italiane nelle rispettive lingue, e favoriranno i rapporti tra le Case editrici, nonché lo scambio di informazioni sulle opere di recente pubblicazione

5. CINEMA E RADIO TV

5.1 Le Parti favoriranno la reciproca organizzazione di rassegne cinematografiche e lo scambio di informazioni e documentazione e promuoveranno la collaborazione nel settore della coproduzione, della distribuzione e del mercato cinematografico, con particolare riguardo alle attività rivolte ai mercati terzi, anche attraverso azioni comuni presso organismi internazionali.

5.2 Le Parti incoraggeranno reciprocamente gli scambi in settori di rilievo culturale della radio e della televisione, al fine di promuovere la conoscenza dei due Paesi e facilitare accordi tra le istituzioni competenti dei due Paesi per le seguenti attività:

- organizzare corsi professionali e facilitare soggiorni temporanei di aggiornamento professionale per giornalisti, tecnici e programmisti, possibilmente ricorrendo a borse di studio offerte dai due Paesi;

- facilitare la partecipazione a festival e rassegne di programmi radiotelevisivi nei due Paesi;

- organizzare festival di programmi radiotelevisivi.

6. SPORT

Le Parti favoriranno lo sviluppo delle relazioni nel campo dello sport tramite l'organizzazione di competizioni e lo scambio di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformità con gli accordi di cooperazione esistenti

7. DIRITTI DELL'UOMO

7.1 Le Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza e per rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonché di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia.

La Parte italiana si dichiara disposta ad avviare contatti con gli organismi pakistani competenti.

7.2 Le Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte a favorire la parità tra l'uomo e la donna e a valorizzare il ruolo delle donne e la loro creatività in campo culturale.

La Parte italiana si dichiara pronta ad avviare contatti con gli organismi pakistani competenti.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Al fine di completare il presente accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione mista incaricata di valutare i progressi compiuti nel campo della collaborazione culturale e negli adempimenti dei programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi ogni quattro anni.

8.2 Il presente Programma non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, ulteriori attività e scambi in esso non previsti. Le disponibilità finanziarie che regoleranno queste iniziative saranno sempre successivamente concordate, caso per caso, attraverso accordi tra gli organismi competenti dei due Paesi.

8.3 Le Parti convengono che tutte le attività e gli scambi menzionati nel presente Programma saranno realizzati per le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite ogni anno dai rispettivi bilanci.

8.4 La prossima riunione della Commissione mista italo-pakistana si svolgerà in Islamabad in data da concordare per le vie diplomatiche. Il presente Programma resterà valido fino a che il successivo non sia entrato in vigore.

6 — Libreria - *Suppl ord G U* n 241

8.5 Gli Annessi I, II e III sono considerati parte integrante del presente Programma.

8.6 Il presente Programma Esecutivo entrerà in vigore alla data della sua firma.
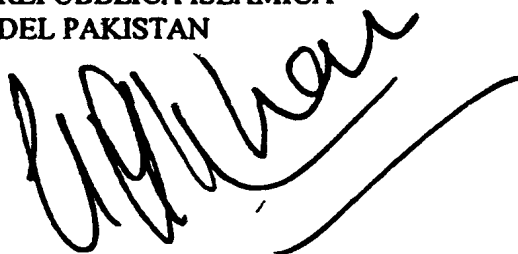
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Programma Esecutivo.

Fatto a Roma, **il** 21.4.98, **in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.**

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA
DEL PAKISTAN

ANNESSO I

COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA TRA ISTITUZIONI, AMMINISTRAZIONI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI

L'elencazione di organismi pubblici e privati che segue, è quella degli organismi che è stato possibile identificare in sede di negoziato. Essa non è esaustiva poiché l'auspicio espresso è che numerosi altri organismi chiedano e, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, possano, con l'accordo delle due Parti, partecipare alle attività previste.

1

Art. 1.2

L'Amministrazione competente è la Direzione Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri.

La Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha manifestato la sua disponibilità a fornire libri di qualsiasi disciplina e materia alle Università e Istituzioni culturali pakistane. Le richieste dovranno essere trasmesse per le vie diplomatiche.

Art. 1.3

L'Amministrazione competente è la Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.

3

Art. 3.1 e 3.2

L'Amministrazione competente è la Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 3.3

L'Accademia dei Lincei, il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l'Istituto per l'Enciclopedia Italiana, la Fondazione Cini di Venezia e la Fondazione Agnelli di Torino hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare con le università ed i centri di ricerca pakistani.

La Fondazione Valentino Bucchi è disposta ad invitare musicisti pakistani a partecipare alla giuria internazionale del Premio Valentino Bucchi della Città di Roma, ed a prendere parte ad altre iniziative (conferenze, seminari, corsi) organizzate dalla Fondazione. Essa provvederà alle spese di vitto e alloggio, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte inviante.

4

Art. 4.1

L'organismo competente nel settore degli archivi è l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Art. 4.2

L'amministrazione competente in questo campo è l'Ufficio Scambi Internazionali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
L'Istituto Centrale per la Patologia del Libro e l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico si dichiarano disposti a collaborare con le corrispondenti istituzioni pakistane.

La Parte italiana è pronta ad inviare, su richiesta, esperti dei suddetti istituti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali..
Le relative spese saranno prese in carico dalla Parte richiedente, i diversi dettagli verranno definiti per le vie diplomatiche.

Art. 4.5

Gli organismi competenti in questo campo sono il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed il Comando Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.

Art. 4.8

Nel campo delle traduzioni sono istituiti i seguenti premi:

La Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali conferisce i "Premi Nazionali per la Traduzione" (sotto l'auspicio del Presidente della Repubblica) anche a traduttori ed editori stranieri.
Presso la stessa Divisione è in funzione un "Centro per traduttori e per iniziative a sostegno delle traduzioni". Le Parti incoraggeranno i contatti tra tale Centro e le istituzioni pakistane competenti.
Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può conferire premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere.
Ogni richiesta dovrà pervenire per le vie diplomatiche.

L'Is.I.A.O. (Istituto per l'Africa e l'Oriente), il C.N.R. ed il Centro di Lessicografia Pakistana stanno collaborando alla compilazione del primo dizionario urdu-italiano.

5

Art. 5.1

Nel settore del Cinema l'organismo competente è il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.

Art. 5.2

L'organismo competente in questo campo è la R.A.I. (Radiotelevisione italiana).

6

L'organismo competente in questo campo è il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

7

Art. 7.1
La Commissione per i Diritti dell'Uomo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Centro Studi sui Diritti dell'Uomo dell'Università LUISS di Roma si dichiarano disposti ad avviare contatti con i competenti organismi pakistani nel quadro della decade mondiale dell'ONU per l'insegnamento e l'informazione relativi ai diritti dell'uomo.

Art. 7.2

L'organismo competente in questo campo è la Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.

ANNESSO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

II a) Scambi di visite

Gli scambi di visite di cui ai punti 3.1, 3.4, 4.1 del presente Programma saranno regolati come segue:

- la Parte ricevente confermerà l'accettazione definitiva della visita per le vie diplomatiche, normalmente con almeno due settimane di anticipo sulla data di partenza prevista.
- la Parte inviante sosterrà le spese di viaggio da capitale a capitale e ritorno, comprese le spese di transito, quelle per i bagagli e le tasse aeroportuali;
- la Parte ricevente sosterrà le spese dei viaggi all'interno del territorio del proprio Paese previsti nel programma della visita
- la Parte italiana corrisponderà per le spese di soggiorno un contributo giornaliero onnicomprensivo di Lire 180.000 per lo scambio di docenti, ricercatori, bibliotecari e archivisti;
- la Parte pakistana non può sostenere le spese relative alle visite proposte a causa di restrizioni finanziarie.

II b) Borse di studio

La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da una Commissione Mista di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.

- L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini da essa previsti. I candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati.

- I candidati non dovranno avere più di 35 anni d'età; ognuna delle Parti notificherà all'altra, possibilmente almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati e indicherà inoltre le istituzioni presso le quali saranno accolti.

- I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.

- La Parte italiana accorderà ai borsisti pakistani:

  a) una borsa mensile di Lire 1.200.000 per i corsi a livello postuniversitario;
  b) assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.

La Parte pakistana accorderà ai borsisti assegni secondo quanto indicato nell'Annesso III.

ANNESSO III

A 1) BORSE A LIVELLO UNIVERSITARIO

I. Importo mensile della borsa:
Rupie 1.050/mese
II. Assegno per viaggi di studio:
Rs. 750/anno
III. Assegno per acquisto libri:
Rupie 900/anno

A 2) BORSE A LIVELLO POST-UNIVERSITARIO

I. Importo mensile della borsa:
Rupie 1.200/mese
II. Assegno per viaggi di studio:
Rs. 750/anno
III. Assegno per acquisto libri:
Rupie 900/anno

A 3) BORSE PER DOCENTI E RICERCATORI

I. Importo mensile della borsa:
Rupie 1.500/mese
II. Assegno per viaggi di studio:
Rs. 1.050/anno
III. Assegno per acquisto libri:
Rupie 950/anno

B) Assegno per spese mediche
se necessario
Rupie 150/mese.

709.

Beirut, 24 aprile 1998

Memorandum of understanding tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Libanese relativo al programma di cooperazione tecnica e finanziaria per il triennio 1998-2000 con Annesso 1

(Entrata in vigore: 17 luglio 1998)

Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic concerning the 1998-2000 Technical and Financial Co-operation Programme

The Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic, herewith referred to as the two Parties

Considering the excellent relations between the two Countries and following the common wish to enhance them, reaffirming in the meantime the major role played by development co-operation and the need to strengthen it, being firmly convinced that Lebanon should recover its specific role in the Region;

In view of further promoting the co-operation between Italy and Lebanon, providing it of sound and appropriate bilateral instruments on a wider and more sustained basis;

Reaffirming Italy's awareness of Lebanon's development needs and its endeavours to achieve a structural adjustment of the Country's economy, bearing in mind its social implications and confirming Italy's willingness to support the Reconstruction Plan;

Aware of the importance of establishing a framework for a new three years co-operation programme between the two Countries;

Considering the opportunity of developing such a programme through the implementation of a set of diversified actions geared to meet flexibly Lebanon's specific situation and needs.

Have agreed on the following:

Article 1

The two Parties agree on a scheme of three years co-operation programme to be implemented in Lebanon, covering the period 1998-2000.
On this basis the Italian Government will make available aid loans up to Italian liras 120 billions.

Article 2

The two Parties agree that the funds indicated in Article 1 of the present Memorandum of Understanding will be utilised within the following priority areas of intervention:

a) Integrated water cycle;
b) environment;
c) agro-technologies;
d) technical assistance.

Article 3

The two Parties agree to use the aid loans referred to in Article 1 above to finance the programmes and the projects mentioned in the indicative list herewith enclosed as Annex 1, which is an integral part of the present Memorandum.

Article 4

The financing of the projects mentioned in Annex 1 is subject to the approval by the competent Technical Italian Authorities, to be granted on the basis of the results of technical, economic, social and environmental evaluations.

If the technical assessment will not fulfil the requirements, other projects in the same sector, will be jointly taken into consideration for financing.

The contracts for the above mentioned projects will be awarded as result of a competitive bidding restricted to Italian firms.

The financial conditions of the aid loans, that will be granted in Italian liras, are the following:

- 35 years reimbursement period
- 24 years grace
- 0.5% interest

These conditions will remain valid for two years starting from the date of signature of this Memorandum.

Article 5

In addition to the funds indicated in Article 1, the Italian side confirms also its willingness to examine the allocation of new aid loans to finance other initiatives in the identified sectors, mentioned in the present Memorandum, for a supplementary amount of approximately 40 billion Italian liras. These new requests will be jointly examined when the contracts of the projects indicated in the Memorandum will be awarded.
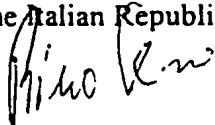
Article 6

The present Memorandum of Understanding will enter into force at the date of reception of the last notification by which the two Parties shall communicate officially each other the fulfilment of the respective internal procedures.

In witness thereof the undersigned Representatives have signed the present Memorandum of Understanding.

Done in Beirut on April 24th, 1998 in two originals, in the English language.

For the Government of
the Italian Republic

For the Government of
the Lebanese Republic

ANNEX 1

Projects eligible to be financed through Soft Loans

On the basis of the identified priority sectors and a preliminary examination of Lebanese requests, the Italian Government express its willingness to finance with aid loans projects in the following sectors:

Integrated Water Cycle (IWC):

IWC will consist of a set of water supply and waste water treatment undertaking the related institutional support to water and wastewater networks and facility, maintenance and operation (for a time spare of approximately 2 years).

- *Technical Assistance for the Chabrouh Dam.* The project includes the updating of the technical feasibility study, the analysis of the environmental impact, the detailed project design and the preparation of the tender documents for the construction of a rock hill dam to meet the water needs in the mountainous regions of Kesrouan.
  The total indicative project value, subject to further technical assessment, shall be financed to a maximum equivalent to 3 billion Italian liras.

- *Construction of Inland Waste Water Treatment Plants and Networks in selected areas of Lebanon.* The project includes the construction of waste water network and treatment plants in the following 11 water catchement areas:
  - Mishmish (Akkar Caza);
  - Bakhoun (Dannieh Caza);
  - El Hermel (Hermel Caza);
  - Anjar (West Bekaa);
  - Qaroun (West Bekaa);
  - Chaqra (Bint Jbeil Caza);
  - Hasbaya (Hasbaya Caza);
  - Jbaa (Nabatiya Caza);
  - Mazraat El Chouf (Chouf Caza);
  - Qarataba (Jbeil Caza);
  - Hrajel (Kesrwan Caza).

  The total indicative project value, for all the different locations, will be financed for a maximum amount of 102 billion Italian liras. This includes the cost of the Technical Assistance deployed for tender documents preparation as well as for the supervision of operation.

Environment:

The two Parties consider as a priority to develop project proposals in the domain of conservation of the natural resource base and capacity development for the environment. This entails an integrated addressing of the environmental theme and the promotion of environmental planning at the national level, within the framework of a direct support (technical assistance and other appropriate instruments) to local environmental institutions.

This approach will assist the programme structure, and the associated analyses and studies, with special reference to the environmental impact assessment studies to be carried out for project planning and preparation.

Agriculture:

The Italian side will examine the possibility to finance an initiative to promote and support the development of Small and Medium Enterprises in the area of preserved food, to avoid losses of the exceeding agricultural productions.

This initiative could be realised through a *Programme Aid* scheme, combined with technical assistance activity.

The initiatives mentioned under the last two headings, that will be jointly identified at a further stage, will be financed with the unemployed balance.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE SUL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA PER GLI ANNI 1998-2000

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese, qui di seguito definiti le due Parti

Considerando gli ottimi rapporti esistenti fra i due Paesi e desiderando entrambe migliorarli, ribadendo contemporaneamente l'importante ruolo svolto dalla cooperazione allo sviluppo e la necessità di rafforzarlo, fermamente convinte che il Libano dovrebbe riprendere a svolgere il suo ruolo specifico nella Regione;

Allo scopo di promuovere ulteriormente la cooperazione fra Italia e Libano, dotandola di strumenti bilaterali validi ed adeguati su base più ampia e sostenuta;

Ribadendo che l'Italia è consapevole delle esigenze di sviluppo del Libano e dei suoi tentativi di conseguire un aggiustamento strutturale dell'economia del Paese, tenendo presenti le sue implicazioni sociali e confermando la disponibilità dell'Italia ad appoggiare il Piano di Ricostruzione;

Consapevoli dell'importanza di istituire l'ambito del nuovo programma di cooperazione triennale fra i due Paesi;

Esaminando l'opportunità di mettere a punto tale programma tramite l'attuazione di una serie di azioni diversificate, concepite appositamente per soddisfare con flessibilità la situazione e le esigenze specifiche del Libano,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti concordano su uno schema di programma di cooperazione triennale da attuare in Libano nel periodo 1998-2000.

Su tale base, il Governo italiano metterà a disposizione crediti di aiuto pari ad un massimo di 120 miliardi di lire italiane.

Articolo 2

Le due Parti convengono che i fondi di cui all'Articolo 1 del presente Memorandum d'Intesa saranno utilizzati nell'ambito delle seguenti aree di intervento prioritarie:

a) ciclo integrato dell'acqua;
b) ambiente;
c) tecnologie agricole;
d) assistenza tecnica.

Articolo 3

Le due Parti convengono di utilizzare i crediti di aiuto di cui al precedente Articolo 1 per finanziare i programmi ed i progetti citati nell'elenco indicativo in allegato (Allegato 1), che forma parte integrante del presente Memorandum

Articolo 4

Il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 1 è soggetto all'approvazione delle Autorità tecniche competenti italiane, che sarà concessa in base ai risultati delle valutazioni tecniche, economiche, sociali ed ambientali .

Qualora la valutazione tecnica non soddisfi i criteri, saranno congiuntamente presi in considerazione ai fini del finanziamento altri progetti dello stesso settore.

I contratti per i progetti sopra menzionati saranno concessi a seguito di una gara d'appalto riservata a ditte italiane.

Le condizioni finanziarie per i crediti di aiuto, che saranno concessi in lire italiane, sono le seguenti:

- rimborso **35 anni**
- periodo di grazia **24 anni**
- tasso di interesse **0,5%**

Tali condizioni rimarranno valide per due anni a partire dalla data della firma del presente Memorandum.

Articolo 5

Oltre ai fondi di cui all'Articolo 1, la parte italiana conferma altresì la disponibilità a prendere in considerazione lo stanziamento di nuovi crediti di aiuto per finanziare altre iniziative nei settori individuati, citati nel presente Memorandum, per un importo aggiuntivo pari a circa 40 miliardi di lire italiane Tali nuove richieste saranno esaminate congiuntamente quando saranno assegnati i contratti per i progetti indicati nel Memorandum.

Articolo 6

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le due Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenutò espletamento delle rispettive procedure interne.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Beirut il 24 aprile 1998 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Rino Serri)

Per il Governo
della Repubblica Libanese

(F.to: firma illeggibile)

ALLEGATO 1

Progetti idonei al finanziamento con crediti di aiuto

In base ai settori prioritari individuati e ad un esame preliminare delle richieste libanesi, il Governo italiano esprime la sua disponibilità a finanziare con crediti di aiuto progetti nei settori seguenti:

Ciclo integrato dell'acqua (IWC)

Il ciclo integrato dell'acqua consiste nell'insieme dell'approvvigionamento idrico e dell'esercizio del trattamento delle acque reflue, con la relativa assistenza istituzionale per la manutenzione e la manutenzione delle reti e degli impianti idrici e delle acque reflue (per un periodo di tempo di circa due anni)

- ***Assistenza tecnica per la Diga di Shabrouh***. Il progetto comprende l'aggiornamento dello studio di fattibilità tecnica, l'analisi dell'impatto ambientale, la progettazione dettagliata e la preparazione dei documenti di gara d'appalto per la costruzione di una diga collinare in roccia atta a soddisfare le esigenze idriche delle regioni montane di Kesrouan Il costo indicativo totale del progetto, soggetto ad ulteriore valutazione tecnica, sarà finanziato fino ad un importo massimo equivalente a 3 miliardi di lire italiane.
- ***Costruzione di reti fognarie e di impianti per il trattamento delle acque reflue interne in aree selezionate del Libano.*** Il progetto comprende la costruzione di impianti per il trattamento delle acque reflue nei seguenti 11 bacini idrici:
  Mishmish (Akkar Caza)
  Bkhoun (Dannieh Caza)
  El Hermel (Hermel Caza)
  Anjar (Bekaa occidentale)
  Qaroun (Bekaa occidentale)
  Chaqra (Bint Jbeil Caza)
  Hasbaya (Hasbaya Caza)
  Jbaa (Nabatiya Caza)
  Mazraat El Chouf (Chouf Caza)
  Qarataba (Jbeil Caza)
  Hrajel (Kesrwan Caza).

Il valore indicativo totale del progetto, per tutte le varie località, sarà finanziato fino a un importo massimo di 102 miliardi di lire italiane. Ciò comprende il costo dell'Assistenza Tecnica relativa alla preparazione dei documenti di gara ed alla supervisione dell'operazione

Ambiente

Le due Parti ritengono che sia prioritario mettere a punto proposte di progetto nel settore della salvaguardia delle risorse naturali di base e dello sviluppo di capacità per l'ambiente. Ciò implica un approccio integrato al tema ambientale e la promozione della pianificazione ambientale al livello nazionale, nell'ambito di un supporto diretto (assistenza tecnica ed altri strumenti adeguati) alle istituzioni ambientali locali.
Tale approccio contribuirà a strutturare il programma e le relative analisi e studi, con riferimento specifico agli studi di valutazione dell'impatto ambientale che saranno condotti per l'adeguata pianificazione e la preparazione dei progetti.

Agricoltura

La parte italiana esaminerà la possibilità di finanziare un'iniziativa volta a promuovere e sostenere lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese nel settore delle conserve alimentari, onde evitare perdite dei prodotti agricoli eccedentari.
Tale iniziativa potrebbe essere realizzata tramite uno schema di *Aiuto al Programma*, coordinato con attività di assistenza tecnica.

Le iniziative di cui agli ultimi due titoli, che saranno identificate congiuntamente in una fase successiva, saranno finanziate con il saldo non utilizzato.

710.

Ginevra, 27 aprile 1998

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali, con annesso

(Entrata in vigore: 27 aprile 1998)

COOPERATION AGREEMENT

between

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

and

THE INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES

concerning the provision of technical support and policy guidance for the environmental protection of Siwa and Fayoum oases component of the program:

Institutional Support of Italy Aid Assistance to the EEAA-TCOE Program in Egypt

Whereas the Framework Agreement concluded in 1995 between the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, hereinafter referred to as IUCN, and the Directorate General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, hereinafter referred to as DGCS;

Whereas the collaboration between the Government of Egypt, represented by the Egyptian Environmental Affairs Agency, and IUCN, which started in 1973 with Egypt's admission as Member State;

Whereas the program, financed by DGCS and executed by the EEAA-TCOE, entitled "Institutional Support of Italy Aid Assistance to the EEAA-TCOE"

the two Parties have agreed the following:

1. The contribution of US$ 577.180 will cover the costs of technical support services to be rendered by IUCN as indicated in the attached document (Annex 1). IUCN will provide its services according to previously agreed work-plans, on the basis of project requirements, and after specific terms of reference and length of assignment for each activity have been defined in the annual work-plans (including the Initial Plan of Activities) to be prepared by the Program Management and approved by the Program Steering Committee and DGCS. The Curriculum Vitae of the proposed experts will be endorsed in advance by the Program Management;

2. The Agreement will remain in effect for three years from the date of signature. The activities covered by the present Agreement will start upon receipt of the funds by IUCN and shall be implemented and monitored as per annexed work-plans.

3. IUCN will exercise the overall responsibility for the implementation of the specific activities covered by the present Agreement, making every effort to ensure effective and timely delivery of inputs and production of outputs;

4. The contribution of the Government of the Italian Republic will not exceed US$ 577.180 and will cover the entire cost of foreseen activities, including project support costs (overhead) calculated at fourteen per cent (14%) of the total expenditures for project activities;

5. Funds due to IUCN under this Agreement shall be transferred to the Union de Banques Suisses (Place St. Francois, 1000 Lausanne, Switzerland), Account No 335-03560Y, in favour of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), mentioning the appropriate reference to be provided by IUCN. IUCN undertakes to submit progress reports and financial statements concerning the expenditures incurred by the project. Funds shall be used by IUCN according to the agreed work-plans;

6. IUCN shall not make any modification to the list of technical services to be rendered and related financial provisions without prior written approval by the Italian Government. The two Parties may review

at any time the content of the present Agreement by an exchange of letters indicating the jointly agreed modifications;

7. For each technical activity undertaken, IUCN personnel will be required to submit to the Program Management a mission report in draft form, in the English language, prior to the conclusion of the relevant field assignment. Such report, if consistent with the project requirements and the agreed terms of reference, will be endorsed in its final form by the Program Management. In addition, IUCN shall submit to the Italian Government an annual progress report. Upon completion of project activities, IUCN shall also submit a final report indicating that all project activities have been implemented. Beyond formal reporting requirements, IUCN agrees to keep the Italian Government informed of key issues, as well as progress and problems in the project implementation, as they arise;

8. The Program will make available, through the Coordination Unit, to IUCN personnel technical and administrative facilities which may deemed necessary. In particular, the Program will provide office space, secretarial and administrative support, and translation services;

9. IUCN shall administer a separate account expressed in US dollars in accordance with its financial rules and regulations. Each year IUCN shall submit to the Italian Government a financial statement showing funds received and spent by the project in the previous calendar year. At the end of the project, IUCN will submit a final financial statement showing a breakdown of expenditures for each activity approved in the initial budget, within six months after the end of the financial period in which the last disbursement of funds was made by IUCN;

10. This Agreement may be terminated by either Party on ninety (90) days written notice to the other Party. Notwithstanding the termination of this Agreement, IUCN shall continue to hold any unused contribution until all commitments and liabilities have been satisfied and project activities brought to a satisfactory conclusion;

11. Any balance of funds that remains unspent after activities are concluded shall be returned to Italian Government. Any interest accrued from temporary credit balances of the project funds and/or funds remaining after the completion of project activities shall also be returned to the Italian Government;

12. Any dispute over the interpretation or application of any provision herein contained shall be settled through consultations or negotiations.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Authorities, have signed the present Agreement.
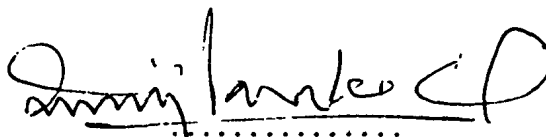
Done in Geneva, on April 27th 1998, in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic

Giuseppe Baldocci
Permanent Representative

For the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Francis Parakatil
Programme Coordinator
West/Central Asia & North Africa

ANNEX CONV

AGREED BUDGET	Quantity		IUCN		
activities	est.n° travels	men-months	unit price us$	IUCN proposal in US $ (total prices)	percent
Siwa project					
forestry consultancy	1	8,5	7.500	63.750	20,97%
hydro geologist	1	4	7.500	30.000	9,87%
agronomist	1	9	7.000	63.000	20,72%
socio-economist	1	6	7.500	45.000	14,80%
short-term consultancy	9	8	5.500	44.000	14,47%
travels Europe/Egypt	13		1.210	15.730	5,17%
IUCN mgmt & coord.+cntg (AOS)				42.520	13,99%
total for Siwa project		35,5		304.000	100,00%
Fayoum project					
Park Plan.Advisor	3	10	7.500	75.000	27,46%
Biodiversity Cons.Advisor	2	3,5	6.500	22.750	8,33%
Wildlife Managt.Advisor	2	6	7.500	45.000	16,47%
Ecologist	2	4	7.500	30.000	10,98%
short-term consultancy	11	8	5.500	44.000	16,11%
travels Europe/Egypt	20		910	18.200	6,66%
IUCN mgmt & coord. (AOS)				38.200	13,98%
total for Fayoum project		31,5		273.150	100,00%
GRAND TOTAL				577.150	100,00%
of which for AOS				80.720	13,99%

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE
fra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
L'UNIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLE RISORSE NATURALI

sulla fornitura di supporto tecnico e di direttive politiche per la protezione ambientale della componente relativa alle oasi di Siwa e Fayoum del programma:

Supporto Istituzionale della Cooperazione Italiana al Programma EEAA-TCOE in Egitto.

Premesso che nel 1995 l'Unione Internazionale per la Protezione della Natura e delle Risorse Naturali, qui di seguito definita IUCN, e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, qui di seguito definita DGCS, hanno concluso un Accordo Quadro;

Vista la collaborazione fra il Governo Egiziano, rappresentato dall'Agenzia Egiziana per gli Affari Ambientali, e l'IUCN, che ha avuto inizio nel 1973, quando l'Egitto è divenuto Stato Membro;

Premesso che il programma, intitolato "Supporto Istituzionale della Cooperazione Italiana alla EAA-TCOE", è finanziato dalla DGCS ed eseguito dall'EEAA-TCOE;

le due parti hanno concordato quanto segue:

1 Il contributo, pari a 577.180 dollari USA, coprirà i costi dei servizi di supporto tecnico forniti dall'IUCN, come indicato nel documento in allegato (Allegato 1). L'IUCN erogherà i suoi servizi in base ai piani di lavoro precedentemente concordati, come previsto nelle specifiche del progetto e dopo che saranno stati definiti i termini

di riferimento e la durata di ciascun incarico nei piani di lavoro (compreso il Piano Iniziale delle Attività), che saranno predisposti dall'Unità di Gestione del Programma ed approvati dal Comitato Direttivo e dalla DGCS. I curriculum vitae degli esperti proposti saranno approvati in anticipo dalla Unità di Gestione del Programma.

2. L'accordo resterà in vigore per tre anni dalla data della firma. Le attività di cui al presente Accordo avranno inizio quando l'IUCN avrà ricevuto i fondi, e saranno attuate e controllate secondo i piani di lavoro allegati.
3. L'IUCN sarà responsabile della realizzazione di tutte le attività specifiche di cui al presente Accordo, adoperandosi affinché venga garantita l'efficiente e tempestiva erogazione dei servizi ed il conseguimento dei risultati.
4. Il contributo del Governo della Repubblica Italiana non sarà superiore ai 577.180 dollari USA e coprirà il costo di tutte le attività previste, compresi i costi di gestione del progetto (spese generali) calcolati al quattordici per cento (14%) delle spese totali delle attività.
5. I fondi dovuti all'IUCN ai sensi del presente Accordo saranno versati sul Conto n. 335-03560Y, acceso presso l'Union de Banques Suisses (Place St. François, 1000 Lausanne, Svizzera) a favore dell'IUCN, citando il riferimento indicato dall'IUCN. L'IUCN si impegna a presentare relazioni sullo stato di avanzamento e rendiconti finanziari relativi alle spese sostenute dal progetto. I fondi saranno utilizzati dall'IUCN in conformità con i piani di lavoro concordati.
6. L'IUCN non apporterà modifiche all'elenco dei servizi tecnici da fornire, né alle relative disposizioni finanziarie, senza il consenso scritto del Governo italiano. Le due Parti potranno riesaminare in qualunque momento il contenuto del presente Accordo tramite scambio di lettere in cui saranno specificate le modifiche concordate congiuntamente.
7. Per ciascuna attività tecnica intrapresa, al personale dell'IUCN sarà chiesto di presentare all'Unità di Gestione del Programma una bozza di relazione di missione, in lingua inglese, prima della conclusione del relativo incarico. Tale relazione, se in linea con le specifiche del progetto e con i termini di riferimento, sarà approvata nella sua forma definitiva dalla Unità di Gestione del Programma. Inoltre, l'IUCN presenterà al Governo italiano una relazione annuale sullo stato di avanzamento. A completamento delle attività del progetto, l'IUCN presenterà altresì una relazione finale in cui si specificherà che tutte le attività del progetto sono state attuate. Oltre alle relazioni formali, l'IUCN concorda di tenere al corrente il Governo italiano sulle questioni più importanti, nonché sui progressi e sui problemi relativi all'attuazione del progetto, a mano a mano che si presenteranno.

8 Il Programma, tramite l'Unità di Coordinamento, provvederà a mettere a disposizione del personale dell'IUCN le strutture tecniche ed amministrative ritenute necessarie. In particolare, il Programma fornirà spazio per gli uffici, supporto di segreteria ed amministrativo e servizi di traduzione.

9 L'IUCN amministrerà un conto a parte in dollari USA, in conformità con le sue norme e regolamenti finanziari. Ogni anno l'IUCN presenterà al Governo italiano un resoconto finanziario in cui saranno specificati i fondi ricevuti e quelli erogati dal progetto nell'anno solare precedente Al termine del progetto, l'IUCN presenterà un resoconto finanziario finale contenente la suddivisione delle spese per ciascuna attività approvata nel bilancio iniziale, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui l'IUCN ha effettuato l'ultima erogazione di fondi.

10 Il presente Accordo potrà essere sospeso da ciascuna delle due Parti con un preavviso di novanta (90) giorni, tramite notifica scritta all'altra Parte. Nonostante la sospensione dell'accordo, l'IUCN continuerà ad avvalersi dei contributi non utilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e le passività e le attività del progetto portate a compimento in modo soddisfacente.

11. Il saldo dei fondi non spesi dopo che le attività saranno concluse sarà restituito al Governo italiano Gli eventuali interessi maturati sui saldi dei crediti provvisori dei fondi del progetto e/o i fondi rimasti a conclusione delle attività saranno anch'essi restituiti al Governo italiano

12 Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo sarà composta tramite consultazioni o negoziati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 27 aprile 1998, in due originali in lingua inglese

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Giuseppe Baldocci,
Rappresentante Permanente

Per l'Unione Internazionale
per la Protezione della Natura e
delle Risorse Naturali

Francis Parakatil, Coordinatore
dei Programmi, Asia Occidentale/
Centrale & Nord Africa

ALLEGATO

BILANCIO CONCORDATO	Quantità		IUCN		
attività	n° viaggi previsto	uomini/mese	prezzo unitario dollari usa	proposta IUCN in $ USA (totale)	percent.
PROGETTO SIWA					
consulenza silvicoltura	1	8,5	7.500	63.750	20,97%
idrogeologo	1	4	7.500	30.000	9,87%
agronomo	1	9	7.000	63.000	20,72%
socio-economista	1	6	7.500	45.000	14,80%
consulenza breve ter.	9	8	5.500	44.000	14,47%
viaggi Europa/Egitto	13		1.210	15.730	5,17%
gestione + coord. IUCN (AOS)				42.520	13,99%
TOTALE PROGETTO SIWA		35,5		304.000	100,00%
PROGETTO FAYOUM					
Consulente Pianif. Parchi	3	10	7.500	75.000	27,46%
Consulente Biodiversità	2	3,5	6.500	22.750	8,33%
Consulente Gestione	2	6	7.500	45.000	16,47%
Ecologo	2	4	7.500	30.000	10,98%
Consulenza a breve termine	11	8	5.500	44.000	16,11%
Viaggi Europa/Egitto	20		910	18.200	6,66%
Gestione + coordin. IUCN (AOS)				38.200	13,98%
totale PROGETTO FAYOUM		31,5		273.150	100,00%
TOTALE GENERALE				577.150	100,00%
di cui per l'AOS				80 720	13,99%

711.

Berna, 24 aprile-1° maggio 1998

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Confederazione svizzera costituente un Accordo in materia di cittadinanza

(Entrata in vigore: 1° maggio 1998)

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

P.212.31-ITALI
ad:Prot.n.1461

Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di riferirsi alla sua Nota Verbale del 24 Aprile 1998 del seguente tenore:

"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento Federale degli Affari Esteri e, nell'intento di promuovere ulteriormente le amichevoli relazioni tra Italia e Svizzera, di facilitare l'integrazione dei rispettivi cittadini di ciascuno dei due Stati che intendono acquistare la cittadinanza dell'altro Stato e al fine di realizzare una piena reciprocità tra cittadini italiani e svizzeri nel caso questi acquistino la cittadinanza dell'altro Stato, ha l'onore di proporre quanto segue.

Si conviene che le competenti Autorità di ciascuno dei due Stati non subordineranno l'acquisto, il riacquisto della cittadinanza dell'altro Stato, e l'eventuale opzione, alla perdita o alla rinuncia della cittadinanza già posseduta dagli interessati.

Qualora le Autorità svizzere concordino su quanto sopra, la presente Nota e la Nota Verbale di risposta svizzera costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta svizzera, che avrà durata indeterminata et che potrà essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Dipartimento Federale degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione."

Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri ha l'onore di far sapere che il Consiglio federale è d'accordo con quanto sopra descritto e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

Berna, 1 Maggio 1998

Ambasciata d'Italia
Berna

Berna, 24 Aprile 1998

Prot. n.1461

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento Federale degli Affari Esteri e, nell'intento di promuovere ulteriormente le amichevoli relazioni tra Italia e Svizzera, di facilitare l'integrazione dei rispettivi cittadini di ciascuno dei due Stati che intendono acquistare la cittadinanza dell'altro Stato e al fine di realizzare una piena reciprocità tra cittadini italiani e svizzeri nel caso acquistino la cittadinanza dell'altro Stato, ha l'onore di proporre quanto segue.

Si conviene che le competenti Autorità di ciascuno dei due Stati non subordineranno l'acquisto, il riacquisto della cittadinanza dell'altro Stato, e l'eventuale opzione, alla perdita o alla rinuncia della cittadinanza già posseduta dagli interessati.

Qualora le Autorità svizzere concordino su quanto sopra, la presente Nota e la Nota Verbale di risposta svizzera costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta svizzera, che avrà durata indeterminata e che potrà essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Dipartimento Federale degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI
3003 BERNA

712.

Accra e Lomè, 23 aprile-6 maggio 1998

10° Accordo bilaterale di ristrutturazione del debito estero firmato il 13 dicembre 1996 in applicazione dell'Intesa multilaterale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995 Estensione del periodo di ristrutturazione

(Entrata in vigore: 6 maggio 1998)

7 — Libreria - *Suppl ord G U* n 241

Repubblica del Togo
Lavoro-Libertà-Patria

MINISTERO DELLE FINANZE
E DELLE PRIVATIZZAZIONI

GABINETTO

N° 791 /CAB/M.F.P./SNI

Lomé, 6 maggio 1998

Il Ministro di Stato,
Incaricato delle Finanze e delle Privatizzazioni

a: Sua Eccellenza
l'Ambasciatore d'Italia
ad ACCRA

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta in data odierna della Sua lettera del seguente tenore:

<< Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra i nostri due Governi firmato a Roma il 13 dicembre 1996 in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995, ed in particolare all'Articolo 1 di tale Accordo che specifica gli importi dei debiti che sono oggetto del consolidamento Desidero comunicarLe che, a seguito della decisione dei paesi creditori, membri del Club di Parigi del 4 novembre 1997, le Autorità italiane considerano il periodo di consolidamento esteso fino al 30 giugno 1998

Gli importi dei debiti che sono oggetto di detta estensione sono indicati nell'allegato alla presente lettera.

Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 13 dicembre 1996 rimangono immutate, e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dall'estensione in oggetto saranno forniti dalla <<Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - SACE >> al più presto.

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza riguardo all'accordo del Governo della Repubblica del Togo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia distinta considerazione.

Barry Moussa BARQUE

MINISTERE DES FINANCES
ET DES PRIVATISATIONS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL - LIBERTE - PATRIE

CABINET

No 791 / CAB / M.F.P./SNI

Lomé, le 06 MAI 1998

Le Ministre d'Etat,
Chargé des Finances et des Privatisations
à Mx

Son Excellence,
Monsieur l'Ambassadeur
d'Italie à Accra

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception en date de ce jour de Votre lettre dont le contenu est le suivant :

« J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre nos deux Gouvernements signé à Rome le 13 Décembre 1996 en application des dispositions du Procès-Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995 et en particulier à l'Article 1 dudit Accord qui décrit les montants des dettes faisant l'objet de la consolidation : Je désire vous communiquer que, à la suite de la décision des pays créanciers membres du Club de Paris du 4 Novembre 1997, les Autorités italiennes considèrent la période de consolidation étendue jusqu'au 30 Juin 1998.

Les montants des dettes concernées par ladite extension sont indiqués dans l'annexe à cette lettre.

Il demeure entendu que les autres dispositions de l'Accord signé à Rome le 13 Décembre 1996 restent inchangées et que les nouveaux plans d'amortissement découlant de l'extension dont il est question seront fournis par « Sezione Spéciale per l'Assicurazione del Credito All'Esportazione - SACE » au plus tôt possible.

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement de la République togolaise est d'accord sur le contenu de la lettre susmentionnée».

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma considération distinguée.

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE
LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DES FINANCES ET DES PRIVATISATIONS

Barry Moussa BAROUE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA D'ITALIA

ACCRA

N. 618
ACCRA, 23 aprile 1998

Signor Ministro,

Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra i nostri due Governi firmato a Roma il 13 dicembre 1996 in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995, ed in particolare all'Articolo 1 di tale Accordo che specifica gli importi dei debiti che sono oggetto del consolidamento. Desidero comunicarLe che, a seguito della decisione dei paesi creditori, membri del Club di Parigi del 4 novembre 1997, le Autorità italiane considerano il periodo di consolidamento esteso fino al 30 giugno 1998.

Gli importi dei debiti che sono oggetto di detta estensione sono indicati nell'allegato alla presente lettera.

Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 13 dicembre 1996 rimangono immutate, e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dall'estensione in oggetto saranno forniti dalla <<Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - SACE >> al più presto .

Le sarà molto grato di volere cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Massimo Baistrocchi
Ambasciatore d'Italia

On. M. Barry Moussa Barque
Ministro dell'Economia e delle Finanze
LOME

AMBASCIATA D'ITALIA
ACCRA

N. 618
ACCRA, 2 3 APR. 1998

Monsieur Le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre nos duex Gouvernments signé à Rome le 13 Décembre 1996 en application des disposition du Pocès Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995 et en particulier à l'Article 1 dudit Accord qui décrit les montants des dettes faisant l'objet de la consolidation. Je désire Vous communiquer que, à la suite de la décision des pays créanciers membres du Club de Paris du 4 Novembre 1997, les Autorités italiennes considèrent la période de consolidation étendue jusqu'au 30 Juin 1998.

Les montantes des dettes concernées par la dite extension sont indiqués dans l'annex à cette lettre.

Il demeure entendu que les autres dispositions de l'Accord signe à Rome le 13 Décembre 1996 restent inchangées et que les nouveaux plans d'amortissement découlant de l'extension dont il est question seront fournis par la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - SACE" au plus tôt possible.

Je Vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer l'Accord de Votre Government sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considèration.

Hon. M. Barry Moussa Barque
Ministre de l'Economie et des Finances
Ministère de l'Economie et des Finances
LOME

713.

Roma, 16 febbraio 1997-11 maggio 1998

Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Govenro della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese formulato in base all'art. 5 della Convenzione di estradizione del 13 dicembre 1957 relativa all'estradizione della cittadina francese Yvonne Thobois nata a Tremblay (Francia)

(Entrata in vigore: 11 maggio 1998)

Ministero degli Affari Esteri

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

099/2/ 3277
Roma, 11 MAG. 1998

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 16 febbraio 1997, il cui testo é il seguente:

"la Signora Yvonne THOBOIS di nazionalità francese perseguita in Francia per essersi sottratta all'accertamento dell'imposta mediante omessa annotazione di scritture relative all'imposta sulle società e all'I.V.A., é stata arrestata dalla Polizia italiana ai fini della sua estradizione richiesta dal Governo Francese.

La Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede all'art. 5 che l'estradizione possa essere accordata in materia di tasse ed imposte, se così é stato disposto tra le Parti contraenti per ciascuna infrazione.

Il Governo francese ha formulato una riserva all'art. 5 della Convenzione in base alla quale l'estradizione sarà accordata a condizione che venga così disposto mediante un semplice scambio di lettere per ciascun singolo caso.
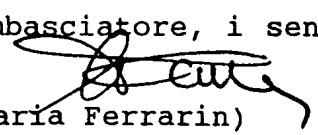
Ho l'onore di proporLe che tale disposizione venga attuata per la nominata Yvonne THOBOIS.

Nel caso in cui Ella volesse dare il Suo benestare a tale proposta, la Sua risposta costituirebbe, insieme alla presente lettera lo scambio di lettere previsto dalle disposizioni sopra richiamate della Convenzione europea di estradizione."

Prendo atto che la Sua lettera é stata integrata con la Nota Verbale n. 48 del 4.2.98 e rettificata con la Nota Verbale n. 87 del 16.2.98, con la quale si avanza domanda aggiuntiva di estradizione contro Yvonne THOBOIS per l'esecuzione della pena di otto mesi di carcerazione emessa dal Tribunale di Parigi per essersi sottratta all'accertamento dell'imposta mediante omessa annotazione di scritture relative all'imposta sulle societa' e all'I.V.A..

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Italiano alle disposizioni di cui sopra e di confermare che la Sua lettera e la presente costituiranno, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di estradizione, un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, che entrera' in vigore in data odierna.

La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione.

(Min. Plen. Lorenzo Maria Ferrarin)

S.E.
Jean Bernard Mèrimèe
Ambasciatore della Repubblica Francese
R O M A

AMBASSADE DE FRANCE
EN ITALIE

L'Ambassadeur

N° 215

Rome, le 16 septembre 1997

Monsieur le Ministre,

Mme Yvonne THOBOIS, de nationalité française, poursuivie en France pour soustraction à l'établissement de l'impôt par omission de déclaration et omission d'écriture concernant l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, a été arrêtée par la police italienne en vue de son extradition demandée par le Gouvernement français.
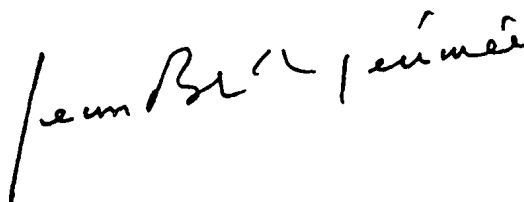
La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 prévoit en son article 5 que l'extradition peut être accordée en matière de taxes et d'impôts, s'il en a été ainsi décidé entre les parties contractantes pour chaque infraction.

Le Gouvernement français a formulé une réserve à l'article 5 de la Convention selon laquelle l'extradition sera accordée à condition qu'il en soit décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier.

J'ai l'honneur de vous proposer que cette disposition soit mise en oeuvre en ce qui concerne la dénommée Yvonne THOBOIS.

Dans l'hypothèse où vous voudrez bien donner votre accord à cette proposition, votre reponse constituerait, avec la présente correspondance, l'échange de lettres prévu par les dispositions précitées de la Convention européenne d'extradition.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Jean-Bernard MERIMEE

Monsieur Lamberto DINI
Ministre des Affaires Etrangères
de la République Italienne
Palais de la Farnesina
R O M E

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AMBASCIATA DI FRANCIA
IN ITALIA

Roma, 16 settembre 1997

L'Ambasciatore

N.215

Signor Ministro,

la signora Yvonne THOBOIS di nazionalità francese perseguita in Francia per essersi sottratta all'accertamento dell'imposta mediante omessa annotazione di scritture relative all'imposta sulle società e all'I.V.A., é stata arrestata dalla Polizia italiana ai fini della sua estradizione richiesta dal Governo francese.

La Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede all'art.5 che l'estradizione possa essere accordata in materai di tasse ed imposte, se così é stato disposto tra le Parti contraenti per ciascuna infrazione.

Il Governo francese ha formulato una riserva all'art.5 della Convenzione in base alla quale l'estradizione sarà accordata a condizione che venga così disposto mediante un semplica scambio di lettere per ciascun singolo caso.

Ho l'onore di proporLe che tale disposizione venga attuata per la nominata Yvonne THOBOIS.

Nel caso in cui Ella volesse dare il Suo benestare a tale proposta, la Sua risposta costituirebbe, insieme alla presente lettera, lo scambio di lettere previsto dalle disposizioni sopra richiamate della Convenzione europea di estradizione.

La prego di accettare, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

f.to: Jean-Bernard Mèrimèe

Signor Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana
Palazzo della Farnesina
R O M A

714.

Roma, 20 maggio 1998

Dichiarazione di partenariato rafforzato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada

(Entrata in vigore: 20 maggio 1998)

DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO RAFFORZATO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL CANADA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, qui di seguito denominati rispettivamente "Italia" e "Canada",

- RICONOSCENDO i profondi legami storici esistenti fra l'Italia ed il Canada, che risalgono all'arrivo di Giovanni Caboto sulle coste canadesi nel 1497 e che sono stati commemorati con la visita del Presidente della Repubblica italiana nel 1997,

- CONSTATANDO come i recenti sviluppi abbiano portato le relazioni bilaterali ad un livello di intensità che ben riflette l'affinità di sensibilità, posizioni ed interessi fra i due Paesi e che dimostra il potenziale di complementarità del complesso di relazioni che hanno rispettivamente allacciato nel mondo,

- RENDENDO OMAGGIO al ruolo centrale in Canada dei canadesi di origine italiana, che svolgono una funzione di ponte fra le realtà culturali dei due Paesi e che possono altresì fungere da collegamento sul piano economico,

- RILEVANDO il crescente rilievo per le rispettive priorità nazionali del reciproco potenziale quali partners economici G-8 ed il fatto che la trasformazione in atto delle loro economie offre più vaste opportunità di mercato in Nord America e in Europa,

- RICORDANDO la Dichiarazione Politica ed il Piano d'Azione firmati dall'Unione Europea e dal Canada il 17 dicembre 1996,

- INTENDENDO conferire alle loro relazioni bilaterali una cornice più visibile e sistematica ed individuare settori prioritari nei quali intendono perseguire obiettivi di cooperazione più ambiziosi,

DICHIARANO QUANTO SEGUE:

Nelle aree delle

RELAZIONI POLITICHE

1. L'Italia ed il Canada condividono una importante vocazione a promuovere i valori democratici ed a favorire il rispetto dei diritti dell'uomo con ogni possibile strumento di dialogo e cooperazione, coinvolgendo altresì gli organismi parlamentari e le ONG.

2. Essi riconoscono un comune impegno a sostenere un efficace multilateralismo, tanto in seno alle Nazioni Unite quanto in altri fori, e favoriscono l'azione della comunità internazionale per l'adeguamento e la razionalizzazione di queste organizzazioni in base a criteri di efficienza e di ampia rappresentatività.

3. Essi sottolineano il valore di una relazione transatlantica dinamica fra l'Unione Europea, il Canada e gli Stati Uniti ed intendono operare di concerto al fine di svilupparne il potenziale in tutte le dimensioni.

4. L'Italia ed il Canada attribuiscono alla NATO un ruolo centrale nelle relazioni transatlantiche e nella promozione della pace nella regione euroatlantica. Essi affermano la loro volontà di rafforzare il partenariato transatlantico, di sostenere la affermazione di una Identità Europea di Sicurezza e Difesa e di promuovere l'allargamento dell'Alleanza a nuovi partners.

RELAZIONI ECONOMICHE

1. Nel ribadire il loro reciproco impegno per la piena attuazione del "Piano d'Azione fra il Canada e l'Unione Europea", l'Italia ed il Canada intendono avvalersi appieno di tutte le opportunità disponibili per potenziare la dimensione economica di tale Piano rafforzando le relazioni economiche bilaterali fra Italia e Canada. Verranno incoraggiate le relazioni di partenariato fra imprese italiane e canadesi, ivi comprese le piccole e medie imprese.

Particolare attenzione sarà riservata ai seguenti settori:

- tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, ivi comprese quelle applicate all'istruzione ed all'ambiente;

- settore aereo ed aereospaziale;
- trasporti;
- energia;
- ambiente;
- biotecnologie;
- audiovisivi;
- servizi finanziari;
- turismo;
- "società dell'informazione", ivi comprese le applicazioni multimediali nel settore della medicina e dei musei;
- sanità;
- agricoltura.

- L'Italia ed il Canada convengono altresì di incoraggiare la partecipazione attiva dei loro settori privati allo sviluppo di un comune approccio alle relazioni transatlantiche nel settore del commercio e degli investimenti tramite la partecipazione a seminari e conferenze di politica internazionale per capi di azienda organizzati periodicamente dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle istituzioni universitarie canadesi, italiane e di altre.

2. Entrambi i Paesi mirano ad ottenere un sostanziale aumento degli investimenti bilaterali, specialmente nei settori industriali avanzati, ivi compresi quelli coinvolti da processi di privatizzazione in atto. A tal fine, ogni sforzo sarà fatto per individuare gli emendamenti o gli aggiornamenti che possano risultare appropriati all'accordo bilaterale esistente in materia fiscale.

L'Italia ed il Canada continueranno a promuovere lo sviluppo di *joint-ventures* e la cooperazione industriale - anche in Paesi terzi - incoraggiando le iniziative imprenditoriali del settore privato.

3. L'Italia ed il Canada si adopereranno al fine di individuare e sostenere la creazione di alleanze imprenditoriali strategiche, trasferimenti di tecnologia ed altre forme di cooperazione industriale. A tal fine, i due Paesi vaglieranno le possibilità di sostenere i contatti fra imprese, ivi compresi tavole rotonde, seminari e conferenze su questioni di reciproco interesse.

RICERCA E TECNOLOGIA

Entrambi i Paesi riconoscono l'importanza economica, scientifica e sociale della ricerca nella promozione dei loro interessi comuni nel settore della scienza e della tecnologia, e convengono di incoraggiare gli istituti di ricerca ad esplorare attivamente le opportunità di collaborazione diretta fra istituti, in particolare con riferimento ai seguenti settori:

- scienze mediche;
- biotecnologie;
- nuovi materiali;
- tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
- risorse naturali ed ambiente;
- uso pacifico dell'energia nucleare e sicurezza nucleare;
- sminamento;
- tecniche per il trasferimento delle tecnologie al settore industriale, in particolare alle piccole e medie imprese.

RELAZIONI CULTURALI

L'Italia ed il Canada promuoveranno una migliore comprensione reciproca delle rispettive realtà culturali. I due Paesi ricercheranno attivamente nuove opportunità per promuovere una maggiore conoscenza delle reciproche attività ed industrie culturali, ad esempio incoraggiando:

- una maggiore diffusione delle rispettive produzioni artistiche, teatrali, televisive e cinematografiche;

- una cooperazione fra i rispettivi settori cinematografici nel dare seguito alle possibilità di co-produzione offerte dall'Accordo fra Italia e Canada sulle co-produzioni cinematografiche firmato nel 1997;

- una maggiore diffusione dei rispettivi lavori di ricerca sui nuovi media;

- una intensificazione dell'insegn imento delle lingue ufficiali e delle culture dei due Paesi nelle rispettive istituzioni culturali e scolastiche (ciò che, nel caso del Canada, consisterà nell'incoraggiare qualsiasi iniziativa

intrapresa in merito dai governi provinciali, che sono costituzionalmente competenti nel settore dell'istruzione).

SCAMBI GIOVANILI

Al fine di promuovere una maggiore conoscenza delle rispettive culture ed altresì di aiutare i giovani di entrambi i Paesi ad acquisire esperienze di lavoro importanti per il mercato globale, l'Italia ed il Canada convengono di esplorare le opportunità di sviluppare ulteriormente i programmi di internato e di scambi giovanili.

QUESTIONI GIUDIZIARIE

-I due Paesi ribadiscono il loro impegno a proseguire attivamente la cooperazione bilaterale in materia giudiziaria, ivi compresa la cooperazione giuridica reciproca in materia penale.

AL FINE DI PERSEGUIRE QUESTI OBIETTIVI E DI RAFFORZARE LE GIA' ECCELLENTI RELAZIONI POLITICHE FRA I DUE PAESI, l'Italia ed il Canada intendono tenere:
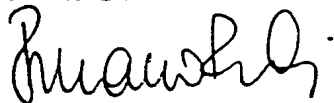
(a) riunioni più frequenti fra i Capi di Governo, sia nei loro rispettivi Paesi che a margine di conferenze o riunioni internazionali;

(b) riunioni periodiche, almeno una volta l'anno, fra i rispettivi Ministri degli Affari Esteri;

(c) consultazioni fra i rispettivi Ministri del Commercio Estero ed altri membri dei due governi su questioni di comune interesse, ove necessario;

(d) scambi più frequenti e mirati fra parlamentari italiani e canadesi su questioni politiche;

(e) consultazioni fra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri a livello di Segretario Generale/*Deputy Minister* con la partecipazione di funzionari di altri ministeri;

(f) consultazioni periodiche fra i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri a livello di alti funzionari con competenza generale per gli affari politici e gli

affari economici, nonché a livello di funzionari responsabili di settori specifici di reciproco interesse, in particolare:

- questioni di sicurezza internazionale, non-proliferazione e disarmo;
- NATO;
- Nazioni Unite, con particolare riferimento alla questione della Riforma;
- OSCE, con particolare riferimento alle crisi regionali;
- Dialogo Transatlantico, ivi compresa la dimensione della consultazione politica e della cooperazione tra Canada ed Unione Europea;
- G8;
- OMC;
- Balcani;
- Medio Oriente;
- Mediterraneo;
- Europa centrale ed orientale;
- Russia;
- Africa;
- OCSE.

Fatto a Roma, il 20 maggio 1998, in duplice originale, nelle lingue italiana, inglese e francese.

Per il Governo della Repubblica italiana | Per il Governo del Canada

715.

Roma, 12 giugno 1998

Memorandum of understanding sulla cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e l'OLP a favore dell'Autorità palestinese, con due allegati

(Entrata in vigore: 12 giugno 1998)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE PLO, FOR THE BENEFIT OF THE PALESTINIAN AUTHORITY

A meeting between an Italian Delegation, led by the Undersecretary of State, Rino Serri, and a Palestinian Delegation, led by the Minister of Planning and International Cooperation, Nabil Shaat, was held in Rome on June, the 12th 1998, in order to discuss the completion of the commitment undertaken by Italy at the Washington Conference in October 1993 and with the aim of reaffirming the strong and unrelenting support to the Peace Process in the Middle East as well as the development effort of the Palestinian People, especially in the present circumstances.

The Palestinian side expressed sincere appreciation and deep gratitude to the Italian Government and People for the generous support given to the Palestinian People. The Palestinian side values highly the contribution provided by Italy to enhance the development efforts of the Palestinian People especially in institution building.

During the meeting, which took place in a warm and friendly atmosphere, the two sides have agreed on a bilateral Cooperation Programme for 1998 whose projects are listed in the enclosed Annex 1, which is an integral part of the present MOU.

The financing of each project mentioned in the above Programme is subject to approval by the competent Technical Unit of the Italian Development Cooperation. Such approval, which will be communicated immediately to the Ministry of Planning and International Cooperation of the Palestinian Authority, will be granted on the basis of the results of technical, economic, social and environmental evaluation of the project proposals. Should the technical assessment not fulfil the requirements, other projects will be taken into consideration for financing, by mutual agreement by the parties.

The two sides fully agreed to share, through a consultation process, any information available, regarding the inception, formulation, approval, implementation, monitoring, reporting and evaluation of each cooperation project. The two Parties also agreed to hold an annual "Programme Review Meeting".

Furthermore, the Italian side has confirmed its willingness to finance in 1999 and subsequent years a certain number of projects, some of which are listed in the enclosed Annex 2, which is an integral part of the present MOU, whose financing goes beyond the above mentioned Italian commitment undertaken at the Washington Conference of 1993 Final decision for financing the entire 1999 Cooperation Programme will be taken during a meeting to be held in the first quarter of that year.
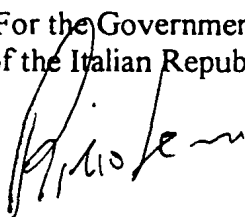
The Italian side has confirmed its availability to provide grant financing for a total of US$ 2,5 million in the frame of Bethlehem 2000 Programme, for the implementation of the Rehabilitation of the access road to the Salomon Pools, and a project in the cultural heritage and/or social sector to be identified at a later stage. The above financing will be provided beyond the commitment undertaken at the Washington Conference of October 1993.

The two sides extensively discussed furthermore the setting forth of a three years cooperation programme to be implemented in the period 1999-2001. In this context, the two sides committed themselves to explore additional areas of cooperation, beyond those in which the two parties are already involved. Strategies related to the future programme will focus on the following guiding principles:
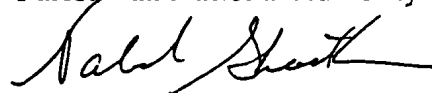
- regional approach, whenever applicable, aiming at integrating the economic structure of the P.A. in the regional context;
- Palestinian National Authority updated priorities;
- Coordination of programmes and projects with the strategies followed by the international community;
- consolidation of sectors and projects already agreed upon and/or implemented;
- efforts to maximise visibility of the Italian financed interventions.

Done in Rome, on June, 12th 1998, in two originals in the English language.

For the Government
of the Italian Republic

For the PLO
for the benefit of the
Palestinian National Authority

ANNEX I

LIST OF GRANT FUNDED PROJECTS TO BE FINANCED IN 1998

1. **COMMUNITY BASED MENTAL HEALT**
   Estimated Cost: US$ 0,8 Million

2. **ESTABLISHMENT OF A BIOMEDICAL EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE CENTER**
   Estimated Cost: US$ 1 Million

3. **TRAINING AND EQUIPMENT FOR HANDLING EMERGENCY SITUATIONS IN THE HEALTH SECTOR, PHASE II**
   Estimated Cost: US$ 600.000

4. **DEVELOPMENT OF TECHNICAL COLLEGES, PHASE II**
   Estimated Cost: US$ 500.000

5. **INTEGRATED SMALL ENTERPRISES DEVELOPMENT, PHASE II**
   Estimated Cost: US$ 1.5 Million

6. **ASSISTANCE TO THE PRCS HOSPITALS IN LEBANON**
   Estimated Cost: US$ 630.000

7. **WATER PROJECTS IN THE WEST BANK**
   Estimated Cost: US$ 3 Million

8. **DESALINATION AND PURIFYING OF SALT WATER BY REVERSE OSMOSIS IN GAZA, PHASE II**
   Estimated Cost: US$ 2 Million

9. **SUPPORT TO THE PALESTINIAN EDUCATION SYSTEM**
   Estimated Cost: US$ 5.1 Million
   the project will be divided into three components as follows:

a) Support to the curriculum development center (phase II), including construction of new schools, supply of equipment and material. US$ 2 Million

b) Rehabilitation of "Community based rehabilitation Centers", in the Bethlehem Governatorate. US$ 1 Million

c) Rehabilitation of other Palestinian schools and Kindergarten US$ 2.1 Million

10. **DEVELOPMENT OF NATIONAL WEBSITE AND COMMUNICATION SYSTEM OF THE P.A. (ADMINISTRATION DEVELOPMENT PROJECT)**
    Estimated Cost: US$ 250.000

11. **RURAL ROADS CONSTRUCTION AND REHABILITATION**
    Estimated Cost: US$ 1 Million

ANNEX II

1. **ASSISTANCE TO THE PALESTINIAN CENTRAL BUREAU OF STATISTICS (PCBS)**
   Estimated Cost: to be defined

2. **SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT PROGRAMME (PHASE III)**
   Estimated Cost: to be defined

3. **RURAL ROADS CONSTRUCTION AND REHABILITATION (PHASE II)**
   Estimated Cost: US$ 1 Million

4. **ASSISTANCE TO THE PRCS HOSPITALS IN LEBANON (PHASE II)**
   Estimated Cost: to be defined

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'OLP, A BENEFICIO DELL'AUTORITA' PALESTINESE

Il 12 giugno 1998 si è tenuta a Roma una riunione fra una Delegazione italiana, guidata dal Sottosegretario di Stato Rino Serri, ed una Delegazione palestinese, guidata dal Ministro per la Pianificazione e la Cooperazione Internazionale, Nabil Shaat, allo scopo di discutere del completamento dell'impegno finanziario assunto dall'Italia alla Conferenza di Washington nell'ottobre 1993, nonché di ribadire il forte ed incessante sostegno al Processo di Pace in Medio Oriente e l'impegno del Popolo Palestinese nei confronti del proprio sviluppo, soprattutto nella situazione attuale.

La parte palestinese ha espresso sincero apprezzamento e profonda gratitudine al Governo ed al popolo italiano per il generoso sostegno prestato al Popolo Palestinese. La parte palestinese attribuisce grande valore al contributo prestato dall'Italia per potenziare l'impegno del Popolo Palestinese nei confronti dello sviluppo, ed in particolar modo per la creazione di nuove istituzioni.

Nel corso della riunione, svoltasi in un clima cordiale ed amichevole, le due parti hanno concordato un Programma di Cooperazione bilaterale per il 1998, i cui progetti figurano in Allegato I, che forma parte integrante del presente Memorandum.

Il finanziamento di ciascuno dei Progetti di cui al Programma sopra menzionato è soggetto all'approvazione della competente Unità Tecnica della Cooperazione allo Sviluppo italiana Tale approvazione, che verrà immediatamente comunicata al Ministero per la Pianificazione e la Cooperazione Internazionale dell'Autorità Palestinese, sara concessa sulla base dei risultati della valutazione tecnica, economica, sociale ed ambientale delle proposte di progetto. Qualora la valutazione tecnica non soddisfi i requisiti, verra preso in considerazione il finanziamento di altri progetti, con il consenso reciproco delle parti.

Le due Parti hanno pienamente convenuto di scambiarsi, tramite un processo di consultazione, tutte le informazioni disponibili relative all'identificazione, alla formulazione, all'approvazione, all'attuazione, al controllo, alla rendicontazione ed alla valutazione di ciascun progetto di cooperazione Le due Parti hanno altresì convenuto di tenere ogni anno una "riunione di Revisione del Programma".

Inoltre, la parte italiana ha confermato la sua disponibilità a finanziare, nel 1999 e negli anni successivi, un certo numero di progetti, alcuni dei quali figurano in Allegato II, che forma parte integrante del presente Memorandum, ed il cui finanziamento esula dall'impegno sopra citato, assunto dall'Italia alla Conferenza di Washington del 1993. La decisione definitiva per il finanziamento dell'intero Programma di Cooperazione per il 1999 sarà adottata durante una riunione che si terrà nel primo trimestre di quell'anno.

La parte italiana ha confermato la sua disponibilità ad elargire un finanziamento a dono per un totale di 2,5 milioni di dollari USA, nell'ambito del Programma Betlemme 2000, per la Riabilitazione della strada di accesso alle Piscine di Salomone, nonché per un progetto nel settore dei beni culturali e/o in quello sociale, che sarà individuato in una fase successiva. Il finanziamento di cui sopra esula dall'impegno assunto alla Conferenza di Washington dell'ottobre 1993.

Le due Parti hanno altresì ampiamente discusso dei contenuti di un programma di cooperazione triennale da attuare nel periodo 1999-2001. In tale contesto, le due Parti si sono impegnate ad individuare altre aree di cooperazione, oltre a quelle in cui le due parti sono già coinvolte. Le strategie relative al futuro programma si incentreranno sui principi seguenti:

- approccio regionale, ove applicabile, volto ad integrare la struttura economica dell'Autorità Palestinese nel contesto regionale;
- nuove priorità dell'Autorità Nazionale Palestinese;
- coordinamento fra programmi e progetti e strategie perseguite dalla comunità internazionale;
- consolidamento dei settori e dei progetti già concordati e/o attuati;
- sforzi volti a garantire il massimo della visibilità agli interventi finanziati dall'Italia.

Fatto a Roma il 12 giugno 1998 in due originali in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

(F.to: Rino Serri)

Per l'OLP
a beneficio della
Autorità Nazionale Palestinese

(F.to: Nabil Shaat)

ALLEGATO I

ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI A DONO NEL 1998

1 SERVIZI DI IGIENE MENTALE COMUNITARI
Costo previsto: 0,8 milioni di dollari USA

2. CREAZIONE DI UN CENTRO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE BIOMEDICHE
Costo previsto· 1 milione di dollari USA

3 FORMAZIONE ED ATTREZZATURE PER GESTIRE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA NEL SETTORE SANITARIO, FASE II
Costo previsto: 600.000 dollari USA

4. SVILUPPO DI ISTITUTI PROFESSIONALI, FASE II
Costo previsto· 500.000 dollari USA

5. SVILUPPO INTEGRATO DELLE PICCOLE IMPRESE, FASE II
Costo previsto· 1,5 milioni di dollari USA

6. ASSISTENZA AGLI OSPEDALI DELLA PALESTINIAN RED CRESCENT SOCIETY IN LIBANO
Costo previsto 630.000 dollari USA

7. PROGETTI IDRICI IN CISGIORDANIA
Costo previsto. 3 milioni di dollari USA

8 DESALINIZZAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE SALATE TRAMITE OSMOSI INVERSA A GAZA, FASE II
Costo previsto: 2 milioni di dollari USA

9. SOSTEGNO AL SISTEMA SCOLASTICO PALESTINESE
Costo previsto: 5,1 milioni di dollari USA
Il progetto sarà suddiviso nelle seguenti tre componenti:

a) sostegno al centro per lo sviluppo dei piani di studio (fase II), compresa la costruzione di nuove scuole, e fornitura di attrezzature e materiale: 2 milioni di dollari USA;
b) riabilitazione di "Centri di riabilitazione comunitari" nel Governatorato di Betlemme. 1 milione di dollari USA:
c) riabilitazione di altre scuole e asili palestinesi. 2,1 milioni di dollari USA

10. SVILUPPO DI UN SITO WEB NAZIONALE E DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA' PALESTINESE (PROGETTO DI SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE)
Costo previsto· 250.000 dollari USA

11. COSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DI STRADE RURALI
Costo previsto 1 milione di dollari USA

ALLEGATO II

1 ASSISTENZA ALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA PALESTINESE (PCBS)
Costo previsto: da definire

2 PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (FASE III)
Costo previsto. da definire

3 COSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DI STRADE RURALI
Costo previsto 1 milione di dollari USA

4. ASSISTENZA AGLI OSPEDALI DELLA PRCS IN LIBANO (FASE II)
Costo previsto da definire

716.

Vaticano e Roma, 1°-15 luglio 1998

Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede per gli interventi giubilari concernenti le Basiliche Patriarcali in Roma

(Entrata in vigore: 15 luglio 1998)

n. 2091

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede presenta i suoi complimenti alla Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati- ed ha l'onore di fare riferimento alla Sua Nota Verbale n. 5397/98/RS del 1° luglio 1998 del seguente tenore:

"La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati- porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 13, della Legge 23 dicembre 1996 n. 651, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", ed alle modalità di attuazione degli interventi, alle quali, in ossequio alla predetta norma, si deve procedere in modo concordato, attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

La Santa Sede - richiamandosi alla motivazione ed alla "ratio iuris" del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 651, nonché al significato della norma in esso contenuta risultante dall'intero contesto del citato art. 1- significa alla Missione Diplomatica di aderire a detta norma.

==========

All'Eccellentissima
SEGRETERIA DI STATO
CITTA' DEL VATICANO

Nell'ambito di quanto sopra esposto, la Santa Sede, con soddisfazione, si riferisce alla previsione da parte del Governo italiano del finanziamento di opere concernenti le Basiliche Patriarcali di S. Paolo fuori le Mura, S. Maria Maggiore e S. Giovanni in Laterano: immobili considerati negli artt.13,15 e 16 del Trattato del Laterano, stipulato dall'Italia e dalla Santa Sede l'11 febbraio 1929, e nel pertinente all.II (1,2,3).

Nel fare riferimento, quindi, alla norma di cui al citato comma 13 dell'art. 1 della Legge 651/96, e nel richiamarsi, per l'attuazione di questa, alle vigenti disposizioni di cui al citato Trattato Lateranense, la Santa Sede significa le proprie intenzioni e proposte:

a) la realizzazione degli interventi cui si farà luogo nel quadro normativo sopraindicato, l'affidamento dei relativi incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori, disciplinati dall'ordinamento giuridico della Santa Sede, avverranno comunque - a parte quanto altro fatto direttamente salvo nelle clausole contrattuali- nel rispetto della normativa italiana in materia di impiantistica e di sicurezza sotto ogni profilo, oltreché di abbattimento delle barriere architettoniche.

Con rigoroso rispetto delle disposizioni del medesimo Trattato, le Autorità italiane potranno fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica, secondo la previsione dell'art. 16, secondo comma, del Trattato del Laterano;

b) la Santa Sede si impegna a che le opere siano portate a compimento nel rispetto dei termini di riferimento e di realizzazione indicati nel Piano.

Allo scopo di agevolare la soluzione di problemi tecnico-amministrativi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana potranno costituire, singolarmente o per l'insieme delle opere, in vista della piena funzionalità delle opere stesse per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento;

c) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra indicati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verrà corrisposto

direttamente alla Santa Sede, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi giubilari nel Lazio, in tre soluzioni, e precisamente:
- il 50% alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori;
- il 40% alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% della somma già erogata;
- il 10% su certificazione da parte della Santa Sede di avvenuto completamento dell'intervento.

Ove il Governo Italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sarà fatta pervenire a questa Segreteria di Stato costituiranno un'intesa tecnica, nel contesto normativo della Legge 651/96, tra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana.

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati -, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione."

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di informare la Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati- che il Governo Italiano e d'accordo con quanto più sopra descritto e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ecc.ma Segreteria di Stato i sensi della sua più alta considerazione.

AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

Roma, 15 luglio 1998

N. 5397/98/RS

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alle disposizioni di cui all'art.1, comma 13, della Legge 23 dicembre 1996 n.651, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", ed alle modalità' di attuazione degli interventi, alle quali, in ossequio alla predetta norma, si deve procedere in modo concordato, attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

La Santa Sede - richiamandosi alla motivazione ed alla "ratio iuris" del comma 13 dell'art.1 della Legge n.651, nonché' al significato della norma in esso contenuta risultante dall'intero contesto del citato art.1 - significa alla Missione Diplomatica di aderire a detta norma.

Nell'ambito di quanto sopra esposto, la Santa Sede, con soddisfazione, si riferisce alla previsione da parte del Governo italiano del finanziamento di opere concernenti le Basiliche Patriarcali di S.Paolo fuori le Mura, S.Maria Maggiore e S.Giovanni in Laterano: immobili considerati negli artt. 13,15 e 16 del Trattato del Laterano, stipulato dall'Italia e dalla Santa Sede l'11 febbraio 1929, e nel pertinente all.II (1,2,3).

Nel fare riferimento , quindi, alla norma di cui al citato comma 13 dell'art.1 della Legge 651/96, e nel richiamarsi, per l'attuazione di questa, alle vigenti disposizioni di cui al citato Trattato Lateranense, la Santa Sede significa le proprie intenzioni e proposte:

a) la realizzazione degli interventi cui si fara' luogo nel quadro normativo sopraindicato, l'affidamento dei relativi incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori, disciplinati dall'ordinamento giuridico della Santa Sede, avverranno comunque - a parte quanto altro fatto direttamente salvo nelle clausole contrattuali - nel rispetto della normativa italiana in materia di impiantistica e di sicurezza sotto ogni profilo, oltreché' di abbattimento delle barriere architettoniche.

Eccellentissima
AMBASCIATA D'ITALIA
presso la Santa Sede
ROMA

Con rigoroso rispetto delle disposizioni del medesimo Trattato, le Autorità' italiane potranno fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica, secondo la previsione dell'art.16, secondo comma, del Trattato del Laterano;

b) la Santa Sede si impegna a che le opere siano portate a compimento nel rispetto dei termini di riferimento e di realizzazione indicati nel Piano.

Allo scopo di agevolare la soluzione di problemi tecnico-amministrativi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana potranno costituire, singolarmente o per l'insieme delle opere, in vista della piena funzionalità' delle opere stesse per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento;

c) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra indicati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verrà' corrisposto direttamente alla Santa Sede, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi giubilari nel Lazio, in tre soluzioni, e precisamente:

- il 50% alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori;
- il 40% alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% della somma già' erogata;
- il 10% su certificazione da parte della Santa Sede di avvenuto completamento dell'intervento.

Ove il Governo Italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sarà' fatta pervenire a questa Segreteria di Stato costituiranno un'intesa tecnica, nel contesto normativo della Legge 651/96, tra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana.

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - , mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua più' alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 1° Luglio 1998

717.

Roma e Vaticano, 23-24 luglio 1998

Accordo per scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede per gli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

(Entrata in vigore: 24 luglio 1998)

n.2173

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato e ha l'onore di riferirsi alla Legge 7 agosto 1997 n. 270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 1 co 1, 3, 4a) e 5 della Legge stessa ed alle disposizioni attuative pertinenti.

Al riguardo l'Ambasciata fa presente che nel Piano degli interventi di interesse nazionale approvato in attuazione della Legge stessa figurano finanziamenti relativi alle Basiliche contemplate nell'art. 27 del Concordato del 1929 (S. Francesco di Assisi, Loreto, S. Antonio di Padova). In tale Piano figurano altresì interventi a favore della Basilica della Beata Vergine di Pompei.

Le competenti autorità italiane, nel richiamare i rapporti generali e specifici con la Santa Sede e nel necessario ossequio alle disposizioni italiane pertinenti, considerati la particolare importanza culturale e religiosa che rivestono i beni interessati dagli interventi oltreché il privilegiato rapporto con la Santa Sede che caratterizza i detti beni, Santuari pontifici, anche aldilà della determinazione degli assetti proprietari, consapevoli dell'esigenza di agevolare al massimo l'effettuazione degli interventi di interesse nazionale considerati, nei tempi previsti, significano, nei limiti, per le esigenze ed ai soli effetti del disposto della Legge 270/97, le seguenti proposte d'intesa:

./.

========

All'Eccellentissima
SEGRETERIA DI STATO
CITTA' DEL VATICANO

a)le opere cui si riferisce il finanziamento da parte dello Stato italiano saranno portate a compimento in conformità alle disposizioni della legge italiana.

Allo scopo di agevolare la soluzione di eventuali problemi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e lo Stato italiano potranno costituire, singolarmente o per l'insieme degli interventi, in vista della piena funzionalità delle opere per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento;

b) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra qualificati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verra corrisposto direttamente ai soggetti beneficiari, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, in tre soluzioni e precisamente:
- il 50% alla comunicazione di avvenuto inizio lavori;
- il 40% alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% della somma già erogata;
- il 10% su dichiarazione da parte dei soggetti beneficiari di avvenuto completamento degli interventi nel rispetto della legge italiana in materia.

Le proposte d'intesa sopraindicate sono da intendersi estese anche ad eventuali interventi che, nel contesto e per le finalità della Legge 270/97, dovessero interessare altri beni rispondenti alle considerazioni generali svolte ed alle caratteristiche specifiche (Santuari Pontifici) evocate nella presente Nota.

Ove la Santa Sede concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la Nota di risposta di uguale tenore costituiranno un'intesa tecnica nel contesto normativo della Legge 270/97 tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua piu alta considerazione.

Roma, 23 luglio 1998

AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE

N. 6221/98/RS

NOTA VERBALE

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alla Sua Nota Verbale N.2173. del 23 luglio corrente mese del seguente tenore:

" L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato e ha l'onore di riferirsi alla Legge 7 agosto 1997 n.270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio" ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 1 co 1, 3, 4a) e 5 della Legge stessa ed alle disposizioni attuative pertinenti.

Al riguardo l'Ambasciata fa presente che nel Piano degli interventi di interesse nazionale approvato in attuazione della Legge stessa figurano finanziamenti relativi alle Basiliche contemplate nell'art.27 del Concordato del 1929 (S.Francesco di Assisi. Loreto, S.Antonio di Padova). In tale Piano figurano altresì interventi a favore della Basilica della Beata Vergine di Pompei.

Le competenti autorità italiane, nel richiamare i rapporti generali e specifici con la Santa Sede e nel necessario ossequio alle disposizioni italiane pertinenti, considerati la particolare importanza culturale e religiosa che rivestono i beni interessati dagli interventi oltrechè il privilegiato rapporto con la Santa Sede che caratterizza i detti beni, Santuari pontifici, anche aldilà della determinazione degli assetti proprietari, consapevoli dell'esigenza di agevolare al massimo l'effettuazione degli interventi di interesse nazionale considerati, nei tempi previsti, significano, nei limiti, per le esigenze ed ai soli effetti del disposto della Legge 270/97, le seguenti proposte d'intesa:

a) le opere cui si riferisce il finanziamento da parte dello Stato italiano saranno portate a compimento in conformità alle disposizioni della legge italiana.

Allo scopo di agevolare la soluzione di eventuali problemi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e lo Stato italiano potranno costituire, singolarmente o per l'insieme degli interventi, in vista della piena funzionalità delle opere per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento;

Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede

ROMA

b) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra qualificati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verrà corrisposto direttamente ai soggetti beneficiari, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, in tre soluzioni e precisamente:

- il 50% alla comunicazione di avvenuto inizio lavori;
- il 40% alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80% della somma già erogata;
- il 10% su dichiarazione da parte dei soggetti beneficiari di avvenuto completamento degli interventi nel rispetto della legge italiana in materia.

Le proposte d'intesa sopraindicate sono da intendersi estese anche ad eventuali interventi che, nel contesto e per le finalità della Legge 270/97, dovessero interessare altri beni rispondenti alle considerazioni generali svolte ed alle caratteristiche specifiche (Santuari Pontifici) evocate nella presente Nota.

Ove la Santa Sede concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la Nota di risposta di uguale tenore costituiranno un'intesa tecnica nel contesto normativo della Legge 270/97 tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua più alta considerazione."

La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ha l'onore di partecipare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia che la Santa Sede concorda su tutto quanto precede e profitta volentieri della circostanza per rinnovare alla medesima Missione Diplomatica i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 24 luglio 1998.

98A8509

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651480/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . L. 484.000
- semestrale . . . L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale . . . L. 396.000
- semestrale . . . L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi
- annuale . . . L. 110.000
- semestrale . . . L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . L. 102.000
- semestrale . . . L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 260.000
- semestrale . . . L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale . . . L. 101.000
- semestrale . . . L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . L. 254.000
- semestrale . . . L. 138.000

Tipo F - *Completo* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F)
- annuale . . . L. 1.045.000
- semestrale . . . L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2)
- annuale . . . L. 935.000
- semestrale . . . L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189